

# INDICE N. 242

## PANORAMA STATALE

### BILANCIO

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**DECRETO 9 ottobre 2017** - Ripartizione in unità elementari di bilancio delle variazioni alle unità di voto parlamentare disposte dalla legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017. (GU n. 258 del 4.1.,7)

### DIFESA DELLO STATO

#### **LEGGE 17 ottobre 2017 , n. 161 .**

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (GU n. 258 del 4.1.17)

#### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE –**

**PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2017** . Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su: «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (BUR n. 260 del 7.11.17)

**PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2017** . Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». (GU n. 260 del 7.11.17)

### ENTI LOCALI

#### **LEGGE 6 ottobre 2017 , n. 158**

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. (GU n. 256 del 2.11.17)

### PERSONE CON DISABILITA'

#### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo ai decreti 11 luglio 2017 e 3 agosto 2017 sull'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. (GU n. 259 del 6.11.17)

### POLITICA

**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici Statuto del partito politico «Rifondazione Comunista - Sinistra Europea» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. (GU n. 263 del 10.11.17 s.o.)**

**LEGGE 3 novembre 2017 , n. 165 .**

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. (GU n. 264 dell'11.11.17)

<b>PREVIDENZA</b>
-------------------

**COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE**

**DELIBERA 25 ottobre 2017 -** Modifiche e integrazioni alla delibera 24 aprile 2008, recante: «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro». (GU n. 259 del 6.11.17)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Approvazione della delibera n. 286 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017. (GU n. 267 del 15.11.17)**

**Approvazione della delibera n. 287 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017. (GU n. 267 del 15.11.17)**

**Approvazione della delibera n. 288 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017. (GU n. 267 del 15.11.17)**

**Approvazione della delibera n. 289 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017. (GU n. 267 del 15.11.17)**

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DECRETO 9 ottobre 2017 .** Liquidazione coatta amministrativa della «Costanza - cooperativa sociale ONLUS », in Como e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 257 del 3.11.17)

**DECRETO 12 ottobre 2017 -** Liquidazione coatta amministrativa della «Diversi con valore - società cooperativa sociale in liquidazione», in Curno e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 257 del 3.11.17)

**DECRETO 9 ottobre 2017 .** Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale onlus Assistenza Reale», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 264 dell'11.11.17)

**DECRETO 12 ottobre 2017 .** Liquidazione coatta amministrativa della «Fab4 - società cooperativa sociale impresa sociale - onlus», in Brescia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 264 dell'11.11.17)

**DECRETO 3 ottobre 2017** .- Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Maderna cooperativa sociale in liquidazione», in Stresa e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 265 del 13.11.17)

**DECRETO 9 ottobre 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Altro & Oltre - società cooperativa sociale», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 265 del 13.11.17)

**DECRETO 9 ottobre 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Fema società cooperativa sociale in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 265 del 13.11.17)

**DECRETO 27 ottobre 2017** Scioglimento della «CE.CO.M. - Centro Consulenza Meccanizzata società cooperativa sociale», in Palazzo S. Gervasio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 265 del 13.11.17)

## PANORAMA REGIONALE

### AMMINISTRAZIONE REGIONALE

#### LAZIO

**L.R. 3.11.17, n. 10** - Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche. (BUR n. 89 del 7.11.17)

#### MOLISE

**DGR 23.10.17, n. 396** - Portavoce del presidente della regione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 150/2000 e dell'art. 2, del regolamento regionale, n. 1/2002 : determinazioni. (BUR n. 59 del 31.10.17)

#### UMBRIA

**L.R. 6.11.17, n. 15** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale). (BUR n.48 dell'8.11.17)

#### VENETO

**DPGR 27.10.17, n. 177** - Nomina nuovi componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017, recante "Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014". (BUR n.107 del 10.11.17)

### ASSISTENZA PENITENZIARIA

#### CAMPANIA

**DGR 7.11.17, n. 674** - Approvazione schema di convenzione tra la regione Campania e la regione toscana per l'utilizzo da parte della regione Toscana del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG denominato "SMOP" - con allegato. (BUR n. 82 del 123.11.17)

#### LAZIO

**DGR 24.10.17, n. 665** - Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Campania e la Regione Lazio "per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/C.U.)". (BUR n. 89 del 7.11.17)

## DIFESA DELLO STATO

### CALABRIA

**DGR 10.8.17, n. 396** - Modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 31.01.2017, integrata dalla DGR n. 189 del 5 maggio 2017. Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017- 2019.(BUR n. 110 del 10.11.17)

**DGR 31.1.17, n. 19** - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2017-2019. (BUR n. 110 del 10.11.17)

### LAZIO

**DGR 17.10.17, n. 659** - Modifiche agli allegati B e C della DGR n. 127/2017 (Approvazione del Regolamento per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito, per finalità sociali, di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Autorizzazione all'espletamento delle procedure per la concessione in uso). (BUR n. 87 del 31.10.17)

### VENETO

**DGR 17.10.17, n. 1672** - Aggiornamento della DGR n. 1163 del 19 luglio 2017 ad oggetto "Approvazione dell'atto di programmazione biennale 2017-2018 delle progettualità attuative della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". Legge regionale n. 48/2012, art. 19". Approvazione schema di convenzione attuativa. (BUR n. 105 del 7.11.17)

**DGR 24.10.17, n. 1713** - Conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura ACOR - Responsabile anticorruzione e trasparenza, giusta provvedimento della Giunta regionale n. 1506 del 25 settembre 2017. (BUR n. 106 del 10.11.17)

## DIPENDENZE

### MOLISE

**DCR 19.9.17, n. 170** - Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza. Nomina di due consiglieri regionali di cui uno con funzioni di presidente del Comitato. Legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20, articolo 4, comma 3, lettera d).

## EDILIZIA

### VENETO

**L.R. 3.1.17, n. 39** - Norme in materia di edilizia residenziale pubblica (BUR n. 104 del 3.11.17)

## ENTI LOCALI

**BASILICATA**

**DGR 13.10.17, n.1064** - Legge regionale n.34/2015 - art. 18 comma 3 quater. Sostegno al processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province di Potenza e Matera. Determinazioni. (BUR n. 43 del 1.11.17)

**MINORI**
**EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 10.10.17, n. 1523** - Approvazione riparto e trasferimento risorse finanziarie ai Comuni e loro forme associative per l'attuazione del programma 2017 relativamente al consolidamento e alla qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia (BUR n. 295 del 2.11.17)

**LOMBARDIA**

**DD. 25 ottobre 2017 - n. 13197** - POR FSE 2014 2020 indicazioni relative al processo di attuazione della misura Nidi Gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti n. 8052 del 4 luglio 2017 e n. 9747 del 4 agosto 2017. (BUR n. 44 del 31.10.17)

**PIEMONTE**

**D.D. 6 settembre 2017, n. 817**- L.R. 30/2001. Trasferimento di risorse destinate alla copertura delle spese di funzionamento e di personale dell'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte. Impegno di euro 375.000,00 sul capitolo di spesa n. 169039 del bilancio 2017 . (BUR n. 44 del 2.11.17)

**D.D. 12 ottobre 2017, n. 954** - DGR N. 7-5574 del 4/9/2017. Percorso di aggiornamento in materia di minori e famiglie rivolto agli operatori socio-sanitari e della giustizia della Regione Piemonte. Assegnazione contributo al Consorzio Monviso Solidale. Impegno di euro 20.000,00 sul capitolo 179629 degli esercizi del bilancio 2017 e 2018. (BUR n. 45 del 9.11.17)

**NON AUTOSUFFICIENTI**
**LAZIO**

**Determinazione 6 ottobre 2017, n. G13623** - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale per gli utenti ricoverati in residenze sanitarie assistenziali (acconto annualità 2017). Impegno di euro 26.977.584,17 sul cap. H41940 - macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**LOMBARDIA**

**DGR 30.10.17 - n. X/7292** - Determinazioni per la continuità di erogazione della misura B1 alle persone in condizione di disabilità gravissima, già beneficiarie ai sensi della d.g.r. n. 5940/2016. (BUR n. 44 del 2.11.17)

**DCR 24.10.17, n. X/1644** - Risoluzione concernente le determinazioni per il riconoscimento, la tutela e il sostegno del Caregiver. (BUR n. 45 del 7.11.17)

**TOSCANA**

**DGR 23.10.17, n. 1154** - Progetto regionale "Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana". Annualità 2018.(BUR n. 44 del 31.10.17)

**VENETO**

**DGR 17.10.17, n. 1667** - Progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta RSA e cr nelle ex "grandi strutture". (BUR n. 105 del 7.11.17)

## PARI OPPORTUNITA'

### **MOLISE**

**DGR 23.10.17, n. 391** Art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006.determinazione indennità mensile consigliera di parità regionale per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. (BUR n. 59 del 31.10.17)

## PERSONE CON DISABILITÀ

### **BASILICATA**

**DGR 13.10.17, n.1076-** Linee Guida vincolanti per l'Istituzione dell'elenco regionale degli Enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali e dell'elenco dei Centri Specializzati, dei Centri Non Specializzati, delle figure professionali e degli operatori per Interventi Assistiti con gli Animali ai sensi dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015. (BUR n. 43 del 1.11.17)

### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 10.10.17, n. 1505** - Approvazione delle operazioni presentate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 1) della deliberazione di Giunta regionale n.759/2017 - "Invito a presentare operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani - Fondo regionale disabili" BUR n. 295 del 2.11.17)

### **LAZIO**

**Determinazione 5 ottobre 2017, n. G13562** - Contratto n. rep. 11320 del 29/09/2015 stipulato tra la Citta' metropolitana di Roma Capitale e l'I.P.A.B. Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi (CIG 52890348EC). Ripetizione servizi analoghi - Anno scolastico 2017/2018 - Servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilita' sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti) frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprensivo degli esami finali. Impegno di spesa di euro 638.180,55 in favore dell'I.P.A.B. Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi (cod. creditore 4784) a valere sul Capitolo F11104 – Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Determinazione 12 ottobre 2017, n. G13874** - Affidamento diretto all'I.P.A.B. Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilita' sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti) frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio della Provincia di Latina - Anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa di euro 39.996,88 a valere sul Capitolo F11104 - Esercizio finanziario 2017. CIG ZED204494C - CUP F86D17000260002 (BUR n. 89 del 7.11.17)

### **LOMBARDIA**

**D.d.s. 6 novembre 2017 - n. 13682** - L.r. 23/99 - Interventi a favore delle persone disabili o delle loro famiglie per l'acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati - Anno 2017.(BUR n. 45 del 9.11.17)

### **MOLISE**

**L.R. 24.10.17, n. 16** - Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo. . (BUR n. 59 del 31.10.17)

**PIEMONTE**

**D.D. 24 agosto 2017, n. 791-** D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017. Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anno 2016. Riparto e assegnazione agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Accertamento di Euro 6.480.000,00 sul capitolo di entrata n. 22997 ed impegno di spesa di Euro 3.750.000,00 sul capitolo 151710 del bilancio 2017. (BUR n.45 del 9.11.17)

**D.D. 13 ottobre 2017, n. 962** Art. 6 comma 8 L.184/83. Benefici a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato. Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socioassistenziali dei finanziamenti per il sostegno alle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato. Saldo anno 2016. Impegno di spesa di euro 120.000,00 Cap 179629 del bilancio 2017. (BUR n.45 del 9.11.17)

**BOLZANO**

**DGP 17.10.17, n. 1120** - Modifiche dei criteri per la concessione di un contributo per l'assunzione di persone disabili, (BUR n. 44 del 31.10.17)

**POLITICHE SOCIALI****LAZIO**

**DGR 17.10.17, n. 660** - Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**DGR 24.10.17, n. 688** - "Linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali" (BUR n. 89 del 7.11.17)

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 novembre 2017, n. T00200** - IPAB "Istituto Romano San Michele". Nomina del Commissario Straordinario. (BUR n. 91 del 14.11.17)

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 9 novembre 2017, n. T00203** - IPAB SS. Annunziata di Gaeta. Nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 91 del 14.11.17)

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 9 novembre 2017, n. T00204** - IPAB Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo. Nomina del Commissario Straordinario. (BUR n. 91 del 14.11.17)

**PIEMONTE**

**DGR 20.10.17, n. 27-5790** - Scioglimento dei Consigli di Amministrazione e nomina dei Commissari straordinari per n. 26 I.P.A.B. su restanti n. 39 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di regolarizzazione di cui alla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017. (BUR n. 45 del 9.11.17)

**UMBRIA**

**DD 20 ottobre 2017, n. 10859.**- D.G.R. 1185 del 16 ottobre 2017. Approvazione del Bando 2017 per la presentazione di proposte progettuali nell'area sociale. Determinazioni. (BUR n. 46 del 25.10.17)

**DGR 16.10.17, n. 1198** - Atto di programmazione anno 2017 ai sensi dell'art. 357 della legge regionale 11/2015 e ss.mm.ii. "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali". Disposizioni per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2017, art. 20 L. 328/2000 - e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. (BUR n. 48 dell'8.11.17)

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

**DGR 31.10.17, n. 269** - Approvazione del nuovo Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fondazione Benjamin Kofler APSP" di Salorno. (BUR n. 45 del 7.11.17)

**POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE**
**FRIULI V.G.**

**L.R. 6.11.17, n. 35** - Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito. (BUR n. 45 dell'8.11.17)

**Decreto del Direttore centrale sostituto salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 25 ottobre 2017, n. 1438** - Approvazione di un nuovo modello di domanda per la concessione della misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 15. (BUR n. 45 dell'8.11.17)

**LAZIO**

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA

Avviso

AVVISO ESPLORATIVO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI POVERTA' EDUCATIVA E/O FACENTI PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DEPRIVAZIONE SOCIO-ECONOMICA (BUR n. 89 del 7.11.17)

**PRIVATO SOCIALE**
**LAZIO**

**Determinazione 18 ottobre 2017, n. G14062-** LL.RR 24/1996 e 30/1997 – "Cooperativa sociale Ipermedica a r.l." ed altre. Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali. (BUR n. 87 del 31.10.17)

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14154** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "AILAND COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 91059070580, con sede in Arlena di Castro (Vt) via Roma, 12 c.a.p. 01010 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14155**

LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAM" codice fiscale 02873230607, con sede in Arce (Fr) via Campostefano, 255 c.a.p. 03032 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14156** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 "SOCIAL GREEN – COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 11974751007, con sede legale nel comune di Roma, Via Moscufo 11 c.a.p. 00131 – Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A e mantenimento dell'iscrizione nella sezione B. . (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14157** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 – "AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 12987231003, con sede in Pomezia (Rm) via Gran Bretagna, 55 c.a.p. 00040 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 88 del 2.11.17)



**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14158** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 – "MAR.SI. Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02291630594, con sede in Cisterna di Latina (Lt) via Alessandro Manzoni, 3 c.a.p. 04012 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14159** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "IL VOLO società cooperativa sociale" codice fiscale 01144620570, con sede in Rieti, via Benucci, 8 c.a.p. 02100 - iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali e diniego dell'iscrizione sezione B.. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Determinazione 31 ottobre 2017, n. G14820** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione delle variazioni intervenute in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita dei Santi Bartolomeo e Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma, con sede in Roma. (BUR n. 91 del 14.11.17)

**Determinazione 31 ottobre 2017, n. G14822** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della "Fondazione San Camillo - Forlanini per lo Sviluppo della Eccellenza Clinica e della Ricerca Biomedica ONLUS", con sede in Roma. Determinazione 31 ottobre 2017, n. G14822. (BUR n. 91 del 14.11.17)

<b>SANITÀ</b>
---------------

## **LAZIO**

**Determinazione 18 ottobre 2017, n. G14075** - Approvazione del "Documento di indirizzo per l'implementazione delle raccomandazioni Ministeriali n. 6 per la prevenzione della morte Materna correlata al travaglio e/o parto e n. 16 per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato **sano di peso** > 2500 grammi".(BUR n. 87 del 31.10.17)

**DGR 17.10.17, n. 649** - Approvazione della proposta di Protocollo d'Intesa "Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico" tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. (BUR n. 87 del 31.10.17)

**Decreto del Commissario ad Acta 26 ottobre 2017, n. U00460** - Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti a) Casa di cura Aurelia Hospital (codice NSIS 120180), gestita dalla Aurelia 80 SpA (partita iva 01239831009); b) Casa di cura Villa Pia (codice NSIS 120113), gestita dalla Panoramica Srl (partita iva 00967051004); c) Casa di cura Nuova Itor (codice NSIS 102166), gestita dalla Dolomiti Srl (partita iva 01148721002) - Biennio 2017-2018 - Integrazione DCA 334/2017.(BUR n.89 del 7.11.17)

**Avviso 24 ottobre 2017** - Precisazioni in ordine al contenuto del DCA n. 283/2017 in materia di accreditamento per le attività di cure domiciliari ex art. 22 LEA. (BUR n. 89 del 7.11.17)

## **LOMBARDIA**

**DD 10 novembre 2017 - n. 13960** - Aggiornamento delle modalità organizzative dei programmi di screening oncologici in Regione Lombardia (BUR n. 46 del 14.11.17)

## **MOLISE**

**DGR 16.10.17, n. 385** - Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della direzione generale per la salute – provvedimenti. (BUR n. 59 del 31.10.17)

**VENETO**

**DGR 24.10.17, n. 1694** - Finanziamento della rete regionale per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) e determinazioni conseguenti la messa a regime. (BUR n. 108 del 14.11.17)

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

**LAZIO**

**Determinazione 24 ottobre 2017, n. G14452** - Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo" di cui alla L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 - Impegno pluriennale di spesa per complessivi euro 589.497,35 in favore dei soggetti ammessi al finanziamento a valere sui capitoli F11912, F11913 e F11918 di cui euro 345.024,92 nell'esercizio finanziario 2017 e euro 244.472,43 nell'esercizio finanziario 2018. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**LOMBARDIA**

**D.d.u.o. 10 novembre 2017 - n. 13988** - Bando per la selezione di progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – Anno scolastico 2017/2018 – Approvazione graduatoria e impegno risorse per la realizzazione dei progetti finanziati. (BUR n. 46 del 14.11.17)

# PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 NOVEMBRE 2017, arretrati compresi

## BILANCIO

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**DECRETO 9 ottobre 2017** - Ripartizione in unità elementari di bilancio delle variazioni alle unità di voto parlamentare disposte dalla legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017. (GU n. 258 del 4.1.,7)

## DIFESA DELLO STATO

### LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 .

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (GU n. 258 del 4.1.17)

#### Capo I MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

##### Art. 1. Soggetti destinatari

1 All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 -quater , del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270 -sexies del codice penale»;

c) alla lettera f) , dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»;

d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i -bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640 -bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316 -bis , 316 -ter, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322 e 322 -bis del medesimo codice; i -ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612 -bis del codice penale».

##### Art. 2. Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali

1.All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «lettera c) e lettera i) » sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) , i) , i -bis ) e i -ter )», dopo le parole: «sono attribuite» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;

- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2 -sexies dell'articolo 7 -bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2 -sexies , ove la persona dimori nel corrispondente circondario».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni».
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 2 . Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio»;
- b) il comma 4 è sostituito dai seguenti: « 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146 -bis , commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei. 4 -bis . Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»;
- c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»;
- e) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147 -bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;
- f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10 -bis . Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. 10 -ter . Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10 -bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5. 10 -quater . Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10 -ter , il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. 10 -quinqies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta

pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali. 10 -sexies . Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. 10 -septies . Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10 -sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. 10 -octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) , il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;

b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

Art. 3. Impugnazione delle misure di prevenzione personali

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2 -bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10 -quater , primo periodo. 2 -ter. Le disposizioni del comma 2 -bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione»;

d) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 -bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2 -bis e 2 -ter , ove ricorrano le ipotesi ivi previste».

Art. 4. Sorveglianza speciale

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2 -bis . L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. 2 -ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di

prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

## Capo II MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Art. 5. Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c) , i) , i -bis ) e i -ter ), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3 -bis . Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a: a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19; b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini; c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta; d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».

2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

3 . Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4 . L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 20. (Sequestro) . — 1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34 -bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto

partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro. 2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34 -bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34 -bis .

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4 . L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5 . Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione». 5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: 1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»; 2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica».

6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis . Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».

8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34 -bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. 1 -bis . Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti

e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: « 2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10 -sexies , 10 -septies e 10 -octies dell'articolo 7. 2 -bis . Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni». 9 . L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Sequestro e confisca per equivalente) . — 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2 . Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Art. 6. Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 -bis . I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6 -bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2 -bis e 3 -bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

Art. 7. Revocazione della confisca

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del



codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 8. Rapporti con sequestro e confisca

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»; b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».

Art. 9. Cauzione

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 10. Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 34. (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende) . — 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416 -bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) , b) e i -bis ), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603 -bis, 629, 644, 648 -bis e 648 -ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano

beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34 -bis , ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

Art. 11. Controllo giudiziario delle aziende

1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente: «Art. 34 -bis . (Controllo giudiziario delle aziende) . — 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3 . Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo: a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato; b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario; c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24 -ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni; e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso

uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 12. Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale

1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V è aggiunto il seguente: « CAPO V-BIS . TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO Art. 34 -ter . (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale) . — 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto. 2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

Capo III A MMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Art. 13. Amministrazione dei beni sequestrati

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla

gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia. 2 -bis . L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. 2 -ter . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 bis , comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2 -bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113 -bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9 -bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»; b) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. L'amministratore giudiziario che, anche

nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43». 2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: «Art. 35 -bis . (Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione) . — 1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro. 2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) , gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione. 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48». 3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati»; 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato». 4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.». 5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: « 1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. 2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3 -ter , e 41, comma 2 -ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione

del bene, salvo che intervenga revoca espressa. 4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione. 5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto». 6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 -bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

#### Art. 14. Gestione di beni e aziende sequestrati

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. 2 -bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3 -ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

3 -bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3 -ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 3 -ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 -bis del presente articolo. 3 -quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»; b) al comma 5 -bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»; c) il comma 5 -ter è sostituito dal seguente: «5 -ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti

restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente: a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1; b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività; c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41 -bis del presente decreto; d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa; e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1 -bis . Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo. 1 -ter . Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestatato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario. 1 -quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate. 1 -quinqüies . In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a

proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1 -sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati. 1 -sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. 1 -septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. 1 -octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545 -duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 -bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 -ter del codice civile»; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2 -bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2 -ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 2 -ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41 -quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8 -ter, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa»; d) al comma 5, dopo le parole: «del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»; e) il comma 6 è sostituito dai seguenti: «6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro. 6 -bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali».

Art. 15. Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: «Art. 41 -bis. (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate) . — 1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1 -sexies .

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.



3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751 -bis del codice civile.

5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1 -sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1 -bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione». 2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c -bis ) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

Art. 16. Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate

1. Dopo l'articolo 41 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti: «Art. 41 -ter . (Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo) . — 1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di: a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali; b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende; c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità; d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del

procedimento di confisca; e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

- a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
- b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) , designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori. Art. 41 -quater. (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate). — 1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41 -ter , previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5 -ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda. 2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41 -bis . 3 . Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa».

Art. 17. Rendiconto e gestione dei beni confiscati

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5 -bis. L’Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull’amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l’indicazione dei limiti previsti dall’articolo 53. Il giudice delegato, all’esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».

2. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «L’Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell’articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera d) ».

Art. 18. Destinazione dei beni confiscati

1. Dopo l’articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: «Art. 45 -bis (Liberazione degli immobili e delle aziende). — 1. L’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento nel caso previsto dall’articolo 40, comma 3 -ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare». 2. I commi 1 e 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: « 1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a) , b) e c) dell’articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico. In tal caso l’interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell’eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto».

3. Il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: « 2. L’Agenzia provvede all’adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell’articolo 61, comma 4. Anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile».

4. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;

b) al comma 3: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche»; 2) alla lettera c) : 2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono

inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»; 2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»; 2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'ente»; 2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»; 2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli Enti parco nazionali e regionali»; 2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»; 2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»; 2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»; 3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c -bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 -bis . Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c) , o in via residuale alla loro distruzione»;

d) al comma 8, lettera a) : 1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»; 3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;

e) dopo il comma 8 -bis è inserito il seguente: «8 -ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»;

f) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c) »;

g) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: «15 -bis . L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei

medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. 15 -ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

Art. 19. Regime fiscale e oneri economici

1 Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: « 2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

#### Capo IV TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCURSUALI

Art. 20. Disposizioni generali per la tutela dei terzi

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: « a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 -bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».

2 . L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 53. (Limite della garanzia patrimoniale) . — 1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».

3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: «Art. 54 -bis. (Pagamento di debiti anteriori al sequestro) . — 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività. 2 . Nel

programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: «2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. 3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1 -bis e 1 -ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

Art. 21. Accertamento dei diritti dei terzi

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: «1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54 -bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. 2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti: «5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59. 5 -bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda. 5 -ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54 -bis »;

c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile. 9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

d) il comma 10 è abrogato.

4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca. 2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»; c) il comma 5 è abrogato.

5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento. 7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702 -bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»; d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».

Art. 22. Rapporto con le procedure concorsuali

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8 -bis . L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 -bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) , del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48».

2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio»;

d) il comma 5 è abrogato; e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: « 6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61. 7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».

Art. 23. Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «270 - quater .1, 270 -quinquies, » sono inserite le seguenti: «314, 316, 316 -bis , 316 -ter , 317, 318,



319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322, 322 -bis ,» e dopo le parole: «416, 416 -bis ,» sono inserite le seguenti: «416 -ter , 418,».

Art. 24. Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 -bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione».

2. All'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».

Art. 25. Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;

b) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3 -bis . La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».

Art. 26. Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353 -bis ,» è inserita la seguente: «603 -bis ,».

Art. 27. Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615 -ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati».

Art. 28. Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».

Capo V AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 29. Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 110. (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). — 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone,

compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione; c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale e 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione; d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale e 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta 3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 111. (Organi dell'Agenzia) . — 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori; d) il Comitato consultivo di indirizzo. 2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno

la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto: a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno; d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione. 4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. 5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto: a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione; b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro; c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno; e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro; f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina; i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni. 7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 112. (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia) . — 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo. 2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con

delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione. 3. L’Agenzia, per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell’interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti. 4. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

- a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
- b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l’amministratore giudiziario lo richieda, l’analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell’attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
- c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l’individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell’attività d’impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture uffici territoriali del Governo;
- d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all’autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un’assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 110, comma 2, lettera b) ;
- e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l’Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d’Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;
- f) richiede all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 110, comma 1, l’autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all’articolo 48, comma 3, lettera b) ;
- g) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
- h) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- i) verifica l’utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità dell’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all’Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;
- l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
- m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;
- n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo di indirizzo:

- a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d) , e) , h) ed m) ;
- b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c) , a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
- c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l’utilizzazione

dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell’Agenzia o dall’autorità giudiziaria. 6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123».

4. L’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 113. (Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia) . — 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 118: a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei; b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; c) i flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l’Agenzia e l’autorità giudiziaria. 2. Ai fini dell’amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all’articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l’Agenzia e l’Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l’avvalimento del personale dell’Agenzia del demanio. 3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l’Agenzia, per l’assolvimento dei suoi compiti, può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose. 4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l’Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l’Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un’apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. 5. L’Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».

5. L’articolo 113 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti: «Art. 113 -bis . (Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia). — 1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1. 2. Alla copertura dell’incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all’Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell’amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo. 3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l’Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l’Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell’articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre

2012, n. 228. Il passaggio del personale all’Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell’amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia medesima. 4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell’Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 5. Il Direttore dell’Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali. Art. 113 -ter. (Incarichi speciali) . — 1. In aggiunta al personale di cui all’articolo 113 -bis , presso l’Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121, nonché ad enti pubblici economici. 2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127. 3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121, si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**Capo VI MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DELEGHE AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVO AGLI UFFICI DI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E DI CURATORE FALLIMENTARE E PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE**

Art. 30. Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all’articolo 25 -duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. All’articolo 640 -bis del codice penale, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni».

2. All’articolo 104 -bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «all’articolo 2 -sexies , comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni»; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1 -bis . Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 1 -ter . I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

3. All’articolo 132 -bis , comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f -bis) ai processi nei

quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

4. All'articolo 25 -duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1 -bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 -bis e 3 -ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1 -ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1 -quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 -bis e 1 -ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 31. Modifiche all'articolo 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

1. All'articolo 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 -bis, 316 -ter, 317, 318, 319, 319 -ter, 319 -quater, 320, 322, 322 -bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517 -ter e 517 -quater, nonché dagli articoli 452 -quater, 452 -octies, primo comma, 600 -bis, primo comma, 600 -ter, primo e secondo comma, 600 -quater. 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 -quinqies, 603 -bis, 629, 644, 644 -bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 -bis, 648 -ter e 648 -ter. 1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12 -quinqies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»; b) i commi 2 e 2 -bis sono abrogati; c) al comma 2 -ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»; 2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»; 3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»; d) i commi 2 -quater, 3 e 4 sono abrogati; e) il comma 4 -bis è sostituito dal seguente: «4 -bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2 -ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente

a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»; f) dopo il comma 4 -quater sono aggiunti i seguenti: «4 -quinqüies . Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo. 4 -sexies . Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 -ter , dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. 4 -septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2 -ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. 4 -octies . In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. 4 -novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

Art. 32. Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2 -bis è inserito il seguente: «2 -ter. Gli enti di cui ai commi 1 -bis e 2 -bis , ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate: a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata; b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1 -bis e 2 -bis ; c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge; d) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».

Art. 33. Modifiche all'articolo 7 -bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare

1. All'articolo 7 -bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 -quinqüies è inserito il seguente: «2 -sexies . Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia



prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;

b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 34. Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese; b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o la parte dell'unione civile, i

parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;

d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

## Capo VII DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 35. Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7 bis , comma 2 -sexies , dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 33 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34 -ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

4 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adotta i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2 -ter dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 36. Disposizioni transitorie

1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2 . Le modifiche all'articolo 7, commi 10 -bis e 10 -quater , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10 -bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3 . Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

4 . Le disposizioni dell'articolo 45 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.

Art. 37. Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

Art. 38. Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 29, comma 1, e 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c) , del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 ottobre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri  
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

#### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1039): Presentato dall'on. Gadda, il 22 maggio 2013. Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 14 novembre 2013 con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 21 novembre 2013; 6 agosto 2014; 10, 11 settembre 2014; 8 ottobre 2014; 27 gennaio 2015; 3, 11, 17, 25 marzo 2015; 1° aprile 2015; 23 aprile 2015; 17, 24, 30 settembre 2015; 7, 8, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29 ottobre 2015; 5 novembre 2015. Esaminato in aula il 9 e 10 novembre 2015 ed approvato l'11 novembre 2015 in un testo unificato con gli atti nn. C.1138 (Iniziativa Popolare); C.1189 (Garavini ed altri); C.2580 (Vecchio ed altri); C.2737 (Bindi ed altri); C.2786 (Bindi ed altri) e C.2956 (Formisano).

Senato della Repubblica (atto n. 2134): Assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede referente, il 20 novembre 2015. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 21 aprile 2016; 4, 10, 26 maggio 2016; 22 giugno 2016; 6, 15, 20, 27 settembre 2016; 26 aprile 2017; 10, 17, 18, 23, 24, 25, 31 maggio 2017; 1°, 13 e 14 giugno 2017. Esaminato in aula il 22 e 25 maggio 2017; 20, 21, 27, 28 e 29 giugno 2017; 4 e 5 luglio 2017 ed approvato il 6 luglio 2017. Camera dei deputati (atto n. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956B): Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 13 luglio 2017 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19, 25, 26, 28 luglio 2017; 19, 20 e 21 settembre 2017. Esaminato in aula il 25 settembre 2017 ed approvato il 27 settembre 2017.

#### NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1: — Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato dalla presente legge: «Art. 4. (Soggetti destinatari). — 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416 -bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12 -quinqies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; c) ai soggetti di cui all'articolo 1; d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 -quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270 -sexies del codice penale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di

manifestazioni sportive; i -bis ) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640 -bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316 -bis , 316 -ter , 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322 e 322 -bis del medesimo codice; i -ter ) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612 -bis del codice penale.».

Note all'art. 2: — Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 5. (Titolarità della proposta. Competenza). — 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) , i) , i -bis ) e i ter ) , le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2 -sexies dell'articolo 7 -bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2 -sexies , ove la persona dimori nel corrispondente circondario.». «Art. 6. (Tipologia delle misure e loro presupposti) . — 1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni. 3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 3 -bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis del codice di procedura penale.». «Art. 7. (Procedimento applicativo) . — 1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. 3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146 -bis , commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei. 4 -bis . Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue. 5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore. 6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere. 7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità. 8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147 -bis , comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale. 10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 10 -bis . Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. 10 -ter . Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10 -bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5. 10 -quater . Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10 -ter , il sequestro perde efficacia

se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. 10 -quinquies . Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali. 10 -sexies . Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. 10 -septies . Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10 -sexies , dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. 10 -octies . Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.». «Art. 8. (Decisione) . — 1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque. 2 . Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare. 3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima. 4 . In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni. 5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) , il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. 6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto: 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. 7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore .».

Note all'art. 3: — Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 10. (Impugnazioni) . — 1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito. 1 -bis . Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale. 2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 2 -bis . La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la asmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10 -quater , primo periodo. 2 -ter . Le disposizioni del comma 2 -bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. 3 . Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 3 -bis . In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2 -bis e 2 -ter , ove ricorrano le ipotesi ivi previste. 4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.».

Note all'art. 4: — Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 14. (Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale) . — 1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. 2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena. 2 -bis . L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di

prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. 2 -ter . L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Note all'art. 5: — Si riporta il testo degli articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 17. (Titolarità della proposta) . — 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. 2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c) , i) , i -bis ) e i ter ), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 3 -bis . Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a: a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19; b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini; c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta; d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso». «Art. 19. (Indagini patrimoniali) . — 1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito. 2 . I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea. 3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. 4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale. 5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono». «Art. 21. (Esecuzione del sequestro) . — 1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria , eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza , ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario. 2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo

privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica. 3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.». «Art. 22. (Provvedimenti d'urgenza). — 1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. 2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei trenta giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca. 2 -bis . Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2.». «Art. 23. (Procedimento applicativo). — 1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I. 2 . I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio. 3 . All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari. 4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro.». «Art. 24. (Confisca) . — 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34 -bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. 1 -bis . Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca. 2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricasazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10 -sexies , 10 -septies e 10 -octies dell'articolo 7. 2 -bis . Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni. 3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.».

Note all'art. 6: — Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 27. (Comunicazioni e impugnazioni) . — 1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. 2 . Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce. 3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento



che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede. 3 -bis . I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva. 4 . In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia. 5 . Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a fini fiscali. 6 . In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2. 6 -bis . Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2 -bis e 3 -bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.».

Note all'art. 7: — Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 28. (Revocazione della confisca) . — 1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato. 2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura. 3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. 4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.».

Note all'art. 8: — Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 30. (Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali). — 1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall'articolo 104 -bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione. 3 . Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale. 4 . Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21. 5 . Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.».

Note all'art. 9: — Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 31. (Cauzione. Garanzie reali) . — 1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. 2 . Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1. 3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili. 4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale

dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia. 5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.».

Note all'art. 13: — Si riporta il testo degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 35. (Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario) . — 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. 2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia. 2 -bis . L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. 2 -ter . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 -bis , comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2 -bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113 -bis . In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9. 3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato. 4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9 -bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono. 5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. 6 . L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. 7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia. 8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43. 9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.».

«Art. 36. (Relazione dell'amministratore giudiziario) . — 1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene: a)

l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso; c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati; d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili; e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41.

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.».

«Art. 37. (Compiti dell'amministratore giudiziario) . — 1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro. 2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro. 3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. 4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato. 5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.».

«Art. 38. (Compiti dell'Agenzia) . — 1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. 2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3 -ter , e 41, comma 2 -ter . La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. 4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione. 5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. 6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia. 7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.».

«Art. 39. (Assistenza legale alla procedura) . — 1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. 1 -bis . A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio,

l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.». Note all'art. 14: — Si riporta il testo degli articoli 40 e 41 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 40. (Gestione dei beni sequestrati) . — 1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112. 2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. 2 -bis . Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3 -ter , primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitiva. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. 3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 3 -bis . L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3 -ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 3 -ter . L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c) , con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 -bis del presente articolo. 3 -quater . In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. 4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. 5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione. 5 -bis . I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) . 5 -ter . Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione. 5 -quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5 -ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive. 5 -quinqies . Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5 -ter , dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.». «Art. 41. (Gestione delle aziende sequestrate) . — 1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente: a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1; b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività; c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere

corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41 -bis del presente decreto; d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa. 1 -bis . Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo. 1 -ter . Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario. 1 -quater . L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate. 1 -quinqies . In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1 -sexies , le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati. 1 -sexies . Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. 1 -septies . Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. 1 -octies . Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545 -duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 -bis , commi quarto, quinto e sesto, e 2482 -ter del codice civile. 2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia. 2 -bis . L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2 -ter , primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 2 -ter . L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c) , alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a) , o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41 -quater . Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8 -ter , l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa. 3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili. 4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto. 5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. 6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro. 6 -bis . Con decreto del Ministro della giustizia,

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali.».

Note all'art. 15: — Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente legge: «Art. 23. (Fondo per la crescita sostenibile) . — 1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese. 2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità: a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. c -bis ) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1°(gradi) luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 3 -bis . Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti. 4 . Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo. 5. 6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 7 . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo. 8 . Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2. 1. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Note all'art. 17: — Si riporta il testo degli articoli 43 e 44 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 43. (Rendiconto di gestione) . — 1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5. 2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche. 3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia. 4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero. 5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione. 5 -bis . L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione.». «Art. 44. (Gestione dei beni confiscati) . — 1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d) . Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.». Note all'art. 18: — Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 48 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 46. (Restituzione per equivalente) . — 1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a) , b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali. 2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico: a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto; b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.». «Art. 47. (Procedimento di destinazione). — 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima. 2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.». «Art. 48. (Destinazione dei beni e delle somme) . — 1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili

e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti; c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell’Agenzia. 1 -bis. L’Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati. 3. I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche; c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L’elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell’ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto all’assegnazione o all’utilizzazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l’assegnazione e l’utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall’utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell’Agenzia e dell’ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l’ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto; c -bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall’Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell’Agenzia; d) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia. 5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, e dell’avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell’Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano all’Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell’investimento nel settore



immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita. 6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5. 7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni. 7 -bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione. 8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative: a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia; c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b). 8 -bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia. 8 -ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati. 9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica. 11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione

privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. 1 2. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c) . 12 -bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico. 13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. 1 4. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. 1 5. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. 15 -bis . L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata. 15 -ter . Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l’intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.».

Note all’art. 19: — Si riporta il testo dell’articolo 51 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 51. (Regime-fiscale e degli oneri economici) . — 1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro. 2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall’amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d’imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3 . In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l’Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare. 3 -bis . Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all’estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell’articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. 3 -ter . Qualora sussista un interesse di natura generale, l’Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.».

Note all’art. 20: — Si riporta il testo degli articoli 52, 55 e 56 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 52. (Diritti dei terzi) . — 1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. 2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all’articolo 37, comma 5.

2 -bis . Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d’Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO). 3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti,

dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. 3 -bis . Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. 5 . Ai titolari dei diritti di cui a l comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 6 . Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia. 7 . In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416 -bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo. 8 . Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 9 . Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.». «Art. 55. (Azioni esecutive) . — 1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. 2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. 3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. 4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.». «Art. 56. (Rapporti pendenti) . — 1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1 -bis e 1 -ter , e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso. 2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto. 3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1. 4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. 5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645 -bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775 -bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.». Note all'art. 21: — Si riporta il testo degli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 57. (Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti) . — 1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54 -bis , l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. 2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. 3. Il giudice

delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.». «Art. 58. (Domanda del creditore) . — 1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito. 2. La domanda di cui al comma 1 contiene: a) le generalità del creditore; b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi; d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale. 3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria. 4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni. 5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59. 5 -bis . L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda. 5 -ter . L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza.». «Art. 59. (Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo) . — 1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione. 2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti. 3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax. 4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario. 5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata. 6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54 -bis . 7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati. 8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile. 9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione. 10. (abrogato). ». «Art. 60. (Liquidazione dei beni) . — 1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca . 2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti. 3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo. 4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto. 5. (abrogato) .». «Art. 61. (Progetto e piano di pagamento dei crediti) . — 1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore . 2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine: 1) pagamento dei crediti prededucibili; 2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia. 3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42. 4. L'Agenzia,

predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori. 5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati. 6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento. 7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702 -bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione. 8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53. 9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. 10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorare secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.».

Note all'art. 22: — Si riporta il testo degli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 63. (Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro) . — 1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca. 2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. 3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385. 4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti. 5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b) , c) e d) e comma 3 del presente decreto. 6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario. 8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace. 8 -bis . L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 -bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) , del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48.».

«Art. 64. (Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) . — 1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario. 2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti. 3. (abrogato) . 4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio. 5. (abrogato) . 6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61. 7. Se il sequestro o la confisca di

prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione. 9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso. 10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9. 11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.».

Note all'art. 23: — Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 71. (Circostanza aggravante) . — 1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinqües , 314, 316, 316 -bis , 316 -ter , 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322, 322-bis , 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 424, 435, 513 -bis , 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640 -bis , 648 -bis , 648 -ter, del codice penale, nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 -sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. 2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.».

Note all'art. 24: — Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 76. (Altre sanzioni penali). — 1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto. 3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio. 4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. 5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo. 6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 -bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione. 7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità. 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. 9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.».

Note all'art. 25: — Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 83. (Ambito di applicazione della documentazione antimafia). — 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati

dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale». 3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67; c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale; e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro. 3 -bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.».

Note all'art. 26: — Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 84. (Definizioni). — 1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. 2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. 3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4. 4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353 -bis, 603-bis, 629, 640 -bis, 644, 648 -bis, 648 -ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12 -quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste; d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto precedente ai sensi della lettera d); f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 4 -bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.».

Note all'art. 27: — Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato dalla presente legge: «Art. 85. (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia). — 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615 -ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2 -bis . Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2 -ter . Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2 -quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater ».

Note all'art. 28: — Si riporta il testo dell'articolo 91 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 91. (Informazione antimafia) . — 1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 1 -bis . L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei. 2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. 4 . L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare: a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo; b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione; c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione; d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85; e) . 5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. 6 . Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8 -bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva. 7 . Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono



individuare le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67. 7 -bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento; d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5 -ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; i) al Ministero dello sviluppo economico; l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».

Note all'art. 30: — Si riporta il testo dell'articolo 640 -bis del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 640 -bis . (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). — La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.» — Si riporta il testo dell'articolo 140 -bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dalla presente legge: «Art. 104 -bis . (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). — 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni . Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente. 1 -bis . Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 1 -ter . I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.» — Si riporta il testo dell'articolo 25 -duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla presente legge: «Art. 25 -duodecies . (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) . — 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 -bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1 -bis . In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 -bis e 3 -ter , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1 -ter . In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1 -quater . Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 -bis e 1 -ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.».

Note all'art. 31: — Si riporta il testo dell'articolo 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), come modificato dalla presente legge: «Art. 12 -sexies . (Ipotesi particolari di confisca) . — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 -bis , del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 -bis , 316 -ter , 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 322, 322 -bis , 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517 -ter e 517 -quater , nonché dagli articoli 452 -quater , 452 -octies , primo comma, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , primo e secondo comma, 600 -quater .1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 -quinquies , 603 -bis , 629, 644, 644 -bis , 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 -bis , 648 -ter e 648 -ter .1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12 -quinquies , comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. 2. (abrogato) . 2 -bis . (abrogato) . 2 -ter . Nei casi previsti dal comma 1 , quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2 -quater . (abrogato) . 3. (abrogato) . 4. (abrogato) . 4 -bis . Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2 -ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis , del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4 -ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. 4 -quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4 -ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato. 4 -quinqies . Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo. 4 -sexies . Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 -ter , dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. 4 -septies . Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2 -ter , si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. 4 -octies . In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. 4 -novies . L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.».

Note all'art. 32: — Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso), come modificato dalla presente legge: «Art. 4. (Accesso al Fondo) . — 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati : a) del delitto di cui all'articolo 416 -bis del codice penale; b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 -bis ; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. 1 -bis . Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali. 2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo. 2 -bis . Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali. 2 -ter . Gli enti di cui ai commi 1 -bis e 2 -bis , ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso

delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate: a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata; b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1 -bis e 2 -bis ; c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge; d) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4 -bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.». Note all'art. 33: — Si riporta il testo dell'articolo 7 -bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 -bis . (Tabelle degli uffici giudicanti) . — 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47 -bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47 -ter, terzo comma, 47 -quater , secondo comma, e 50 -bis , il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. 2 . Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. 2 -bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento. 2 -ter . Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima. [2 -quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. ] 2 -quinquies . Le disposizioni dei commi 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2 -sexies . Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze. 3 . Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 3 -bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. 3 -ter . Il Consiglio superiore della magistratura

individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. 3 -quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri: a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti; c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario. 3 -quinqües. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 3 -sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3 -bis, si osservano le procedure previste dal comma 2.». Note all'art. 34: — Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo 14. — Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1911, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa): «Art. 7. — 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 -bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.». — Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale): «Art. 2. (Norme in materia di appalti pubblici). — 1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento. 1 -bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. 3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"». — Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): «Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6 -quater e 6 -quinqües del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6 -quinqües del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità; b -bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 3 -bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 -quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo. 4 . Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20. 4 -bis . Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziare, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b) , del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalla seguente: «sentita»; b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dal comma 12 -bis ,"; c) dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12 -bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». 4 -ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b) , del presente articolo. 4 -quater . All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77 -bis , comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77 -bis è a carico del piano di rientro». 4 -quinqies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4 -quater del presente articolo. 4 -sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 -bis. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo». 4 -septies . All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 4 -octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».”.

Note all'art. 35: — Per il testo dell'articolo 7 -bis del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), si veda nelle note all'articolo 33. — Per il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo 14. — Si riporta il testo dell'articolo 112 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: «Art. 112. (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia) . — 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo. 2 . L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione. 3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali

casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. 4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo: a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; d) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b); e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge; i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto; l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; m) adotta un regolamento di organizzazione interna. 5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria. 6. Il collegio dei revisori provvede: a) al riscontro degli atti di gestione; b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.»

Note all'art. 36: — Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo 2. — Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo 1. — Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo 5.

Note all'art. 37: — Si riporta il testo dei commi da 194 a 206 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013): «Art. 1. 1. – 193. ( omissis ). 1 94. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive. 1 95. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata. 196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204. 1 97. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto. 198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a) . 1 99. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca. 200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia. 201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. 2 02. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti. 203. terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo. 204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine. 206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet: a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a) ; c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. 207. – 561. ( omissis ).».

— Si riporta il testo dell'articolo 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa): «Art. 12 -sexies . (Ipotesi particolari di confisca). — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 -bis , 316 -ter , 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 322, 322 -bis , 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517 -ter e 517 -quater , 416 -bis , 452 -quater , 452 -octies , primo comma, 600, 600 -bis, primo comma, 600 -ter, primo e secondo comma , 600 -quater .1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 -quinqies , 601, 602, 603 -bis , 629, 630, 644, 644 -bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis , 648 -ter , 648 -ter. 1 del codice penale, nonché dall' articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'art. 12 -quinqies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617 -quinqies , 617 -sexies , 635 -bis , 635 -ter , 635 -quater , 635 -quinqies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. 2 . Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416 -bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 2 -bis . In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 -bis , 316 -ter, 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 322, 322 -bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2 -novies , 2 -decies e 2 -undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2 -ter . Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2 -quater . Le disposizioni del comma 2 -bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 -bis e 648 -ter del codice penale, nonché dall'articolo 12 -quinqies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata

una misura di prevenzione. 4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. 4 -bis . Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis , del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4 -ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. 4 -quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4 -ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.». — Si riporta il testo dell'articolo 335 del codice di procedura penale: «Art. 335. (Registro delle notizie di reato). — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. 2 . Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3 . Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) , le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3 -bis . Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3 -ter . Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». — Si riporta il testo dell'articolo 666 del codice di procedura penale: «Art. 666. (Procedimento di esecuzione) . — 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 3 . Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4 . L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5 . Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 7 . Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. 8 . Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 9 . Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.». Note all'art. 38: — Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario): «Art. 2. (Fondo unico giustizia). — 1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23. 2 . Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi: a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23; b) di cui all'articolo 262, comma 3 -bis , del codice di procedura penale; c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive



modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; c -bis ) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia; c -ter ) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 3 . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo [www.equitaliagiustizia.it](http://www.equitaliagiustizia.it), le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data. 3 -bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. 4. Sono altresì intestati "Fondo unico giustizia" tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3 -bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23. 5 . Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime. 6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate "Fondo unico giustizia". Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. 6 -bis . Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutarie, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio. 7 . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione: a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) , della legge 23 febbraio

1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; c) all'entrata del bilancio dello Stato. 7 -bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia. 7 -ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c -bis ) e c -ter ), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. 7 -quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici. 8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. 9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3 -bis dell'articolo 262» sono soppresse. 10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.».

## **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE –**

**PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2017**. Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su: «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (BUR n. 260 del 7.11.17)

### **I. Indicazioni di carattere generale.**

#### **1. Ambito di applicazione.**

1. L'art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell'art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

Dette stazioni appaltanti sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute.

#### **2. Nomina del responsabile del procedimento.**

2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

2.2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del Codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

2.3. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 -bis del decreto legislativo n. 165/2001, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa

responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice).

Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione.

2.4. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.

Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l'art. 31, comma 6, del Codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.

Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice.

Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 -bis del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Compiti del RUP in generale.

3.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori.

4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell'appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 11, del Codice.

b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:

1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

2. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;

3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di:

1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione

dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

4.4. Le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui all'art. 31, comma 9, del Codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici. Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare. Per appalti particolarmente complessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche adeguata formazione in materia di project management.

5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento.

5.1. Indicazioni generali

5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all'art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell'art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

5.1.2. Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) del Codice.

5.1.3. Nella fase di programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell'avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

5.1.4. Il responsabile del procedimento:

- a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all'art. 23, comma 1, del Codice;
- b) promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
- d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l'eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:
  1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
  2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
  3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
  4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;
  6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
  7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
  8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

- e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg) -quater , del Codice e del capitolato prestazionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg) -decies ;
- f) per la progettazione dei lavori di cui all'art. 23, comma 2, del Codice verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;
- g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
- h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- i) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- j) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- k) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9 del Codice;
- l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;
- m) al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 51 del Codice per la suddivisione dell'appalto in lotti, accerta e attesta: 1. l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 2. la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
- n) propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all'aggiudicazione;
- o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l'innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- p) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all'A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell'art. 77, comma 3 del Codice;
- q) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice;

r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;

s) provvede all'acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG secondo le indicazioni fornite dall'Autorità.

t) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 213, comma 3, del Codice;

u) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.;

Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.

### 5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP

Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

### 5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse

Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex art. 77 del Codice.

Nella fase dell'affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.

## 6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione.

Il responsabile del procedimento:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

d) svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

- e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
- f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- h) accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
- i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
- j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;
- k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art. 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;
- l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del Codice;
- o) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 208, comma 3 del Codice;



- r) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall'art. 113 -bis del Codice e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro trenta giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;
- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113 -bis , comma 3, del Codice;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
- v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice;
- w) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:
  1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
  2. la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;
  3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrari o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte VI del Codice;
- x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'A.N.AC;
- y) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 213, comma 3, del Codice.

Nella fase dell'esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

7 . Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.

7.1. Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:
 

- a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

7.2. Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui all'art. 31, comma 9, del Codice organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza internazionali e nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

7.3. Nello specifico:

- a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso, alternativamente, di:
  1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
  2. laurea triennale ed

esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture; 3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

b) Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. 4. Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l'abilitazione all'esercizio della professione. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management ai sensi di quanto previsto al punto 4.3. Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare complessità il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, anche un'adeguata formazione in materia di project management.

8 . Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.

8.1 . Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

- a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi: 1 . predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera a) Codice; 2 . procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto; 3. monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento; 4. esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al punto 9.1;
- c) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all'art. 31, comma 3, del Codice: 1. predisporre o coordina la progettazione di cui all'art. 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; 2. coordina o cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- d) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) svolge o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa nel rispetto di quanto indicato al punto 5.2;
- f) svolge la verifica di congruità delle offerte nel rispetto di quanto indicato al punto 5.3;
- g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili

anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

h) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;

i) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

j) svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;

k) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.AC. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

l) trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità: 1. copia degli atti di gara; 2. copia del contratto; 3. documenti contabili; 4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata; 5. certificati delle eventuali prove effettuate;

m) rilascia l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell'esecuzione qualora nominato;

n) predisporre, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

8.2. Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2 e 5.3. Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

9.1. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: a . titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta; b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento; c . specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lettera d) del Codice. Restano fermi il disposto dell'art. 26, comma 7, del Codice, e l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.

10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell'esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente documento.

11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati.

11.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori: a) nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto. Il RUP individuato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di: 1. programmazione dei fabbisogni; 2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; 3. esecuzione contrattuale; 4. verifica della conformità delle prestazioni. I requisiti del RUP individuato dalla stazione appaltante sono fissati ai sensi della parte II. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di: 1. programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere; 2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere; 3. affidamento; 4. esecuzione per quanto di competenza. b) nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti; c) in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi; d) nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 10 del Codice. In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.

12. Entrata in vigore.

12.1 Le presenti Linee guida aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2017

Il Presidente: CANTONE

Approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza dell'11 ottobre 2017 con deliberazione n. 1007. Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2017.

Il Segretario: ESPOSITO

**PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2017 .** Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». (GU n. 260 d4l 7.11.17)

**PREMESSA.**

L'art. 80, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che l'ANAC, con proprie linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, possa precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione in esame e individuare quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione. Sulla base di tale previsione, l'Autorità ha predisposto le linee guida recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice». Al fine di pervenire all'individuazione dei mezzi di prova adeguati, l'Autorità intende fornire indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate in via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza. Ciò nell'ottica di assicurare l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici. Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle presenti Linee guida non dà luogo all'esclusione automatica del concorrente, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nel presente documento. Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.

**I. Ambito di applicazione**

1.1. L'art. 80 del codice e, segnatamente, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lettera c) si applica agli appalti e alle concessioni nei settori ordinari sia sopra che sotto soglia (art. 36, comma 5) e, ai sensi dell'art. 136 del Codice, ai settori speciali quando l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice.

1.2. Se l'ente aggiudicatore non è un'amministrazione aggiudicatrice, le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti in un sistema di qualificazione o che richiedono di partecipare alle procedure di selezione possono includere i motivi di esclusione di cui all'art. 80, alle condizioni stabilite nel richiamato art. 136.

1.3. I motivi di esclusione individuati dall'art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo, comma 5, lettera c) sono presi in considerazione anche: a) ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84, comma 4); b) ai fini dell'affidamento dei contratti ai subappaltatori e della relativa stipula (art. 80, comma 14); c) in relazione all'impresa ausiliaria nei casi di avvalimento (art. 89, comma 3); d) ai fini della partecipazione alle gare del contraente generale (art. 198).

1.4. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lettera c) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, se verificatesi nel periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11).

**II. Ambito oggettivo 2**

2.1. Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità

del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito.

2.2. In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 80 del codice: a. abusivo esercizio di una professione; b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c. reati tributari ex decreto legislativo n. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e. reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001. Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli articoli 353, 353 -bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera b) del codice.

2.2.1. Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto

2.2.1.1. Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio; b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli articoli 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.

2.2.1.2. Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

2.2.1.3. In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo: 1. l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; 2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto; 3. l'adozione di comportamenti scorretti; 4. il ritardo nell'adempimento; 5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione; 6. l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa; 7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 decreto legislativo n. 163/2006); 8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 106 del codice, o della previgente disciplina (art. 132 decreto legislativo n. 163/2006). Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli articoli 355 e 356 c.p. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lettera c). I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lettera a) del codice.

2.2.2. Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara

2.2.2.1. Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi

personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente.

2.1.2.2. Rilevano, a titolo esemplificativo: 1. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine: 1.1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione; 1.2. all'adozione di provvedimenti di esclusione; 1.3. all'attribuzione dei punteggi; 2. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio» i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine: 2.1. al nominativo degli altri concorrenti; 2.2. al contenuto delle offerte presentate. Acquista, inoltre, rilevanza, al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

2.1.2.3. Quanto alle ipotesi legali del «fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione» e dell'«omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione», rilevano i comportamenti che integrino i presupposti di cui al punto 2.1 posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare, nell'amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Fermo restando che in caso di presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto si applica l'art. 80, comma 1, lettera f -bis ) del codice, rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo: 1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara; 2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione; 3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa.

2.1.2.4. Assumono rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del Codice.

2.1.2.5. Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli articoli 353, 353 -bis e 354 del c.p. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati. I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lettera

a) del codice.

2.2.3. Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico

2.2.3.1. Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente: 1. i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; 2. i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione

o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

### III. Ambito soggettivo

3.1. I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice. A i fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice in capo: - all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica; - ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche; - al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice.

### IV. I mezzi di prova adeguati

4.1. Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice: a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del codice; b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto non contestati in giudizio o confermati con sentenza esecutiva all'esito di un giudizio e i provvedimenti di escussione delle garanzie; c. i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto; d. i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e gli altri provvedimenti idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati. L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del codice.

4.2. La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lettera f -bis ) del codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del codice: a) la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lettera c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice; b) la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli articoli 353, 353 -bis , 354, 355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza. La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli articoli 353, 353 -bis , 354, 355 e 356 c.p. oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso. La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

4.3. Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno Stato membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o richiesta dei certificati equivalenti, contemplati dal sistema e-certis. Gli operatori non appartenenti a Stati membri devono produrre, su richiesta della stazione appaltante, la certificazione corrispondente o, in assenza, una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del codice non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti. Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice



i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti. L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

#### V. Rilevanza temporale

5.1. La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lettera c) dell'art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto individuata ai sensi delle presenti linee guida, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna. Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell'avviso o del bando e l'aggiudicazione.

#### VI. I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali

6.1. L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

6.2. La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; 2. l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 3. l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

6.3. Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.

6.4. La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

6.5. Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.4.

6.6. Gli organismi di attestazione, ai fini delle valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera a) del codice, accertano, mediante consultazione del casellario informatico, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all'impresa e valutano l'idoneità delle condotte ad incidere sull'integrità e/o sulla moralità della stessa in relazione alla qualificazione richiesta. Valutano, altresì, l'idoneità delle misure di self-cleaning eventualmente adottate dall'impresa a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante l'esistenza di una pertinente causa ostativa.

#### VII. Le misure di self-cleaning

7.1. Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

7.2. L'adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con

la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

7.3. Possono essere considerati idonei a evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito: 1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative; 2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale; 3. la rinnovazione degli organi societari; 4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento; 5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

7.4. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l'operatore economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata.

7.5. La stazione appaltante valuta con massimo rigore le misure di self-cleaning adottate nell'ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l'Amministrazione.

VIII. Entrata in vigore 8

.1. Le presenti Linee guida, aggiornate al decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2017

Il Presidente: CANTONE Approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza dell'11 ottobre 2017 con deliberazione n. 1008.

Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2017. Il Segretario: ESPOSITO

## ENTI LOCALI

### **LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158**

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. (GU n. 256 del 2.11.17)

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
- e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
- g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
- h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , f) o g) ; in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
- i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
- l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
- m) comuni istituiti a seguito di fusione;
- n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3 . Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.

5 . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.

6. L'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e) , sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

7 . Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 2. Attività e servizi

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

#### Art. 3. Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:

- a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;

- e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;
- f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;
- h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

- a) tempi di realizzazione degli interventi;
- b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
- c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
- d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
- e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
- f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

5. Il Piano di cui al comma 2 è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.

8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4. Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi**

1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio

inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2 e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome. 5. I livelli qualitativi degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.

Art. 5. Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

- a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
- b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

Art. 6. Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabiliate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la società Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 7. Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni

per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

Art. 8. Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.

2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 9. Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti

1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del servizio postale universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. I piccoli comuni possono altresì:

- a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;
- b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

Art. 10. Diffusione della stampa quotidiana

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.

Art. 11. Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:

a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

Art. 12. Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile  
1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge.



3 . Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) , della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.

4 . È fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 13. Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane  
1. I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

2 . Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

Art. 14. Iniziative per la promozione cinematografica

1 . Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

Art. 15. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.

2 . Il Piano di cui al comma 1 è predisposto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3 . Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonché al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

**AVVERTENZA:** Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).

Note all'art. 1: — Il testo dell'art. 3 della Costituzione è il seguente: «Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.». — Il testo dell'art. 44 della Costituzione, è il seguente: «Art. 44. — Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.». — L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. — Il testo dell'art. 119 della Costituzione, è il seguente: «Art. 119. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.». — Il testo del Trattato sull'Unione europea è pubblicato nella G.U.C.E. n. C 191 del 29 luglio 1992. — Il testo dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. n. C 59 del 7 giugno 2016. — Il comma 28 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), è il seguente:

«Art. 14. — Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali. ( Omissis ). 2 8. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l) . Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. ( Omissis ).». — Il comma 13 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), è il seguente: «13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di

rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.». — Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente: « Art. 8. — Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1 . La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2 . La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4 . La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2: — Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è il seguente: «Art. 15. — Convenzioni con le pubbliche amministrazioni 1 . Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».

Note all'art. 3: — Il comma 640 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), è il seguente: « 640. — Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovie del Garda, ciclovie Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovie Sardegna, ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovie Tirrenica e ciclovie Adriatica, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.» — Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4: — Il testo dell'art. 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), è il seguente: «Art. 72 ( Strategia nazionale delle Green community ). — 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community. 2 . La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi: a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno; b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali; e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna

moderna; f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti; g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); h) integrazione dei servizi di mobilità; i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti. 3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Note all'art. 6: — Il testo dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è il seguente: «Art. 135 ( Pianificazione paesaggistica ) . — 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b) , c) e d) , nelle forme previste dal medesimo art. 143. 2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.»

Note all'art. 7: — Il testo dell'art. 8 della Costituzione è il seguente: «Art. 8. — Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.»

Note all'art. 8: — Il comma 2, lettera g) , dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), è il seguente: «Art. 26 ( Disposizioni in materia di innovazione tecnologica ) — ( Omissis ) . 2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie: ( Omissis ) . g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori; ( Omissis ) .».

Note all'art. 9: — Il comma 1 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente: «Art. 40 ( Interventi nel settore postale ) . — 1. La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione. La società Poste italiane Spa è altresì autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelievo di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire convenzionalmente. ( Omissis ) .».

Note all'art. 11: — Il testo dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 31 del 1° febbraio 2002. — Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca: «Codice dei contratti pubblici».

Note all'art. 12: — Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è il seguente:

«Art. 4 ( Esercizio dell'attività di vendita ) . — 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 4 -bis. La vendita diretta mediante il commercio

elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, 8 -bis. In conformità a quanto previsto dall'art. 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. 8 -ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.».

Note all'art. 13: — Per il testo dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si veda nelle note all'art. 1. Note all'art. 15: — Per il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si veda nelle note all'art. 1. — Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 1. — Il testo dell'art. 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il seguente: «Art. 201 ( Strumenti di pianificazione e programmazione ). — 1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale: a) piano generale dei trasporti e della logistica; b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. 2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti. 3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Il DPP è redatto ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti. 5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP. 6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione è allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità. 7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente. 8. 9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con competenti organi dell'Unione europea. 10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP

precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.».

## PERSONE CON DISABILITA'

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Comunicato relativo ai decreti 11 luglio 2017 e 3 agosto 2017 sull'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. (GU n. 259 del 6.11.17)

Si comunica ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, che sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) i sottoindicati provvedimenti: il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 luglio, recante la ricostituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, registrato presso la Corte dei conti in data 8 settembre 2017, foglio 1974; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2017, recante la sostituzione del rappresentante Coordown in seno all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

## POLITICA

**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici Statuto del partito politico «Rifondazione Comunista - Sinistra Europea» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.** (GU n. 263 del 10.11.17 s.o.)

Statuto della «Federazione dei Verdi» iscritta nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13

Statuto del partito politico «Alternativa Popolare» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Statuto dell'associazione - Movimento politico «Scelta Civica» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Statuto del movimento politico «Forza Italia» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

### **LEGGE 3 novembre 2017 , n. 165 .**

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. (GU n. 264 dell'11.11.17)

Art. 1. Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto

del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente: «Art. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico. 3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. 4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83 -bis , alle liste e alle coalizioni di liste».

2. Il comma 1 -bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali»; b) il comma 3 è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali».

5. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da: «il proprio statuto» fino a: «n. 13, e» sono soppresse; dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono aggiunte le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»; b) al secondo periodo, dopo la parola: «organizzato» sono aggiunte le seguenti: «nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni».

7. L'articolo 14 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 14 -bis. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche. 2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le

relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione. 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. 4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma. 5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso»; b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma».

9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».

10. All'articolo 18 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14 -bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinomiale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14 -bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine



alternato di genere»; e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6 -bis )».

11. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Art. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità. 2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità. 3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità. 4 . Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque. 5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominali o uninominale del territorio nazionale. 6 . Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».

12. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali» e la parola: «presentate» è sostituita dalla seguente: «presentati»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti».

13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».

14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: «1 -bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma; 1 -ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14 -bis »; b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse; c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»; d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»; e) al numero 6 -bis ), alinea: 1 ) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»; 2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18 -bis , comma 3.1, e 19».

15. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

16. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18 -bis , comma 1 -bis , ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui

all'articolo 18 -bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».

17. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».

18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A -bis e A -ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. 2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. 3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. 4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24. 5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”. 6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».

19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e» sono inserite le seguenti: «, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode,»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»; c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale»; d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna».

20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 59. — 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».

21. All'articolo 59 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio

uninomiale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinomiale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»; b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»; 2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»; 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste»; b) al comma 3 -bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «8 -bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale».

23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».

24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».

25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età; c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18 -bis, comma 1 -bis; d) determina la cifra elettorale di collegio plurinomiale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista; e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinomiale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla

divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa; g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento; h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento; i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e) ; d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c) ; e) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77; 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77; f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e) . A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f) . Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f) . In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella

medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h) . Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g) . Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g) . In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 3 . Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

27. All'articolo 83 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede

all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. 2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. 3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h) . Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h) . 4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. 5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinomiale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste

facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente. 6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede con le modalità previste dal comma 4. 7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5. 8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. 9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

29. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinomiale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e)»; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 -bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinomiale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione»; b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «, 4 e 5»; c) al comma 3, le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale»; d) il comma 3 -bis è abrogato.

31. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

32. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, i numeri 1 -bis ) e 2 -bis ) sono abrogati; b) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70»; c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale».

33. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Art. 93. — 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale. 2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. 3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età».

34. Gli articoli 93 -bis, 93 -ter e 93 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.



35. Le tabelle A, A -bis e A -ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A -bis e A -ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

Art. 2. Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi. 2 -bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17. 2 -ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 -bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»; b) il comma 3 è abrogato; c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. 4 -bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste

della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. 3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59 -bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

6. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti: «Art. 16. — 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati; b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età; c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18 -bis, comma 1 -bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista; e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa; g)

determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento; h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento; i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste; l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione. «Art. 16 -bis . — 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste; c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16; d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c) ; e) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16; 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16; f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e) , numeri 1) e 2)».

8 . L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: « Art. 17. — 1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale

centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16 -bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16 -bis, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni: a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16 -bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato

luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

9. L'articolo 17 -bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 17 -bis. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. 2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7. 3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 19. — 1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21 -ter. 2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

11. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è abrogata.

13. L'articolo 21 -bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato. 14. All'articolo 21 -ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è abrogato. 15. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 4 alla presente legge.

Art. 3. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica; b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a) , sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del

numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinomiale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinomiale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione; c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto; d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993; e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica; b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinomiale; c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto; d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economicosociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun

collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

#### Art. 4. Elezioni trasparenti

1. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile: a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge; c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14 -bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. 2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio. A rt. 5. Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica. A rt. 6. Disposizioni transitorie. Entrata in vigore 1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,» e le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2017».

2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4 -bis , comma 2, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale»; b) all'articolo 8: 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4 -bis . Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero».

3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 18 -bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà.

4 . Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.

5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, entro quarantotto ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali.

6. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «i sindaci, gli assessori comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».

7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

**NB**

**PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

**NOTE**

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione



delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1: — Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 11, 14, 16, 17, 18 -bis , 20, 21, 22, 24, 30, 58, 59 -bis, 68, 70, 71, 83 -bis, 85, 86 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139, Supplemento Ordinario del 3-6-1957, come modificato dalla presente legge:

« Art. 2. — 1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. 1 -bis - ( abrogato )». «Art. 3. — 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi. 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali . 3. — ( abrogato )». «Art. 4. 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale ». «Art. 11. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi. ( abrogato ).» «Art. 14. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali . All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. A i fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.» «Art. 16. — Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.» « Art. 17. — All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la

designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione. 2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.» «Art. 18 -bis . — 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominali o, in caso di collegio plurinominali compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 1 -bis . Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14 bis , queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominali in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14 -bis , comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. 2 -bis . I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominali, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato . 3 . In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominali; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere . 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6 -bis ). 3 -bis . Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.» «Art. 20. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati , per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. I insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve

essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25. Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti. » « Art. 21. — La Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione. » « Art. 22. — L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 1 -bis ) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma; 1 -ter ) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14 -bis ; 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18 -bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18 -bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma; 4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione; 6 -bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18 -bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18 -bis, comma 3 -bis ; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a) , non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18 -bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18 bis, comma 3 -bis ; 6 -ter ) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18 -bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18 -bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18 -bis, comma 3 -bis ; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a) , non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18 -bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18 bis, comma 3 -bis . I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova mente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito. Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione. » « Art. 24. — L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1) 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18- bis, comma 1- bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18- bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio ; 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa

delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); 5 ) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproduttori i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.» «Art. 30. — 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51; 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 5) i verbali di nomina degli scrutatori; 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32; 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autentiche da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.» «Art. 58. — Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. 3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna. 4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata. 5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.» «Art. 59 -bis . — 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinomiale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. 4. — ( abrogato ). 5. — ( abrogato ). 6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.» «Art. 68. — 1. 2. 3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste. 3 -bis . Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. 5. 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed esplicita attestazione nei verbali. 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale. 8 -bis . Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto

trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.» «Art. 70. — Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.» «Art. 71. — Il presidente, udito il parere degli scrutatori: 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti; 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.» «Art. 83 -bis — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie. 2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.» «Art. 85. — 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e) . 1-bis . Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.» «Art. 86. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione. 2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5 . 3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive. 3 -bis — ( abrogato ). 4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21 -ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.» «Art. 92. — L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti: 1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato; 1 -bis ) ( abrogato ). 2 ) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà; 2 -bis ) ( abrogato ). 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70; L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.»

Note all'art. 2: — Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 9, e 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302, Supplemento ordinario del 27 dicembre 1993, n. 119, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. — 1. Il Senato della

Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. 2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi. 2 -bis . Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17. 2 -ter . Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali. 3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. 4 . La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.» «Art. 2. — (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1) . 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali.» «Art. 9. — (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera c) ; legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3, e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1). 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 -bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 3. ( abrogato). 4. In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinomiale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. 4 -bis . Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18 -bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.» « Art. 11. — (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f) ; legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 70, art. 2) . — 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: a ) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; b ) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate; c ) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 2 ) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le

caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico . 4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. 4 -bis . La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.» La rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è così modificata: «Delle operazioni dell'Ufficio elettorale regionale e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ». — Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 -ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302, Supplemento ordinario del 27 dicembre 1993, come modificato dalla presente legge: «Art. 20. — 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta; b) ( abrogata ); c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni; d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.» «Art. 21 -ter . — 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. 2 . I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. 3 . Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni. 4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni. 5 . Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica. 6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.7. ( abrogato Note all'art. 3: — Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica), abrogato dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302, Supplemento ordinario del 27 dicembre 1993. — Per il testo dell'art. 83 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si veda nelle note all'art. 1. Note all'art. 4: — Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

« Art. 15. — Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.» — Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 533 del 1993: « Art. 8. — 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14 -bis , 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.» Note all'art. 6: — Si riporta il testo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2015, come modificato dalla presente legge: «36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni , per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017 .» — Si riporta il testo, degli articoli 4 -bis e 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 -bis. — 1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo. 2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale . La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnicoorganizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1 -bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1 -bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.»

« Art. 8. — 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni: a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6; b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero ;

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione; d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.»

4 -bis . Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero ». — Per il testo dell'art.18 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 si veda nelle note all'art. 1. — Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 si veda nelle note all'art. 2. — Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 si veda nelle note all'art. 1. — Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990, come modificato dalla presente legge: «Art. 14. — 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali , i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.»



## **COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE**

**DELIBERA 25 ottobre 2017** - Modifiche e integrazioni alla delibera 24 aprile 2008, recante: «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro».(GU n. 259 del 6.11.17)

### **LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE**

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2 del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

Viste le modifiche apportate dall'art. 1, comma 38, lettera a) della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge n. 124/2017), all'art. 8, comma 2 del decreto n. 252/2005;

Vista la propria deliberazione del 24 aprile 2008, avente ad oggetto le «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro»; Rilevata l'esigenza di apportare alle predette direttive gli aggiornamenti che si rendono necessari al fine di tener conto delle modifiche recate dalla legge n. 124/2017 all'art. 8, comma 2 del decreto n. 252/2005;

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la propria deliberazione dell'8 settembre 2011, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP»;

Ritenuta applicabile, la deroga prevista dall'art. 9 del predetto regolamento, essendo le modifiche da apportare alla deliberazione del 24 aprile 2008 necessitate da norme nazionali sopravvenute; Delibera:

Art. 1. Modifiche alla deliberazione del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto le «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro».

1. Alla deliberazione COVIP del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto le «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro» sono apportate le seguenti modifiche: a) nel paragrafo «Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione» il terzo e il quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'art. 2120 del codice civile, ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando ed, eventualmente, alla percentuale di TFR da destinare a previdenza complementare secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 252/2005. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l'intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento, in coerenza con le previsioni dell'art. 8, comma 7, lettera c) , punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.»; b) nel modulo recante «Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto», la nota 1 è sostituita dalla seguente nota: «<sup>1</sup> Scelta consentita solo qualora gli accordi prevedano la devoluzione del TFR ai fondi di carattere collettivo in misura parziale. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l'intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima

iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento.».

Art. 2. Pubblicazione e entrata in vigore

1. La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet della COVIP. 2. La stessa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2017 I I presidente: PADULA

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Approvazione della delibera n. 286 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017.** (GU n. 267 del 15.11.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012227/AVV-L-134 del 23 ottobre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 286, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 18 maggio 2017, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2018.

**Approvazione della delibera n. 287 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017.** (GU n. 267 del 15.11.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012228/AVV-L-135 del 23 ottobre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 287, adottata dal consiglio di Amministrazione della Cassa forense in data 18 maggio 2017, concernente la rivalutazione dei redditi ai sensi del comma 7, dell'art. 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

**Approvazione della delibera n. 288 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017.** (GU n. 267 del 15.11.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012229/AVV-L-136 del 23 ottobre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 288, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 18 maggio 2017, concernente la rivalutazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 5, del Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni: anno 2017 per modello 5/2018.

**Approvazione della delibera n. 289 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017.** (GU n. 267 del 15.11.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012232/AVV-L-137 del 23 ottobre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 289, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 18 maggio 2017, concernente la determinazione del trattamento minimo di pensione per l'anno 2018.

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DECRETO 9 ottobre 2017** . Liquidazione coatta amministrativa della «Costanza - cooperativa sociale ONLUS », in Como e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 257 del 3.11.17)

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Costanza - Cooperativa Sociale Onlus», aderente all'AGCI; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa è riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 977.009,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.365.385,00 ed un patrimonio netto negativo di € -805.948,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 21 febbraio 2017 con la quale l'Associazione comunica che la cooperativa «Costanza - Cooperativa Sociale Onlus» non è più aderente;

Visto l'art. 2545 -terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2013 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545-octiesdecies del Codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

**Art. 1.**

La società cooperativa «Costanza - Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Como (CO) (codice fiscale n. 03030480135) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del Codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore l'avv. Gianluca Sgaravato, nato a Vigasio (Verona) il 9 maggio 1960 (codice fiscale SGRGLC60E09L869K), e domiciliato in Milano (MI), via Hoepli, n. 3.

**Art. 2.**

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDÀ

**DECRETO 12 ottobre 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Diversi con valore - società cooperativa sociale in liquidazione», in Curno e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 257 del 3.11.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Diversi con valore - società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 8.014,00, si riscontra una massa debitoria di € 64.120,00 ed un patrimonio netto negativo di € -56.173,00;

Considerato che in data 23 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diversi con valore - società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Curno (Bergamo) (codice fiscale 03935650162) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Carrara, (codice fiscale CRRLRT61C09A794P) nato a Bergamo il 9 marzo 1961 e ivi domiciliato, via Angelo Maj n. 14/D.

Al rt. 2. C con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 12 ottobre 2017

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto ORSINI

**DECRETO 9 ottobre 2017** . Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale onlus Assistenza Reale», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 264 dell'11.11.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 30 marzo 2016, n. 10/ SGC/2016, con il quale la «Società cooperativa sociale onlus Assistenza Reale» è stata posta in gestione commissariale e l'avv. Gianluca Giorgi ne è stato contestualmente nominato commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il suddetto commissario governativo richiede che la società sopracitata sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa presentata dal commissario governativo che, nell'evidenziare le difficoltà riscontrate nel prendere in consegna la gestione dell'ente, richiede l'ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, anche in considerazione del fatto che l'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2015, ha deliberato di non voler procedere al ripianamento delle perdite, aggravando così lo stato di decozione dell'ente;

Considerato, altresì, che il commissario governativo ha dichiarato di non poter proseguire oltre nell'incarico affidatogli, e che non sussistono i presupposti per la continuità aziendale;

Considerato quanto emerge dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 52.066,00, si riscontra una massa debitoria di € 117.685,00 ed un patrimonio netto negativo di € -65.619,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa sociale onlus Assistenza Reale», con sede in Ferrara (codice fiscale 03318320367) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Balzano (codice fiscale BLZLGU65H13F839R) nato a Napoli il 13 giugno 1965, domiciliato in Modena, viale Reiter n. 108/4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDÀ

3-11-2017

**DECRETO 12 ottobre 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Fab4 - società cooperativa sociale impresa sociale - onlus», in Brescia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 264 dell'11.11.17)

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Fab4 - società cooperativa sociale impresa sociale - onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 21.986,00, si riscontrano debiti a breve di € 22.608,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.044,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione, in data 23 agosto 2017, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 15 settembre 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

**Art. 1.**

La società cooperativa «Fab4 - società cooperativa sociale impresa sociale - onlus», con sede in Brescia (codice fiscale n. 03680400987) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies c.c. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il rag. Franco Picchieri, (codice fiscale PCCFNC55L10B157G) nato a Brescia il 10 luglio 1955, e domiciliato in Bedizzole (Brescia), via 4 Novembre, n. 5/A.

**Art. 2.**

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 12 ottobre 2017 D'ordine del Ministro  
Il Capo di Gabinetto ORSINI

**DECRETO 3 ottobre 2017** .- Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Maderna cooperativa sociale in liquidazione», in Stresa e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 265 del 13.11.17)

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Centro Maderna Cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.993,00, si riscontra una massa debitoria di € 159.166,00 ed un patrimonio netto negativo di € 149.210,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione agli atti;

Visto l'art. 2545 -*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -*sexiesdecies*, 2545 -*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro Maderna Cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Stresa (VB) (codice fiscale 01417540034) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Iaretti, nato a Biella il 30 agosto 1972 (codice fiscale RTTNR72M30A859I) e domiciliato in Gattinara (VC) in corso Garibaldi n. 138.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

*Il Ministro:* CALENDRA

**DECRETO 9 ottobre 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Altro & Oltre - società cooperativa sociale», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 265 del 13.11.17)  
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Altro & Oltre - Società Cooperativa Sociale»;

Considerato quanto emerge da visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, da cui risulta che l'ultimo bilancio depositato è riferito all'esercizio 2012, e

dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 236.162,23, si riscontra una massa debitoria di euro 274.015,51 ed un patrimonio netto negativo di euro 33.508,89;

Considerato che in data 26 settembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2013 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni dei professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies*, 2545 *-septiesdecies*, secondo comma e 2545 *-octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Altro & Oltre - Società Cooperativa Sociale», con sede in Alessandria (codice fiscale 02280380060), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Nada, nato a Torino il 30 dicembre 1962 (codice fiscale NDAFNC62T30L219U), ivi domiciliato in corso Duca degli Abruzzi n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

*Il Ministro:* CALENDRA

**DECRETO 9 ottobre 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Fema società cooperativa sociale in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 265 del 13.11.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Fema Società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge da visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, da cui risulta che l'ultimo bilancio depositato è riferito all'esercizio 2011, e dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della



cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 730.073,00, si riscontra una massa debitoria di € 760.730,00 ed un patrimonio netto negativo di € 30.656,00;

Considerato che in data 13 luglio 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la citata comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa a mezzo pec all'indirizzo depositato in Camera di commercio non è andata a buon fine e che la successiva trasmissione al legale rappresentante della cooperativa è stata restituita al mittente e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, condizione che risulta immutata ad oggi;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2012 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies*, 2545 *-septiesdecies*, secondo comma e 2545 *-octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fema Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Genova (codice fiscale 01779590999) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Giachero, nato a Genova il 21 luglio 1965 (codice fiscale GCHGPP65L21D969F), ivi domiciliato in via A. M. Maragliano n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**DECRETO 27 ottobre 2017** Scioglimento della «CE.CO.M. - Centro Consulenza Meccanizzata società cooperativa sociale», in Palazzo S. Gervasio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 265 del 13.11.17)

**IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI**

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 - *septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative concluse con la proposta di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «CE.CO.M. – Centro Consulenza Meccanizzata società cooperativa sociale»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due ann consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per

l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545 - *septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 - *septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 - *septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CE.CO.M. - Centro Consulenza Meccanizzata società cooperativa sociale» con sede in Palazzo San Gervasio (PZ) (codice fiscale 00881800767), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 - *septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Mazzei, nato a Stigliano (MT) il 17 luglio 1969 (codice fiscale MZZPQL69L17I954F), ivi domiciliato, via Cialdini, n. 76.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

*Il direttore generale:* MOLETI

# PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali ervenuti al 14 NOVEMBRE 2017, arretrati compresi

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### LAZIO

**L.R. 3.11.17, n. 10** - Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche (BUR n. 89 del 7.11.17)

#### Art. 1

**(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale")**

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche. Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle predette leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione."

#### Art. 2

**(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/2005)**

1. All'articolo 2 della l.r. 2/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 5 le parole da: "A questi fini" fino a: "in seno al Consiglio regionale." sono sostituite dalle seguenti: "A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) o d); o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.";

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie."

#### Art. 3

**(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 2/2005)**

1. L'articolo 3 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto, di cui quattro quinti sono eletti con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, e un quinto sono eletti secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

2. In ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.”.

#### **Art. 4**

##### **(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 2/2005)**

1. L'articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi)

1. Il territorio della Regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale.

2. La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

3. La ripartizione dei seggi di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.”.

#### **Art. 5**

##### **(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 2/2005)**

1. L'articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale. Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dagli articoli 19, comma 4, 43 e 44 dello Statuto, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

2. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale.”.

#### **Art. 6**

##### **(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 2/2005)**

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

(Scheda elettorale e preferenza di genere)

1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

- a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;
  - b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;
  - c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;
  - d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.
4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.
5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.”.

#### **Art. 7**

##### **(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 2/2005)**

1. L'articolo 6 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall'articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della l. 108/1968 e successive modifiche, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Regione e al riparto dei restanti seggi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione. La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni; individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegati a ciascun candidato Presidente. Individua il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

b) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio;

c) terminate le operazioni di cui alla lettera b), qualora residuino seggi da assegnare, tali seggi sono ripartiti tra il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegati ai candidati Presidenti non eletti secondo le modalità di cui alla lettera d), secondo periodo;

d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti. A tal fine divide la somma delle

cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio.

3. terminate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

4. Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, ai sensi del comma 2, lettera b), secondo, terzo, quarto e quinto periodo, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato, ai sensi del comma 3, alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al comma 2, lettere c) e d), è sottratto il seggio attribuito con il resto o la cifra elettorale minore tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è corrispondentemente sottratto il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base alle operazioni di cui al presente articolo.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

7. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.”

#### **Art. 8**

##### **(Modifica all'articolo 7 della l.r. 2/2005)**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 2/2005, le parole: “e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “, il sindaco della Città metropolitana di Roma capitale e i sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai ventimila abitanti.”.

#### **Art. 9**

##### **(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 2/2005)**

1. All'articolo 8 della l.r. 2/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “nelle prossime elezioni regionali,” sono soppresse e le parole: “già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni”;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista.

2 bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente da tale onere ai sensi dei commi 1 e 2.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione.";

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati nell'ambito dei seguenti limiti:

- a) da ventidue a trentadue nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale;
- b) da quattro a sei nelle circoscrizioni delle Province di Latina e di Frosinone;
- c) da due a quattro nella circoscrizione della Provincia di Viterbo;
- d) due nella circoscrizione della Provincia di Rieti.".

#### **Art. 10**

#### **(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 2/2005)**

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 2/2005 è inserito il seguente:

*"Art. 9 bis*

*(Gestione del procedimento elettorale)*

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese, con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.".

#### **MOLISE**

**DGR 23.10.17, n. 396** - Portavoce del presidente della regione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 150/2000 e dell'art. 2, del regolamento regionale, n. 1/2002 : determinazioni. (BUR n. 59 del 31.10.17)

#### **Note**

Viene individuato Vincenzo Luongo quale "Portavoce del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 150/2000 e dell'art. 2, del regolamento regionale, n. 1/2002.

Viene approvato l'allegato schema di convenzione disciplinante l'oggetto, i termini e le modalità di esercizio dell'incarico professionale in parola e di dare mandato al Presidente della Regione per la sua sottoscrizione a seguito del decreto di nomina;

#### **CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO A IN QUALITA' DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 150/2000 E DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002**

Il giorno , del mese di 2017, presso gli Uffici della Regione Molise, in via Genova, n. 11, in Campobasso, tra la Regione Molise, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Paolo di Laura Frattura, nato a Campobasso, il 4 luglio 1962, e residente per la carica in Campobasso, via Genova, n. 11 (codice fiscale dell'Ente 00169440708), e , nato a , il , e residente a , (codice fiscale)

#### **PREMESSO**

che con delibera di Giunta regionale n. del 2017, l'Esecutivo regionale ha individuato il quale Portavoce del Presidente della Regione; che con successivo decreto del Presidente della Regione n del è stato nominato Portavoce del Presidente della Regione ex art. 2 del Reg. reg. n. 1/2002.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### **ARTICOLO 1**

La Regione Molise conferisce a che accetta, l'incarico, di collaborazione coordinata e continuativa, quale Portavoce del Presidente della Regione, per cui nessun rapporto di dipendenza viene a costituirsi tra il Portavoce e la Regione Molise.

L'incarico ha la finalità di offrire supporto al Presidente della Regione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionali con gli organi di stampa e di informazione, attraverso la comunicazione agli organi di informazione delle politiche di governo regionale, per spiegare e divulgare le scelte dell'Amministrazione, così come previsto dall'art. 7 della Legge 150/2000.

#### **ARTICOLO 2**

L'incarico, che avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, scadrà con la cessazione dell'Arch. Paolo di Laura Frattura dalla carica di Presidente della Regione *p.t.* .

I casi di recesso sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile applicabili in materia. Il professionista incaricato si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto qualora il suo puntuale adempimento divenga, per fatti non dipendenti dalla propria volontà, impossibile per cause di intervenuta incompatibilità.

L'incarico inoltre può cessare prima della scadenza per rinuncia volontaria o per revoca dello stesso in caso di :

1 esercizio da parte del Portavoce di attività nei settori del giornalismo della stampa e delle relazioni pubbliche espressamente vietate dall'art. 7 della L 150/00;

2 condanna passata in giudicato;

3 determinazione insindacabile del Presidente della Regione senza previsione di indennizzo.

#### **ARTICOLO 3**

Il Portavoce dovrà coadiuvare il Presidente con compiti di diretta collaborazione nella cura dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione.

Il rapporto di collaborazione si svolgerà secondo profili organizzativi ed operativi che saranno direttamente concordati con il Presidente.

#### **ARTICOLO 4**

Il Portavoce assicurerà la presenza in sede ogni qualvolta sia necessario per il buon andamento dell'attività oggetto della presente convenzione e assicurerà la propria presenza al di fuori delle sedi istituzionali della Regione, ed eventualmente all'estero, anche per la partecipazione a tavoli tecnici, qualora lo stesso Presidente ne faccia richiesta a fronte di specifiche esigenze, sulle materie relative all'incarico, quando ciò sia essenziale per il suo effettivo assolvimento.

#### **ARTICOLO 5**

La struttura di riferimento per lo svolgimento dell'attività del Portavoce è prevalentemente la Presidenza della Regione. Il soggetto incaricato potrà, nell'espletamento del mandato, e per specifiche finalità di interesse del Presidente della Regione, acquisire informazioni, dati e documentazione presso tutta la struttura regionale e presso tutti gli enti sub-regionali, enti strumentali della Regione, aziende speciali, società partecipate, enti comunque sottoposti alla vigilanza e controllo della Regione.

#### **ARTICOLO 6**

Il Portavoce, a fronte della propria collaborazione percepirà una indennità pari ad € onnicomprensiva che verrà liquidata in quote mensili posticipate, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta controfirmata dal Presidente della Regione. Le eventuali trasferte necessarie al fine dell'espletamento dell'incarico saranno preventivamente autorizzate dal Presidente, e il rimborso spese sarà effettuato nella misura e nei limiti previsti per i dirigenti regionali, previa presentazione da parte del Portavoce di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, vistato dal Presidente della Regione.

#### **ARTICOLO 7**



Il Portavoce, per tutta la durata dell'incarico oggetto della presente convenzione, non potrà esercitare attività nei settori radiotelevisivi del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, in ottemperanza a quanto disposto al comma 1, dell' art 7, della L. 150/2000.

#### **ARTICOLO 8**

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle norme del codice civile. Per ogni controversia è competente il Foro di Campobasso.

#### **ARTICOLO 9**

La presente convenzione viene redatta in duplice esemplare originale. Campobasso, 2017

Il Portavoce Il Presidente della Regione Molise

( ) (Paolo di Laura Frattura)

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare specificatamente le disposizioni contrattuali contenute negli articoli 1, 2, 6, 7.

Il Portavoce Il Presidente della Regione

### **UMBRIA**

**L.R. 6.11.17, n. 15** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale). (BUR n.48 dell'8.11.17)

Art. 1 (Modificazione al Titolo)

1. Il titolo della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), è sostituito con il seguente: "Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale".

Art. 2 (Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/2005, le parole: "il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Assemblea legislativa".

Art. 3 (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, dopo la parola: "dirigenza" sono aggiunte le seguenti: "garantendo forme di raccordo operativo, nel rispetto delle reciproche competenze".

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, prima delle parole: "valorizzazione delle risorse umane" sono inserite le seguenti: "benessere organizzativo e".

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";;".

4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, sono aggiunte le seguenti: "g bis) valorizzazione del merito, sulla base dell'esito del processo di valutazione, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'applicazione del principio della rotazione degli stessi, nel rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); g ter) realizzazione dell'accountability, quale principio di responsabilità, applicabile a tutti i livelli organizzativi, che renda chiare ed evidenti le relazioni esistenti tra le scelte effettuate e le decisioni prese, le attività realizzate e i parametri di controllo e verifica, favorendo forme di partecipazione e collaborazione dei cittadini per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e delle attività erogate.".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, sono aggiunti i seguenti: "1 bis. La Regione attiva strumenti finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere organizzativo e tiene conto dei relativi esiti nella valutazione dei dirigenti. 1 ter. Al fine di dare applicazione concreta all'accountability, la Regione adotta, in particolare, i bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale ed utilizza tutti gli strumenti tecnologici che favoriscono la conoscenza e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi dell'attività amministrativa.".

Art. 4 (Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2005, le parole: "in accordo con le" sono sostituite dalle seguenti: "previa informazione alle".

Art. 5 (Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005, è abrogato.

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005, dopo le parole: "dei fabbisogni" sono inserite le seguenti: "della direzione generale e".

Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 5) 1. L'articolo 5 della l.r. 2/2005, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Struttura organizzativa)

1. L'organizzazione regionale è articolata in: a) direzione generale; b) direzioni regionali; c) strutture e posizioni dirigenziali; d) strutture e posizioni di livello non dirigenziale."

Art. 7 (Integrazione della l.r. 2/2005)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2005, sono inseriti i seguenti:

"Art. 5 bis (Direzione generale)

1. La direzione generale è la struttura di vertice dell'organizzazione regionale, a supporto degli organi di governo, con carattere di direzione strategica, che presiede all'attuazione del programma politico del Presidente della Regione.

2. La direzione generale sovrintende all'esercizio organico e coordinato delle funzioni delle direzioni regionali.

3. Alla direzione generale è preposto il direttore generale.

Art. 5 ter (Direttore generale)

1. Il direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti strumentali della stessa agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il raccordo con gli indirizzi degli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi e finanziari dell'azione regionale.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) sovrintende al funzionamento dell'ente garantendo l'efficienza e l'efficacia della struttura amministrativa;

b) assicura il raccordo con le istituzioni locali, statali, europee ed internazionali;

c) coordina le politiche di settore;

d) propone alla Giunta regionale gli atti di organizzazione di competenza della stessa, sentiti i direttori regionali nell'ambito del Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis;

e) propone alla Giunta regionale il conferimento degli incarichi dirigenziali, su proposta dei direttori regionali;

f) programma e pianifica l'assegnazione alle direzioni regionali delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche;

g) propone alla Giunta regionale l'assegnazione degli obiettivi ai direttori regionali;

h) indirizza, coordina e verifica l'attività dei direttori regionali ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario al fine di evitare un grave pregiudizio in relazione all'attuazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione regionale;

i) segnala alle direzioni regionali la sussistenza di situazioni di particolare criticità rispetto agli obiettivi assegnati, al fine di intervenire tempestivamente e stabilisce le priorità di intervento;

l) convoca e presiede il Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis; m) propone alla Giunta regionale la valutazione dei direttori regionali con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), anche tenendo conto della differenziazione applicata dai medesimi direttori nella valutazione dei dirigenti assegnati; n) risolve i conflitti di competenza tra strutture facenti parti di diverse direzioni.

3. Oltre le competenze di cui ai commi 1 e 2 il direttore generale esercita ogni altra funzione avente particolare rilievo istituzionale, stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto delle competenze dei direttori regionali e dei dirigenti regionali.

4. Il direttore generale è valutato dalla Giunta regionale, sulla base della proposta dell'OIV.

5. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore con funzioni vicarie designato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di direttore generale, o in caso di vacanza dell'incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l'incarico stesso a un direttore regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 5 quater (Direzioni regionali)

1. Le direzioni regionali assicurano: a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione della struttura organizzativa regionale; b) l'attuazione delle politiche settoriali; c) il coordinamento e il raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale. 2. La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del direttore generale, istituisce le direzioni regionali e ne stabilisce le relative competenze. 3. A ciascuna direzione regionale è preposto un direttore regionale.”.

Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 6) 1. L'articolo 6 della l.r. 2/2005, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Direttori regionali)

1. Il direttore regionale, in particolare:

- a) esercita poteri di proposta nei confronti della Giunta regionale;
  - b) fornisce supporto tecnico agli organi di direzione politica nella formulazione degli indirizzi e degli atti di competenza politica;
  - c) impartisce indirizzi ai dirigenti in attuazione di quelli stabiliti dagli organi di governo e dal direttore generale ed è responsabile dell'attuazione degli stessi;
  - d) propone al direttore generale il conferimento degli incarichi dirigenziali della direzione;
  - e) valuta i dirigenti con il supporto dell'OIV, anche tenendo conto della differenziazione della valutazione effettuata dai medesimi dirigenti nei confronti delle posizioni organizzative e del personale assegnato;
  - f) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'amministrazione regionale;
  - g) partecipa al Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis.
2. I direttori regionali sono valutati dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale, con il supporto dell'OIV.”.

Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 2/2005, è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Incarico del direttore generale e dei direttori regionali)

1. Il direttore generale e i direttori regionali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, previa manifestazione d'interesse, scelti tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, in possesso di diploma di laurea magistrale e che abbiano ricoperto incarichi di dirigente in settori strategici o di direttore, anche cumulabili, per almeno cinque anni.

2. La durata dell'incarico del direttore generale e dei direttori regionali non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore generale e i direttori regionali è prorogato fino alla data di nomina dei successori, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. L'incarico del direttore generale e dei direttori regionali è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è rinnovabile.

4. Il trattamento economico del direttore generale e di ogni direttore regionale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. Il trattamento economico del direttore generale è pari a quello del direttore regionale di maggiore importo riconosciuto, incrementabile dalla Giunta stessa, fino ad un massimo del dieci per cento annuo, sulla base della valutazione delle performance. L'incremento del dieci per cento del trattamento economico del direttore generale può essere concesso, in deroga

all'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), solo se relativo alla componente variabile dello stesso.

5. Nel conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è garantita la pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della normativa vigente.”.

Art. 10 (Integrazione alla l.r. 2/2005) 1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 2/2005, è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Comitato di direzione)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il raccordo, il coordinamento e l'attuazione delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza delle direzioni regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dal direttore generale e dai direttori regionali. Il funzionamento e l'organizzazione del Comitato è disciplinato con apposito atto della Giunta regionale.

2. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal direttore generale.”.

Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 2/2005, è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Dirigenti regionali)

1. La dirigenza regionale è ordinata in una qualifica unica.

2. Spettano ai dirigenti i compiti assegnati dal direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 165/2001. 3. I dirigenti, in particolare:

a) svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa;

b) garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

c) realizzano i progetti e i compiti ad essi assegnati dai direttori regionali, anche tramite gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) valutano i titolari delle posizioni organizzative della struttura di competenza e, con il supporto degli stessi, i dipendenti assegnati.”.

Art. 12 (Modificazione all'articolo 10)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 2/2005, dopo le parole: “pari opportunità” sono inserite le seguenti: “tra uomini e donne”.

Art. 13 (Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005, è sostituito dal seguente: “1. L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale ai sensi dell'articolo 5 ter, comma 2, lettera e).”.

Art. 14 (Modificazioni all'articolo 12)

1. Alla rubrica dell'articolo 12 della l.r. 2/2005, le parole: “Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Assemblea legislativa”.

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 2/2005, le parole: “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L'Assemblea legislativa” e le parole: “funzione di supporto e complementarietà”, sono sostituite dalle seguenti: “collaborazione nel rispetto delle relative funzioni istituzionali”.

Art. 15 (Modificazioni all'articolo 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2005, le parole: “ed il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “e l'Assemblea legislativa” e dopo le parole: “organizzazione e personale” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47, comma 3 dello Statuto regionale”.

Art. 16 (Modificazione all'articolo 16) 1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 2/2005, dopo le parole: “nell'ambito delle competenze” sono inserite le seguenti: “della direzione generale,”.

Art. 17 (Integrazione alla l.r. 2/2005)

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 2/2005, è inserito il seguente:

“Art. 17 bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla misurazione delle performance organizzative)

1. La Regione favorisce la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative.

2. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui all'articolo 19 bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.

3. La Regione realizza, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, dei cittadini e degli utenti finali, una giornata annuale della trasparenza al fine di coinvolgere tali soggetti nella conoscenza delle scelte adottate dalla Regione stessa nei relativi processi gestionali.”

Art. 18 (Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19 (Norme finali)

1. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 2/2005, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è adeguato alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 2/2005, così come modificata ed integrata dalla presente legge stessa, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, è nominato il primo direttore generale e sono definite le nuove direzioni regionali, in conformità alla presente legge e al medesimo regolamento, fermo restando quanto disposto al successivo comma 5.

3. Il Titolo VII della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), così come modificato dal decreto legislativo 74/2017, al fine di favorire ogni più ampia forma di interazione e partecipazione dei destinatari dei servizi e la comunicazione diretta dei cittadini con l'Organismo Interno di Valutazione per la rilevazione del grado di soddisfazione, per l'attività ed i servizi erogati.

4. In conformità alle disposizioni della l.r. 13/2000, come adeguata ai sensi del comma precedente, la Giunta regionale adotta il sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti finali e dei cittadini in relazione all'attività dei servizi erogati.

5. Sono fatti salvi, fino alla scadenza, i contratti dei direttori regionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando gli adeguamenti resi necessari dalle competenze assegnate al direttore generale dalla presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

## VENETO

**DPGR 27.10.17, n. 177** - Nomina nuovi componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017, recante "Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014". (BUR n.107 del 10.11.17)

PREMESSO che:

- in ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto dagli elettori del Veneto in occasione del referendum consultivo del 22 ottobre scorso, la Regione intende ora chiedere l'avvio del negoziato con il Governo ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, coinvolgendo in detto percorso tutti gli *stakeholders* rappresentativi del “Sistema veneto”;

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, la Giunta regionale ha previsto l'istituzione della "Consulta del Veneto per l'autonomia", quale organismo composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UIP-UNCCEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività.  
Alla Consulta, in particolare, quale organismo permanente, rappresentativo dell'intero "Sistema veneto", è affidato il compito di supportare il negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
  - in attuazione della citata Deliberazione, con Decreto del Presidente n. 175 del 26 ottobre 2017 è stata formalmente costituita la Consulta, prevedendone altresì la composizione;  
CONSIDERATO che il medesimo Decreto prevede la possibile ulteriore integrazione dei componenti della Consulta con la nomina di rappresentanti di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività;  
RITENUTO opportuno, in relazione alla complessità della proposta di legge statale contenente le istanze autonomistiche approvata dalla Giunta regionale il 23 ottobre scorso (DGR/DDL n. 35) e trasmessa al Consiglio (ove ha preso il numero di PDLS n. 43), procedere già ad una prima integrazione dei componenti della Consulta, sì da consentire, in ognuno degli ambiti settoriali in cui si chiede l'acquisizione di maggiori competenze, una fattiva interlocuzione con la realtà territoriale e con gli organismi che rappresentano gli interessi coinvolti;  
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;  
decreta
1. di nominare, quali ulteriori componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto già disposto con Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 ed in conformità a quanto esposto nelle premesse:
    - il Rappresentante legale del Forum Terzo Settore Veneto, o suo delegato;
    - il Presidente della Conferenza regionale del Volontariato, o suo delegato;
    - il Presidente regionale di FISM Veneto, o suo delegato;
    - il Presidente di Confturismo Veneto, o suo delegato;
    - il Presidente di Confimi Industria Veneto, o suo delegato;
    - il Presidente di ABI Veneto, o suo delegato;
    - il Presidente di ANCE Veneto, o suo delegato;
    - il Presidente del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, o suo delegato.
  2. di prevedere altresì la possibile ulteriore integrazione dei componenti della Consulta, con la nomina di rappresentanti di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, in relazione alle esigenze che dovessero emergere con riferimento ai temi oggetto di negoziato con il Governo;
  3. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto.

<b>ASSISTENZA PENITENZIARIA</b>
---------------------------------

**CAMPANIA**

**DGR 7.11.17, n. 674** - Approvazione schema di convenzione tra la regione Campania e la regione toscana per l'utilizzo da parte della regione Toscana del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG denominato "SMOP" - con allegato. (BUR n. 82 del 123.11.17)

**Note****PREMESSA**

Il Decreto Legislativo 22.6.99 n. 230, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 22.12.2000 n. 433, ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria sancendo il principio

fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli individui detenuti ed internati.

Il D.P.C.M. 01.04.2008, adottato ai sensi dell'art. 2, commi 283 e 284 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) stabilisce, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui ai decreti legislativi sopra citati, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia. con DGRC n. 1551 del 26.09.2008 è stato recepito il DPCM sopra citato.

l'Allegato C al suddetto DPCM prevede specifiche implementazioni costituenti, nel loro complesso, il percorso di superamento degli attuali Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), per la cui attuazione è stato attivato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso DPCM un Comitato paritetico interistituzionale

La legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" e in particolare l'articolo 3-ter dal titolo "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*" stabilisce che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia debbano essere eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie prevedendo uno specifico finanziamento per la loro realizzazione e riconversione

Il decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 31-5-2014, ha disposto significativi cambiamenti in tema di misure di sicurezza OPG e CCC esplicitamente finalizzati a evitare l'invio in Ospedale psichiatrico giudiziario, anche in relazione alla nuova offerta di servizi sanitari in ambito penitenziario, derivante dalla riforma recata dal D.P.C.M. 1° aprile 2008.

La Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 142 del 21.07.2011 ha istituito il "*Laboratorio Territoriale Sperimentale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato*", che - nell'ambito dei compiti specificamente assegnati, compresi quelli di cui al Programma Operativo Regionale approvato con Decreto Commissariale n. 108/2014 - per rispondere all'urgenza di supportare il definitivo e completo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ha sviluppato il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania di seguito denominato "SMOP".

La Giunta Regionale della Campania con la Deliberazione n. 654 del 06.12.2011 ("*Recepimento e provvedimenti attuativi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 13 ottobre 2011 "Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari OPG e le Case di Cura e Custodia CCC di cui all'Allegato C al DPCM 1° Aprile 2008"*) ha, tra l'altro, disposto l'istituzione dei gruppi di coordinamento per il superamento degli OPG - successivamente perfezionata e aggiornata con i Decreti Dirigenziali n. 195 del 16.10.2012 e n. 78 del 13.05.2015 - e approvato un Accordo di Programma art. 34 del T.U. EE.LL. per il coordinamento del bacino di afferenza degli OPG regionali - successivamente sottoscritto dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise, e repertoriato al n. 2012.0000021 del 12.05.2012.

In attuazione del suddetto Accordo di programma, il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania "SMOP" - giusta Deliberazione ASL CE n. 261/2013 - è stato reso operativo in tutte le AASSLL delle regioni del bacino per il superamento degli OPG della Campania (Abruzzo, Campania, Lazio e Molise) ed è stato reso disponibile alle diverse articolazioni, sanitarie e non, coinvolte nel processo di superamento degli OPG, compresi gli altri bacini macro-regionali e le articolazioni governative, senza oneri per le stesse.

Il sistema informativo in parola è stato successivamente adottato, tramite convenzioni con la Regione Campania, da Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto, Piemonte, Liguria, Basilicata e Calabria, che sono in fase di definizione de procedure di convenzionamento da parte di altre Regioni e PP.AA., e che allo stesso accedono, per i propri compiti istituzionali, anche il Ministero della Salute ed il Commissario unico governativo per il superamento degli OPG.

La Conferenza Unificata, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato Allegato C al medesimo D.P.C.M., nonché degli strumenti per supportare il programma graduale di superamento degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale.

Il Comitato paritetico interistituzionale, nella riunione del 2 febbraio 2015, ha definito un documento successivamente approvato nella seduta della Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 come "Accordo ai sensi del D.M. 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3-ter, comma , del decreto legge 22 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n.81.

Il suddetto Accordo, ha impegnato, tra l'altro, le Regioni sede di Strutture residenziali extraospedaliere per le misure di sicurezza OPG e CCC (REMS) ad assicurare le procedure inerenti i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi-sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (a titolo di esempio: permessi, licenze, notifiche), nonché quelle all'Amministrazione Penitenziaria.

Il Commissario Unico Governativo per il Superamento degli OPG, nella relazione finale al Parlamento del febbraio 2017, ha indicato come auspicabile l'adozione del sistema SMOP da parte di tutte le Regioni e PP.AA.

Nella seduta del Comitato paritetico interistituzionale del 18 giugno 2014 il rappresentante designato della Regione Campania ha messo a disposizione delle altre amministrazioni, senza oneri, il predetto sistema informativo che, con procedura semplice, consente, ai soggetti autorizzati, un immediato utilizzo per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati essenziali - anagrafici, sanitari e giuridici - riguardanti anche le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentive OPG e CCC, nonché la collegata gestione documentale informatizzata e la dematerializzazione delle comunicazioni.

La Regione Toscana - ritenendo il Sistema informativo "SMOP" idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti per il funzionamento delle Residenze per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) - ha comunicato, nell'ambito delle attività del Gruppo Interregionale Sanità Penitenziaria (GISPE) l'intenzione di procedere all'adozione del sistema in parola attraverso la stipula di una convenzione, conformemente allo schema già condiviso con le altre Regioni, che successivamente ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1055 del 02.10.2017 (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto);

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvato lo schema di convenzione tra la Regione Campania e la Regione Toscana riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'utilizzo da parte della Regione Toscana del sistema informativo "SMOP" (a cui si fa rinvio).

#### **LAZIO**

**DGR 24.10.17, n. 665** - Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Campania e la Regione Lazio "per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/C.U.)". (BUR n. 89 del 7.11.17)

#### **Note**

Viene approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Campania e la Regione Lazio (Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto) "per la realizzazione di forme di collaborazione e di



*coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/C.U.)” (a cui si fa rinvio).*

La Direzione regionale Salute e Politiche Sociali provvederà ad assicurare, attraverso i Servizi sanitari territorialmente competenti, il puntuale utilizzo del sistema informativo in parola per il complessivo monitoraggio della presa in carico delle persone in misura di sicurezza O.P.G./C.C.C., detentiva e non detentiva, al fine di garantire la predisposizione e l'invio, entro 45 giorni, all'Autorità Giudiziaria competente, alla Regione e nelle forme dovute al Ministero della Salute, dei progetti terapeutici/riabilitativi individuali (C.U. n.17 del 26.02.2015), nonché a garantire, in tale ambito, la gestione delle liste di attesa per le REMS.

## DIFESA DELLO STATO

### CALABRIA

**DGR 10.8.17, n. 396** - Modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 31.01.2017, integrata dalla DGR n. 189 del 5 maggio 2017. Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017- 2019.(BUR n. 110 del 10.11.17)

#### Note

Viene **preso atto** della nota n. 0096439 del 31.7.2017, recependone i rilievi, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ufficio vigilanza delle misure anticorruzione, a seguito dei rilievi mossi nell'ambito della sopra citata adunanza del Consiglio dell'Autorità del 27.7.2017 ha trasmesso alla Regione Calabria una comunicazione di avvio procedimento di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione – diffida, e per l'effetto modificare e integrare la Deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 31.01.2017, integrata dalla DGR n. 189 del 5 maggio 2017 di Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017- 2019.

Viene riapprovato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione - Aggiornamento 2017-2019 giusta Deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 31.1.2017 e s.m.i. sostituendone integralmente l'allegato A) con il documento allegato al presente atto.

**DGR 31.1.17, n. 19** - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2017-2019. (BUR n. 110 del 10.11.17)

#### Note

Viene approvato , come di seguito riportato:

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2017-2019 (allegato n. 1);
- l'Elenco degli Obblighi di pubblicazione (allegato n. 2);
- la Mappatura dei processi/procedimenti (allegato n. 3);
- la Scheda per la Mappatura dei processi/procedimenti da utilizzare per l'anno 2017 (allegato n.4);
- il Registro identificativo dei codici di rischio (allegato n. 5);
- l'Avviso pubblico per invito alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 (allegato n. 6).

### LAZIO

**DGR 17.10.17, n. 659** - Modifiche agli allegati B e C della DGR n. 127/2017 (Approvazione del Regolamento per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito, per finalità sociali, di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Autorizzazione all'espletamento delle procedure per la concessione in uso). (BUR n. 87 del 31.10.17)

#### Note

Viene dato mandato alle direzioni regionali competenti di avviare le procedure amministrative per la destinazione a sede istituzionale del Centro regionale di mediazione penale e giustizia riparativa, previsto dal protocollo di intesa siglato da Regione Lazio, Tribunale dei Minorenni, Procura presso il Tribunale dei Minorenni e Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero del Ministero di Giustizia, del compendio immobiliare, già inserito nell'Allegato B, punti 6,7,8. DGR n. 127/2017.

## VENETO

**DGR 17.10.17, n. 1672** - Aggiornamento della DGR n. 1163 del 19 luglio 2017 ad oggetto "Approvazione dell'atto di programmazione biennale 2017-2018 delle progettualità attuative della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". Legge regionale n. 48/2012, art. 19". Approvazione schema di convenzione attuativa. (BUR n. 105 del 7.11.17)

### Note

Viene approvato, l'**Allegato A** "Progetto denominato "La cultura della legalità e l'impegno dei giovani per la sua promozione. Analisi e proposte formulate dagli studenti attraverso la lettura dell'esperienza umana e professionale di testimoni di legalità per la nostra epoca"- Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 e DGRV n 1163 del 19/07/2017 - CONVENZIONE ATTUATIVA", concernente lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico regionale e l'Istituto Scolastico "Algarotti" di Venezia per la realizzazione del progetto;

Viene approvato l'**Allegato B** "Prospetto riepilogativo delle idee progettuali attuative LR 48/2012-1° AGGIORNAMENTO PROGETTI FINANZIATI " contenente le schede sintetiche aggiornate delle progettualità presentate e i relativi finanziamenti attribuiti, a valere sui fondi allocati al capitolo 101846 del bilancio di previsione 2017-2019;

**DGR 24.10.17, n. 1713** - Conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura ACOR - Responsabile anticorruzione e trasparenza, giusta provvedimento della Giunta regionale n. 1506 del 25 settembre 2017. (BUR n. 106 del 10.11.17)

### Note

#### PREMESSA

Con deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 19 marzo 2013 veniva nominato il dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del dott. Fabio Milocchi, all'epoca Dirigente dell'Unità Complessa sviluppo organizzativo, monitoraggio e audit, presso la Direzione risorse umane. A seguito della riorganizzazione regionale della decima legislatura, con deliberazione n. 802 del 27 maggio 2016, veniva creata la nuova struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

Tale struttura risulterà vacante dalla data del 1° novembre 2017, a seguito del prossimo collocamento in quiescenza dell'attuale titolare.

Il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, che individua all'art. 9 i requisiti generali per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

L'art. 11 del medesimo Regolamento individua i criteri di scelta per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:

- a. natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
- b. complessità della struttura interessata;
- c. attitudini e capacità professionali rilevate dal *curriculum vitae*, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;

- d. risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati;
- e. specifiche competenze organizzative possedute;
- f. esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene attribuito l'incarico di Direttore della Struttura ACOR- Responsabile anticorruzione e trasparenza, al Signor Lorianò Ceroni, dirigente dipendente della Regione, nato a Padova il 12 ottobre 1958, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e per ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum vitae allegato (**Allegato A**), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto della cessazione anticipata del comando presso l'Istituto Oncologico Veneto;

L'incarico ha decorrenza dal 1° novembre 2017 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture;

Il Direttore della Struttura ACOR- Responsabile anticorruzione e trasparenza, godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a € 87.950,33, compresa I.V.C. (pari al trattamento equiparato a Direttore di Unità Organizzativa di tipo A), oltre alla maggiorazione di € 2.000,00 annui a titolo di posizione, come previsto dal CCDI per il personale dirigenziale sottoscritto in data 27.06.2016;

<b>DIPENDENZE</b>
-------------------

#### **MOLISE**

**DCR 19.9.17, n. 170** - Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza. Nomina di due consiglieri regionali di cui uno con funzioni di presidente del Comitato. Legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20, articolo 4, comma 3, lettera d).

<b>EDILIZIA</b>
-----------------

#### **VENETO**

**L.R. 3.1.17, n. 39** - Norme in materia di edilizia residenziale pubblica (BUR n. 104 del 3.11.17)

#### **PRESENTAZIONE**

La Regione del Veneto, nel contesto dello sviluppo di adeguate politiche sociali, ha conferito con assoluta costanza al complesso dei servizi alla persona ed alla comunità una visione tragica d'insieme, collocando il diritto alla casa quale elemento fondamentale per garantire l'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini veneti.

Il presente provvedimento si inserisce in tale quadro strategico, e si rileva la funzione dell'ATER, dei Comuni, il ruolo della Conferenza dei Sindaci, la definizione degli aventi diritto, la partecipazione, la particolare attenzione alla destinazione per finalità sociali

#### **TITOLO I**

##### **Disposizioni generali**

##### **CAPO I**

##### **Oggetto e funzioni**

##### **Art.1**

##### **Oggetto.**

1. La presente legge riordina e semplifica la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo

primario nonché di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari e di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio, garantendo e assicurando il valore sociale degli interventi che nel loro insieme costituiscono il sistema dell'edilizia residenziale sociale.

2. La Regione detta gli indirizzi e le modalità per l'esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, da parte delle aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e dei comuni.

3. Agli enti o aziende proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica diversi dai comuni e dalle ATER si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per le ATER, potendo gli stessi svolgere direttamente anche tutte le funzioni e i compiti riconosciuti dalla presente legge in capo alle ATER medesime.

## **Art.2**

### **Funzioni della Regione.**

1. Sono di competenza della Regione le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale con particolare riferimento a:

- a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;
- b) la definizione nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) degli indirizzi ed obiettivi alle ATER, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e successive modificazioni;
- c) l'approvazione di piani e programmi generali, nei quali va garantita la partecipazione degli enti locali; tale attività di programmazione e pianificazione costituisce, in particolare, il documento di riferimento per il coordinamento dei diversi interventi e della spesa in materia di edilizia residenziale, considerata nel più ampio sistema dell'edilizia residenziale sociale;
- d) l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
- e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;
- f) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;
- g) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;
- h) la determinazione e l'aggiornamento dei parametri per l'individuazione delle condizioni per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, le procedure per l'assegnazione e la gestione degli alloggi nonché la determinazione dei relativi canoni;
- i) la promozione dell'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti, anche mediante l'individuazione delle modalità di utilizzo dell'eventuale sostegno finanziario al reddito;
- j) l'autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica e la definizione di criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;
- k) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;
- l) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c) sono di competenza del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; le funzioni di cui al comma 1, lettera h), sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 49, comma 2; le funzioni di cui al comma 1, lettere e), i), j), sono di competenza della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde; le funzioni di cui al comma 1, lettere a), d), f), g), k), l), sono di competenza della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati dell'attività di cui al comma 1, lettera l).

### **Art3**

#### **Funzioni dei comuni.**

1. Sono di competenza dei comuni le seguenti funzioni:
  - a) il rilevamento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a);
  - b) l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;
  - c) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
  - d) l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia e, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, l'introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e successive modificazioni, volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà;
  - e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
  - f) le procedure di selezione per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
  - g) le procedure relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
  - h) l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi previsti dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.
2. Il comune può delegare all' Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio gli adempimenti connessi all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

### **Art.4**

#### **Strumenti di programmazione e pianificazione.**

1. La programmazione e la pianificazione in materia di edilizia residenziale pubblica si articola:
  - a) in un piano o in un programma quinquennale, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:
    - 1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento;
    - 2) le modalità di incentivazione;
    - 3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
    - 4) le ulteriori attività di carattere residenziale dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi inquadrabili nel più ampio sistema di edilizia residenziale sociale;
    - 5) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori.
  - b) nei programmi annuali di attuazione del piano o del programma di cui alla lettera a), approvati dalla Giunta regionale.

### **Art.5**

#### **Osservatorio regionale sulla casa.**

1. L'Osservatorio regionale sulla casa è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, al fine di compiere studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'edilizia residenziale, formulare proposte alla Giunta regionale inerenti il

comparto medesimo nonché pubblicare e diffondere dati ed analisi sulla situazione abitativa e sulle buone prassi proposte da soggetti pubblici e privati, promuovendone la conoscenza tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali. L'Osservatorio è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) da un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale;
- c) da un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- d) da un rappresentante designato da ciascuna provincia e dalla Città Metropolitana di Venezia;
- e) da un rappresentante designato dai sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale;
- f) da un rappresentante designato dalle associazioni della proprietà edilizia più rappresentative a livello regionale;
- g) da un rappresentante designato dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) Veneto;
- h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperativistiche di abitazione maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) da due rappresentanti designati dalle ATER, fra i presidenti e i direttori.

2. La Giunta regionale disciplina, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera a), il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla casa ed individua la struttura tecnica di supporto.

## **TITOLO II**

### ***Disciplina delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)***

#### **CAPO I**

#### ***Organizzazione e funzionamento delle ATER***

##### **Art.6**

##### **Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER).**

1. Le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana di Venezia ed operano nel territorio della stessa.

2. Le ATER possono associarsi per svolgere attività di supporto alla realizzazione dei fini istituzionali aziendali e per la promozione di iniziative in materia di edilizia residenziale pubblica.

##### **Art.7**

##### **Attività.**

1. Le ATER provvedono a:

- a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
- b) progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
- c) progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici;
- d) eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all'edilizia scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla sicurezza;
- e) svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- f) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato, acquisito o conferito a qualunque titolo, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- g) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di settore per la progettazione e l'esecuzione delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);
- h) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati;

- i) intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, con fini calmieratori sul mercato edilizio, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- j) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- k) assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
- l) applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.

2. Le ATER possono, altresì, svolgere le seguenti attività:

- a) gestione e valorizzazione del patrimonio dismesso delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) o trasferito all'amministrazione regionale, o di altri enti, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni, da destinare alle attività di cui al comma 1, lettere a) e d);
- b) funzioni di stazione unica appaltante secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;
- c) attestare, su richiesta degli interessati, la qualità ambientale ed energetica degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" e successive modificazioni;
- d) verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme stabilite dalle norme sui contratti pubblici;
- e) ogni altra attività attribuita da leggi statali o regionali.

#### **Art.8**

##### **Statuto.**

- 1. Lo statuto delle ATER è adottato dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10. In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato, entro novanta giorni dal primo insediamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dello schema tipo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b).
- 2. Lo statuto adottato è trasmesso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18.

#### **Art.9**

##### **Organi.**

- 1. Sono organi delle ATER:
  - a) il consiglio di amministrazione;
  - b) il presidente;
  - c) il direttore;
  - d) il revisore unico dei conti.

#### **Art.10**

##### **Consiglio di amministrazione.**

- 1. Il consiglio di amministrazione delle ATER è composto da tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
  - a) due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
  - b) un componente in rappresentanza della minoranza.

2. All'incarico di componente del consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
3. Il consiglio di amministrazione viene costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutta la durata della legislatura ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, salvo ricorrano i casi previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modificazioni.
4. In caso di sostituzione di uno dei componenti o dell'intero consiglio di amministrazione a seguito di revoca o decadenza, il nuovo incarico non può durare oltre la scadenza originariamente prevista; qualora sia revocato o decada l'intero consiglio di amministrazione, nelle more della sua costituzione, che deve avvenire entro il termine di sei mesi dall'adozione del provvedimento di revoca o dalla pronuncia di decadenza, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria dell'ATER.
5. L'indennità di carica del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio delle ATER; l'indennità è onnicomprensiva e viene ridotta proporzionalmente, con riferimento al numero di sedute annue, in caso di assenza ingiustificata.
6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da uno dei suoi componenti o dal revisore unico dei conti. Spetta al consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione:
  - a) adottare lo statuto;
  - b) stabilire le linee di indirizzo generale dell'ATER e gli obiettivi pluriennali, assumendosi la responsabilità del loro conseguimento;
  - c) approvare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale;
  - d) approvare i piani annuali e pluriennali di attività, il bilancio preventivo e di esercizio;
  - e) nominare il direttore ed il suo vicario per i casi di assenza o impedimento temporaneo, stabilendone il relativo trattamento giuridico ed economico;
  - f) svolgere ogni altra funzione o attività attribuitagli dallo statuto o da leggi regionali;
  - g) inviare entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionali una dettagliata relazione sulle attività aziendali svolte.
7. Lo statuto, il bilancio preventivo e di esercizio, i regolamenti di amministrazione e contabilità e il regolamento e la dotazione organica del personale adottati ai sensi del comma 6 acquistano efficacia successivamente al controllo effettuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18.
8. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due componenti. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per tre adunanze consecutive decadono dalla carica. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti, in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del presidente.
9. In sede di prima applicazione, la nomina del consiglio di amministrazione viene effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art.11**

### **Presidente.**

1. Il presidente dell'ATER ha la rappresentanza legale e processuale dell'ATER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'ATER, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni adottate e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.



2. Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un vice presidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni.

#### **Art.12**

##### **Direttore.**

1. Il direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguenti requisiti:
  - a) età non superiore a sessantacinque anni;
  - b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e termina al compimento del novantesimo giorno dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.
3. L'incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del consiglio di amministrazione.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore, non può in alcun modo essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione regionali di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni.
5. Il direttore assicura l'efficienza, l'economicità e la rispondenza dell'azione amministrativa alle linee di indirizzo generale dell'azienda e agli obiettivi pluriennali dettati dal consiglio di amministrazione. In particolare il direttore:
  - a) è responsabile del conseguimento degli obiettivi e dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione;
  - b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
  - c) presiede le commissioni di gara in materia di contratti pubblici;
  - d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché alle spese per il normale funzionamento dell'azienda;
  - e) dirige il personale ed organizza i servizi;
  - f) esprime parere di legittimità su ogni deliberazioni del consiglio di amministrazione.

#### **Art.13**

##### **Revisore unico dei conti.**

1. Il revisore unico dei conti e un revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili e nell'apposito elenco istituito e disciplinato dall'ATER.
2. Al revisore unico dei conti si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile e dalla vigente normativa regionale. Il revisore unico dei conti ha, inoltre, l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, di riferirne immediatamente agli organi dell'ente e al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.
3. Il revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo revisore.
4. Il trattamento economico del revisore unico dei conti e del supplente è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera c), tenuto conto della complessità organizzativa e della entità patrimoniale dell'azienda.

#### **Art.14**

##### **Conferenza dei sindaci.**

1. La Conferenza dei sindaci, costituita presso ciascuna ATER, svolge funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze

del territorio con l'amministrazione e la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica.

2. La Conferenza dei sindaci è composta da cinque sindaci o loro delegati appartenenti al territorio di ciascuna ATER; il sindaco del comune capoluogo di provincia o della città metropolitana dell'ATER di appartenenza è componente di diritto.
3. La Conferenza dei sindaci è nominata dalla provincia o dalla città metropolitana di appartenenza dell'ATER; oltre al sindaco, o delegato, del comune capoluogo, sono nominati altri quattro sindaci, o loro delegati, dei comuni con particolare tensione abitativa o con presenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
4. La Conferenza dei sindaci dura in carica per l'intera legislatura. Qualora un componente nominato cessi dall'incarico di sindaco, si procede alla nomina del nuovo componente.
5. Il presidente della Conferenza dei sindaci è nominato dai componenti della stessa nella prima seduta di insediamento.
6. La Conferenza dei sindaci esprime parere al Consiglio d'amministrazione dell'ATER:
  - a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
  - b) sui piani annuali e pluriennali di attività;
  - c) sugli atti relativi alle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e), sull'eventuale stipula delle relative convenzioni con gli enti locali ai sensi della lettera g), del medesimo articolo;
  - d) su questioni attinenti l'attività dell'ente, ogni qualvolta sia richiesto dal consiglio di amministrazione.
7. I pareri sono resi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta.
8. La Conferenza dei sindaci svolge, altresì, attività di supporto ed analisi sulla gestione dell'ATER e sullo stato del suo patrimonio immobiliare, con particolare attenzione ai casi di fragilità socio-economica, anche avvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio per la legalità e la trasparenza di cui all'articolo 23; provvede, inoltre, a formulare osservazioni e rilievi sull'andamento del fabbisogno abitativo presente nel territorio, sulla qualità dell'abitare negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con specifico riferimento sia ai programmi di intervento dell'ATER, sia alla pianificazione urbanistica dei comuni e agli interventi di coesione sociale.
9. La partecipazione alla Conferenza dei sindaci è gratuita.

#### **Art.15**

##### **Comitato tecnico.**

1. Presso ciascuna ATER è costituito un comitato tecnico, composto da:
  - a) il direttore, con funzioni di presidente;
  - b) il responsabile della struttura tecnica dell'ATER;
  - c) il responsabile della struttura del genio civile regionale competente per territorio o suo delegato;
  - d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nominati dalla Giunta regionale.
2. Alle sedute del comitato tecnico partecipa, con voto consultivo, il rappresentante legale dell'operatore pubblico o privato interessato all'argomento in discussione, o suo delegato.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'ATER.
4. Il comitato tecnico è costituito dal consiglio di amministrazione e resta in carica per la durata dello stesso.
5. Ai componenti del comitato tecnico spetta esclusivamente il rimborso delle spese che è a carico dell'ATER con rivalsa nei confronti dei soggetti interessati se diversi dall'ATER.
6. Il comitato tecnico è convocato dal direttore ed esprime parere:
  - a) sugli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata o agevolata, realizzati dai comuni;
  - b) sulla congruità economica dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata o agevolata, ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sulle eventuali maggiorazioni ammesse ai

massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;

- c) sulla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili;
- d) sugli atti gestionali per la realizzazione delle opere.

7. Il comitato tecnico esprime inoltre parere ogni qualvolta sia richiesto dagli enti interessati.

8. Il comitato tecnico esercita il controllo sul rispetto, da parte degli operatori pubblici e privati incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale fruente di sovvenzione o contributo pubblico, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi, mediante rilascio di apposita attestazione.

#### **Art.16**

##### **Fonti di finanziamento.**

1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

- a) i finanziamenti europei, dello Stato, della Regione e degli enti locali, destinati all'edilizia residenziale pubblica;
- b) i rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera d), nell'ambito dei massimali di costo per l'edilizia residenziale pubblica;
- c) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- d) l'alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti;
- e) i fondi propri e i fondi derivanti dall'accesso al credito;
- f) gli ulteriori proventi e conferimenti derivanti dalle attività previste all'articolo 7.

#### **Art.17**

##### **Bilancio.**

1. Le ATER adottano, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il bilancio di esercizio predisposto secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile nonché secondo le disposizioni delle vigenti normative contabili. La Giunta regionale definisce gli ulteriori elementi integrativi da riportare in allegato al bilancio.

2. Le ATER, al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono, adottano il bilancio preventivo, strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di esercizio di cui al comma 1.

#### **Art.18**

##### **Controllo e vigilanza.**

1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, e successive modificazioni, esercita il controllo di legittimità e di merito sui seguenti atti delle ATER:

- a) statuti e loro modifiche;
- b) bilancio preventivo e bilancio di esercizio;
- c) regolamenti di amministrazione e contabilità;
- d) regolamento e dotazione organica del personale.

2. Le ATER inviano gli atti di cui al comma 1 alla Giunta regionale, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla loro adozione.

3. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal loro ricevimento. Per gli statuti e per i bilanci preventivi e di esercizio il predetto termine è elevato a quaranta giorni.

4. L'approvazione o l'inutile decorso del termine di cui al comma 3 comportano l'efficacia dell'atto sottoposto a controllo. In caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio il termine è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione degli atti richiesti; l'ATER è tenuta a fornire gli atti richiesti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta. Per i bilanci preventivi e di esercizio e per i conti consuntivi il predetto termine è ridotto a trenta giorni. In sede di controllo, la Giunta regionale può invitare l'ATER ad apportare le modificazioni o le

integrazioni ritenute opportune, anche al fine della conformità dell'atto alla programmazione regionale.

5. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul conseguimento degli obiettivi aziendali, attraverso il monitoraggio delle attività svolte, nonché sul funzionamento delle ATER; a tal fine, tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. I consiglieri regionali e le commissioni consiliari, ai sensi degli articoli 39 e 44 dello Statuto, possono richiedere alle ATER, anche attraverso l'uso di appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato con le procedure previste dagli articoli 54 e 109 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

#### **Art.19**

##### **Stato giuridico e trattamento economico del personale.**

1. Al personale delle ATER, compreso il direttore, si applicano, per quanto compatibili con la natura dell'ente, gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale delle aziende municipalizzate di igiene ambientale e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **Art.20**

##### **Aggregazione di servizi.**

1. Al fine di razionalizzare alcune specifiche attività e garantire una maggior efficienza e il contenimento della spesa, le ATER, privilegiando le competenze e le professionalità rinvenibili al proprio interno, procedono all'aggregazione dei servizi aziendali mediante apposite convenzioni tra le stesse ATER per lo svolgimento di uno o più dei seguenti servizi:

- a) progettazione;
- b) gestione delle gare di appalto per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere;
- c) gestione dei contenziosi ed altre attività di natura legale;
- d) controllo patrimoniale e reddituale dell'utenza;
- e) obblighi ed adempimenti amministrativi in ordine alle tematiche dell'anticorruzione e della trasparenza;
- f) formazione;
- g) gestione del sistema qualità;
- h) servizi per l'elaborazione del trattamento economico spettante alle risorse umane aziendali.

2. Le procedure attuative per lo svolgimento in forma aggregata delle attività di cui al comma 1 sono definite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

### **TITOLO III**

#### ***Disciplina della assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica***

##### **CAPO I**

##### ***Principi generali***

#### **Art.21**

##### **Ambito di applicazione.**

1. È sottoposto al presente titolo il patrimonio di edilizia residenziale pubblica relativo:

- a) agli alloggi realizzati recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti dagli enti locali, con contributo pubblico;
- b) agli alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
- c) agli alloggi realizzati o acquistati dai comuni con fondi già previsti dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.", dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.", dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti

giuridici pregressi.”, e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.”;

d) alle case parcheggio e ai ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente titolo gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata-convenzionata;

c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa mediante disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo prevalenti dello Stato o della Regione;

e) destinati a case albergo, comunità o, comunque, ad attività assistenziali;

f) di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

### **Art.22**

#### **Informazione e partecipazione dell'utenza.**

1. La Regione favorisce la partecipazione dell'utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, mediante preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali degli inquilini.

2. I comuni e le ATER promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi e assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione concerne particolarmente i dati sulle spese di investimento e su quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d'intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali degli inquilini.

3. I comuni e le ATER possono concedere, mediante convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti e alle loro organizzazioni sindacali nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime organizzazioni si danno per lo svolgimento della loro attività.

4. Al fine di diffondere negli assegnatari la consapevolezza degli effetti del comportamento quotidiano sulla qualità dell'ambiente di vita e di stimolare le azioni che hanno effetto positivo sul mantenimento del patrimonio pubblico di edilizia residenziale pubblica, i comuni e le ATER realizzano azioni d'informazione con particolare riferimento:

a) al corretto utilizzo e custodia dell'alloggio assegnato;

b) alle buone pratiche ambientali da applicare nella vita quotidiana domestica;

c) al risparmio energetico.

5. Per le finalità di cui al comma 4, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera f), definisce un apposito schema tipo di regolamento dei diritti e doveri dell'utenza. Sulla base dello schema tipo, le ATER predispongono una carta dei servizi al fine di favorire la gestione dei servizi da parte degli utenti.

### **Art.23**

#### **Osservatorio per la legalità e la trasparenza.**

1. È istituito presso ogni ATER l'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, al fine di analizzare, studiare e approfondire i temi inerenti alle occupazioni abusive, alla morosità, colpevole o incolpevole e alle assegnazioni degli alloggi. Sono componenti dell'Osservatorio:

a) il presidente dell'ATER che lo presiede e lo convoca;

b) il direttore;

c) i tre sindaci, o loro delegati, dei comuni dell'ATER con maggior numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

d) tre comandanti della polizia locale, o loro delegati, dei comuni di cui alla lettera c);

- e) un rappresentante del coordinamento dei comitati degli inquilini;
  - f) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.
2. Alle riunioni dell'Osservatorio, al fine di individuare strumenti e strategie atti a garantire il coordinamento e le sinergie fra enti pubblici e comunità locali, possono essere invitati rappresentanti delle forze dell'ordine e della prefettura, previa intesa con i competenti organi statali, e un rappresentante dell'ordine degli assistenti sociali.
  3. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita.

## **CAPO II**

### ***Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica***

#### **Art.24**

##### **Modalità per l'assegnazione degli alloggi.**

1. I comuni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante un bando di concorso da indirsi entro il 30 settembre di ogni anno e approvano la relativa graduatoria; il bando di concorso viene indetto per ambiti sovracomunali nei casi, con le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.
2. I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione.
3. A seguito della pubblicazione della graduatoria il comune e l'ATER provvedono all'assegnazione degli alloggi secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria e alla stipulazione dei relativi contratti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 25.
4. I comuni, sentite le ATER, possono rinviare l'emanazione del bando dandone comunicazione alla Giunta regionale, qualora in relazione al bando precedente non siano pervenute domande, ovvero, pur essendone pervenute, non vi siano alloggi da assegnare; in tale ipotesi, la sopravvenuta disponibilità di alloggi consente di prorogare la graduatoria approvata ai sensi del comma 1 fino ad un massimo di due anni dalla sua pubblicazione.
5. La mancata emanazione del bando è indicatore di assenza di fabbisogno abitativo ai fini dell'attribuzione di risorse per l'edilizia residenziale pubblica, ad esclusione dell'ipotesi in cui non vi sia la disponibilità di alloggi sul territorio.
6. Per l'espletamento delle procedure di assegnazione degli alloggi, nonché al fine di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, i comuni e le ATER si avvalgono di una procedura informatica predisposta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera e).
7. Al fine dell'assegnazione degli alloggi, i comuni e le ATER, mediante la procedura informatica di cui al comma 6, effettuano gli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare, dando luogo ad una graduatoria per ciascuna unità abitativa.

#### **Art.25**

##### **Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.**

1. La partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita per un unico ambito territoriale a:
  - a) cittadini italiani;
  - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
  - c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
  - d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime

sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;

e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso;

b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP ai sensi dell'articolo 27;

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

3. I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2, lettera e), deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

## **Art.26**

### **Nucleo familiare.**

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.

2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

3. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

4. L'ampliamento del nucleo familiare titolare dell'alloggio e il subentro nello stesso sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

**Art.27****Situazione economica del nucleo familiare.**

1. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica e del calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, sono stabiliti uno specifico indicatore della situazione economica (ISE-ERP) ed uno specifico indicatore della situazione economica equivalente, (ISEE-ERP), in coerenza con l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".
2. Nel regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, sono definiti le modalità ed i criteri di calcolo degli indicatori di cui al comma 1, apportando all'ISEE le modifiche necessarie ad individuare la situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Il valore dell'ISEE-ERP ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), è fissato in euro 20.000,00 ed è aggiornato annualmente dal responsabile della struttura regionale competente, in base all'indice definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). La Giunta regionale può provvedere al periodico aggiornamento del suddetto valore in base all'andamento dei bandi di cui all'articolo 24, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali ne prescinde.
4. Eventuali anomalie della situazione economica del nucleo familiare, risultanti dall'attestazione ISEE sono verificate utilizzando un valore di controllo ricavato dai dati pubblicati dall'ISTAT, relativo ai consumi medi delle famiglie del Veneto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2. Qualora la situazione economica familiare sia inferiore al valore di controllo basato sui consumi delle famiglie del Veneto ed il comune non attesti che la famiglia è effettivamente in condizione di bisogno, si tiene conto del valore di controllo sia ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica che per il calcolo del canone di locazione.

**Art.28****Condizioni per l'attribuzione dei punteggi ai fini dell'assegnazione degli alloggi.**

1. La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, con riferimento alle sotto indicate specifiche condizioni riferite al nucleo familiare del richiedente:
  - a) condizioni soggettive:
    - 1) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP;
    - 2) presenza di anziani;
    - 3) presenza di persone con disabilità;
    - 4) presenza di un solo genitore, tenuto conto dell'eventuale presenza di minori;
    - 5) nucleo familiare di nuova formazione;
    - 6) residenza anagrafica storica o attività lavorativa nel Veneto in relazione ai seguenti riferimenti temporali:
      - 6.1) da almeno 10 anni;
      - 6.2) da almeno 20 anni;
      - 6.3) da almeno 30 anni;
    - 7) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza;
    - 8) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva;
  - b) condizioni oggettive:
    - 1) condizioni abitative improprie dovute a:
      - 1.1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica;
      - 1.2) coabitazione con altro o più nuclei familiari;



- 1.3) presenza di barriere architettoniche;
  - 1.4) sovraffollamento;
  - 1.5) alloggio antigienico;
  - 2) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio;
  - 3) mancanza di alloggio da almeno un anno.
2. Il comune può stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dal comma 1 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio.

#### **Art.29**

##### **Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine.**

1. È stabilita una riserva del 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura territorialmente competente.
2. Agli appartenenti alle forze dell'ordine di cui al comma 1, alla presentazione della domanda, in sede di verifica dei requisiti, all'atto di assegnazione ed in costanza di rapporto, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), c), e); il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), non si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare.
3. Per gli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine di cui al comma 1:
  - a) si applica il canone previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni;
  - b) costituisce causa di decadenza il venir meno del loro servizio nel Veneto.
4. Gli assegnatari di cui al comma 3 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento, per infermità o per decesso purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 25; ai medesimi si applicano le disposizioni dettate dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, ad eccezione della disciplina relativa al subentro, che si applica esclusivamente in caso di decesso.
5. Qualora gli alloggi non siano assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 1, gli stessi tornano nella disponibilità ordinaria del comune o dell'ATER.

#### **Art.30**

##### **Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali.**

1. Sono stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare annualmente ai sensi dell'articolo 24:
  - a) fino all'8 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
  - b) fino all'8 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
  - c) fino all'8 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

#### **Art.31**

##### **Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell'assegnazione dell'alloggio.**

1. La collocazione in graduatoria in contrasto con le norme vigenti al momento dell'approvazione della stessa o sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false comporta l'esclusione dalla graduatoria medesima, nonché l'annullamento dell'eventuale provvedimento di assegnazione dell'alloggio, previo parere della commissione di cui all'articolo 33.
2. Le dichiarazioni mendaci o la presentazione di documentazioni false comporta l'obbligo di trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria.
3. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione dell'alloggio, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di

chiunque occupi l'alloggio. Tale provvedimento contiene il termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, per il rilascio dell'alloggio e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

### **Art.32**

#### **Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.**

1. I comuni e le ATER dichiarano, previo parere della commissione alloggi di cui all'articolo 33, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione del richiedente, senza giustificati motivi, alla data convenuta per la stipulazione del contratto;
- b) mancata occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, senza gravi e giustificati motivi;
- c) abitazione non stabile nell'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che non sia intervenuta una autorizzazione per gravi motivi familiari, di salute o di lavoro;
- d) cessione o sublocazione, in tutto o in parte, dell'alloggio o mutamento della destinazione d'uso;
- e) aver adibito l'alloggio ad attività illecite;
- f) perdita dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 25, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3;
- g) morosità di cui all'articolo 38, comma 1;
- h) l'aver causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio;
- i) grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale e, qualora sia di competenza dell'assegnatario, mancata gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni;
- l) mancata accettazione della mobilità nei casi di cui all'articolo 43.

2. Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Tale provvedimento contiene il termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, per il rilascio dell'alloggio e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

### **Art.33**

#### **Commissione alloggi.**

1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce presso ogni ATER la commissione alloggi, che dura in carica cinque anni, composta da:

- a) un dipendente regionale o di un ente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, od equiparata, esperto in materia di edilizia residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente;
- b) un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale;
- c) il sindaco del comune interessato o un suo delegato e, ove necessario, il legale rappresentante dell'ente o dell'azienda proprietari di alloggi di ERP o suo delegato;
- d) un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, designato d'intesa fra le medesime;
- e) un dipendente dell'ATER.

2. Ai fini della costituzione della commissione è sufficiente la designazione di due componenti, oltre a quello di cui al comma 1, lettera a). Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono designati i componenti supplenti che partecipano alla commissione in caso di assenza o impedimento dei titolari.

3. Ai componenti della Commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese, debitamente documentate.

4. L'onere finanziario di cui al comma 3 è a carico dei comuni e dell'ATER ed è fra gli stessi ripartito in proporzione al numero dei ricorsi e dei pareri espressi.

5. La Commissione:

- a) decide i ricorsi relativi al procedimento di formazione della graduatoria, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2;
- b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di annullamento e decadenza dall'assegnazione, di cui agli articoli 31 e 32, nonché sul mancato rinnovo dei contratti di locazione.

### **CAPO III**

#### ***Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica***

##### **Art.34**

###### **Contratto di locazione.**

1. Il contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo alle seguenti condizioni:
  - a) permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 25, comma 3;
  - b) assenza delle cause che determinano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui agli articoli 31 e 32.

##### **Art.35**

###### **Responsabilità.**

1. L'assegnatario è tenuto a custodire l'alloggio, comprese le sue pertinenze, a servirsene con diligenza e ad eseguire le attività manutentive necessarie a conservare l'alloggio, le pertinenze e le parti comuni in buono stato d'uso, ai sensi del codice civile e del regolamento del comune o dell'ATER.
2. L'assegnatario risponde dei danni arrecati all'alloggio, al fabbricato e alle relative pertinenze, per colpa propria, dei componenti il nucleo familiare o di persone ospitate, anche temporaneamente, nell'alloggio.
3. L'assegnatario è responsabile degli eventuali danni causati al comune o all'ATER, a coinquilini o a terzi per lavori dallo stesso eseguiti, nonché per la mancata tempestiva esecuzione dei lavori di propria competenza.
4. Al termine della locazione gli alloggi sono riconsegnati in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso.

##### **Art.36**

###### **Criteri per la determinazione dei canoni di locazione.**

1. I criteri, le modalità di calcolo ed i parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, nel rispetto dei principi di equità, sopportabilità per il nucleo familiare dell'assegnatario, nonché di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica.
2. Al fine di garantire le entrate necessarie alla gestione e manutenzione degli alloggi, è determinato un canone di locazione minimo, pari ad euro 40,00, che deve essere corrisposto indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare dell'assegnatario. Qualora tale canone risulti superiore al canone determinato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al comma 1, con riferimento alla sopportabilità del nucleo familiare dell'assegnatario, il comune, nei casi che certifica come meritevoli di tutela sociale, può farsi carico della differenza anche ricorrendo al fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.
3. Qualora in occasione della verifica annuale di cui all'articolo 42, la situazione economica dell'assegnatario e del suo nucleo familiare risulti superiore al limite vigente per l'accesso, il canone viene rideterminato in funzione di quanto la condizione economica superi quella prevista per l'accesso, fino a raggiungere il canone massimo, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

##### **Art.37**

###### **Utilizzazione delle entrate dei canoni di locazione.**

1. Le somme riscosse per i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono impiegate per:
  - a) il versamento a favore della Regione dello 0,40 per cento annuo del valore locativo, di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", del

patrimonio di edilizia residenziale pubblica costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

- b) la manutenzione degli alloggi e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) gli oneri di gestione, compresi gli oneri fiscali;
- d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica;
- e) il fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.

2. Il versamento di cui al comma 1, lettera a), è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il mancato versamento entro il predetto termine comporta l'applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta. Qualora l'inadempimento si protragga oltre centoventi giorni dalla scadenza è versato, oltre agli interessi legali, l'importo originariamente dovuto maggiorato del 30 per cento a titolo sanzionatorio. Il mancato versamento è indicatore di assenza di fabbisogno abitativo ai fini dell'attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica.

3. La Regione nell'ambito delle sue competenze in materia di edilizia residenziale pubblica contribuisce per le finalità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 6.

### **Art.38**

#### **Morosità.**

1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi comuni del fabbricato di cui all'articolo 39 è causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera g).

2. La morosità può essere sanata per una sola volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.

3. Nel caso in cui la morosità sia conseguenza dello stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di altro componente del nucleo familiare, con l'impossibilità o grave difficoltà a corrispondere regolarmente il canone di locazione o le quote di gestione dei servizi comuni, il comune o l'ATER possono concedere proroghe per periodi superiori a quello indicato al comma 1; l'ATER segnala la morosità al comune che verifica la possibilità di utilizzare il fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.

4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.

5. Al fine di contribuire al contenimento della morosità, i comuni e le ATER possono prevedere misure incentivanti a favore degli inquilini che utilizzano la domiciliazione bancaria per i pagamenti dovuti.

### **Art.39**

#### **Alloggi in autogestione e in amministrazione condominiale.**

1. I comuni e le ATER, qualora siano unici proprietari dei fabbricati destinati all'edilizia residenziale pubblica, promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, anche mediante la nomina di un soggetto terzo.

2. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare ai comuni o alle ATER i costi diretti e indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, i comuni e le ATER promuovono la costituzione di un condominio con proprio regolamento, nel rispetto della normativa vigente; gli assegnatari versano direttamente all'amministrazione condominiale le somme a copertura delle relative spese.

### **Art.40**

#### **Ospitalità temporanea.**

1. L'ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni; a tali fini l'assegnatario o un componente del nucleo familiare comunica, decorse settantadue ore dall'arrivo, la presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare. La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00 per ciascun ospite non

dichiarato. L'ospitalità temporanea autorizzata dal comune o dall'ATER non può eccedere la durata di due anni, eventualmente prorogabili qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato motivo, e comporta l'applicazione della indennità di occupazione definita dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2. È ammessa, previa motivata e documentata comunicazione dell'assegnatario al comune o all'ATER, la coabitazione della persona che presta attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legata allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In questo caso non si applica l'indennità di occupazione.

2. In caso di ospitalità non autorizzata, ferma restando l'applicazione dell'indennità di occupazione, il comune o l'ATER diffidano l'assegnatario ad allontanare l'ospite entro quindici giorni, trascorsi i quali:

a) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 516,00;

b) si configura una ipotesi di cessione parziale dell'alloggio che comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d).

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono applicate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

4. Le somme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versate nel fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.

#### **Art.41**

##### **Occupazione senza titolo degli alloggi.**

1. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, i comuni e le ATER provvedono:

a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi;

b) ad applicare una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

c) ad applicare, per ogni mese o frazione di mese di occupazione, una indennità pari al canone massimo di locazione, stabilito dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2;

d) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell'articolo 633 del codice penale.

2. L'atto di intimazione al rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il relativo termine, non soggetto a graduazioni e proroghe, ed è disposto secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

3. Le somme relative alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera b) del comma 1, sono versate nel fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.

#### **Art.42**

##### **Verifica annuale della situazione economica e dei requisiti per l'accesso.**

1. Il comune e l'ATER provvedono annualmente:

a) alla verifica della situazione economica degli assegnatari sulla base dell'attestazione ISEE, acquisita secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2;

b) alla verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

2. L'eventuale diversa situazione economica degli assegnatari comporta una variazione del canone di locazione, calcolata ai sensi dell'articolo 36.

3. L'assegnatario, in caso di variazione in diminuzione del reddito del nucleo familiare, ha diritto, su specifica e documentata richiesta, alla rideterminazione del canone ai sensi dell'articolo 36, disposta dal comune o dall'ATER entro trenta giorni dall'accertamento della variazione risultante dall'ISE.

4. Ai fini della verifica di cui al presente articolo, i comuni e le ATER stipulano apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art.43**

##### **Piano della mobilità.**

1. Il comune e l'ATER, di norma con cadenza biennale, predispongono un piano di mobilità dell'utenza, mediante il cambio degli alloggi assegnati, l'utilizzazione di quelli residui disponibili o di un'aliquota di quelli di nuova realizzazione.
2. Il piano della mobilità è formato da una mobilità obbligatoria, che tiene conto delle necessità di utilizzo razionale degli alloggi al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento o disagio abitativo, nonché da una mobilità volontaria in base alle richieste degli assegnatari.
3. Qualora il nucleo familiare assegnatario, che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell'alloggio da almeno due anni, sia composto esclusivamente da soggetti con più di settantacinque anni, devono essere individuati alloggi in mobilità tali da salvaguardare, ove possibile, la permanenza all'interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza.
4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36, comma 1, il piano della mobilità è formato secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.
5. In caso sia necessario sgomberare unità abitative per realizzare programmi di recupero, i comuni e le ATER possono attuare un piano di mobilità straordinario per il trasferimento dei nuclei familiari occupanti gli alloggi da recuperare. Il trasferimento può essere definitivo o transitorio fino al rientro nell'alloggio recuperato. I comuni e le ATER, sulla base della capacità economica degli assegnatari, possono concorrere alle spese di trasloco.
6. I provvedimenti di trasferimento vengono portati ad esecuzione nei modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina processuale.

#### **CAPO IV**

#### ***Alloggi per le emergenze abitative e a finalità sociali***

##### **Art.44**

##### **Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.**

1. Il comune può riservare un'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, in tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale ultimo termine l'alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del comune o dell'ATER e deve essere rilasciato. Il provvedimento di rilascio indica un termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, ed è portato ad esecuzione nei modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina processuale.

##### **Art.45**

##### **Bandi speciali per l'assegnazione di alloggi.**

1. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari che hanno gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare specifiche categorie sociali, la Giunta regionale può autorizzare i comuni all'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e specifici.

##### **Art.46**

##### **Attribuzione di alloggi per finalità sociali.**

1. Il comune, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, può riservare per situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali del comune fino al 2 per cento degli alloggi da assegnare annualmente; tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, ivi comprese le strutture di cui alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", in un'ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono destinati a categorie di soggetti, anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, interessati da progetti socio-assistenziali oggetto di accordo di programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della relativa autorizzazione, il comune,

l'ATER e l'azienda ULSS competenti per territorio, garantendosi la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, con specifica e documentata esperienza, che si impegnano a prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.

#### **Art.47**

##### **Fondo di solidarietà.**

1. È istituito presso il comune un fondo di solidarietà destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché ai richiedenti tali alloggi utilmente collocati in graduatoria in gravi difficoltà economico-sociali.
2. Il fondo di solidarietà è alimentato da:
  - a) una quota pari all'1,10 per cento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riscossi;
  - b) dai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 40, commi 1 e 2, e 41, comma 1, lettera b).
3. Rimane ferma per il comune la facoltà di incrementare il fondo con ulteriori risorse.
4. Il fondo è ripartito annualmente e l'erogazione delle somme è effettuata dal comune direttamente all'ente gestore per coprire i canoni e le spese per i servizi accessori.

#### **CAPO V**

##### **Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica**

#### **Art.48**

##### **Alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.**

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 21, comma 1, sono alienabili previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato dal comune o dall'ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20 per cento.
3. Qualora gli alloggi siano stati acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il prezzo di vendita è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" nei casi in cui il comune o l'ATER abbiano verificato la non conformità dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore.
4. Nella vendita degli alloggi occupati hanno titolo all'acquisto soltanto l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare, i quali conducono l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del assegnatario.
5. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 4 non possono essere alienati prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.
6. L'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.
7. Le procedure per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono definite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

#### **TITOLO IV**

##### **Disposizioni finali**

#### **CAPO I**

##### **Norme finali e transitorie**

**Art.49****Adempimenti della Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

- a) disciplinare il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla casa di cui all'articolo 5 ed individuare la relativa struttura tecnica di supporto;
- b) predisporre lo schema di statuto delle ATER di cui all'articolo 8;
- c) definire le indennità del revisore unico dei conti dell'ATER e del supplente di cui all'articolo 13;
- d) determinare la misura dei rimborsi spettanti alle ATER di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
- e) predisporre un'apposita procedura informatica a servizio dei comuni, delle ATER e degli altri soggetti interessati, per il caricamento delle domande, la formazione delle graduatorie e l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di cui all'articolo 24, comma 6;
- f) approvare lo schema tipo di regolamento concernente i diritti ed i doveri dell'utenza di cui all'articolo 22, comma 5.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera a), dello Statuto e previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro quarantacinque giorni decorsi i quali se ne prescinde, un regolamento che definisce:

- a) i casi in cui è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 24, l'espletamento del bando e la gestione delle graduatorie per ambiti territoriali sovracomunali, nonché l'individuazione degli stessi avuto riguardo alla disponibilità degli alloggi, alla popolazione residente, alle domande di accesso ed alle caratteristiche del territorio nel rispetto della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali." e successive modificazioni;
- b) le modalità di acquisizione dell'attestazione ISEE, i criteri di calcolo dell'ISE-ERP e dell'ISEE-ERP nonché la definizione e l'aggiornamento del valore di controllo di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 4;
- c) le modalità di assegnazione degli alloggi, i punteggi ed i criteri di priorità riferiti alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 28;
- d) la definizione dei criteri, le modalità di calcolo ed i parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione, di cui all'articolo 36, il valore del canone di locazione massimo nonché dell'indennità di occupazione;
- e) la disciplina del subentro nell'alloggio assegnato e dell'ampliamento del nucleo familiare;
- f) le procedure per la formazione del piano della mobilità obbligatoria o volontaria di cui all'articolo 43;
- g) le procedure per la definizione dei ricorsi di cui all'articolo 33, comma 5, lettera a);
- h) le procedure da porre in essere per il rilascio degli alloggi occupati senza titolo di cui all'articolo 41;
- i) le procedure attuative per lo svolgimento in forma aggregata dei servizi di cui all'articolo 20;
- j) le procedure per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 48.

**Art.50****Disposizioni sull'applicazione della legge.**

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) dei provvedimenti e del regolamento di cui all'articolo 49 i comuni e le ATER adottano tutte le misure idonee a garantire l'applicazione della presente legge in materia di organizzazione nonché di assegnazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. Qualora il comune o l'ATER non adempiano entro il termine del comma 1, la Giunta regionale, previa assegnazione di un termine, nomina per il comune un commissario ad acta; per le ATER si



applicano le procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, e successive modificazioni.

3. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del regolamento di cui all'articolo 49, comma 2:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, per i contratti di locazione in essere ne comporta l'automatico adeguamento; per tali contratti il termine di durata del rapporto di locazione previsto dall'articolo 34 decorre da detto adeguamento e si applica il canone determinato ai sensi dell'articolo 36;
- b) il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, per i contratti di locazione in essere, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e, conseguentemente, la risoluzione di diritto del contratto di locazione, a condizione che detti requisiti non vengano ripristinati entro il termine previsto per il rilascio dell'alloggio; la risoluzione del contratto determina l'obbligo del rilascio dell'alloggio entro ventiquattro mesi dalla relativa comunicazione. Per ogni mese o frazione di mese di permanenza è dovuta una indennità pari al canone massimo di locazione, stabilito dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2;
- c) ai nuovi contratti di locazione si applicano le disposizioni della presente legge;
- d) i comuni e le ATER possono utilizzare le graduatorie predisposte ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni, purché non scadute da oltre dodici mesi. L'assegnazione degli alloggi ai richiedenti utilmente collocati in tali graduatorie può essere effettuata solo dopo aver verificato in capo al nucleo familiare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25.

4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni e le ATER comunicano agli assegnatari con valenza a far data dal termine di cui al medesimo comma 3:

- a) nell'ipotesi di cui alla lettera a), l'adeguamento automatico del contratto di locazione ed il relativo canone;
- b) nell'ipotesi di cui alla lettera b), la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 25 non vengano ripristinati entro il termine di ventiquattro mesi previsto per il rilascio dell'alloggio.

5. Per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 25 ai fini del presente articolo, gli assegnatari, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano, qualora non l'abbiano già fatto nel corso dell'anno 2017, la dichiarazione ISEE.

## **Art.51**

### **Disposizioni transitorie.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la normativa previgente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, comma 3, i commissari già nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge per la gestione ordinaria delle ATER continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.
3. I revisori unici dei conti delle ATER, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del loro mandato.
4. Il primo incarico dei direttori delle ATER, nominati ai sensi della presente legge, non viene calcolato ai fini della previsione di cui all'articolo 12, comma 2, relativa al divieto di rinnovo dell'incarico per più di due volte consecutive.
5. Il comitato tecnico di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e la commissione alloggi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla scadenza rispettivamente prevista per gli stessi.
6. In sede di prima applicazione la conferenza dei sindaci dell'ATER di cui all'articolo 14 viene nominata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, qualora il consiglio di

amministrazione di cui all'articolo 10 non sia stato ancora insediato, la conferenza svolge le proprie funzioni consultive e propositive a supporto del commissario dell'ATER di cui al comma 2.

#### **Art.52**

##### **Clausola valutativa.**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti per soddisfare il fabbisogno primario e ridurre il disagio abitativo della popolazione del Veneto.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:
  - a) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);
  - b) l'attivazione di azioni di promozione dell'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
  - c) le autorizzazioni alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica rilasciate ai comuni e alle ATER di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j);
  - d) lo stato di attuazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 4;
  - e) l'analisi sulla situazione abitativa quale emerge dai dati pubblicati dall'Osservatorio regionale sulla casa di cui all'articolo 5;
  - f) lo stato di attuazione dell'aggregazione dei servizi di cui all'articolo 20;
  - g) gli effetti dell'applicazione della presente legge per quanto riguarda le decadenze, i canoni di locazione e l'utilizzo del fondo di solidarietà.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, sui propri siti web istituzionali, i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dalla presente legge.

#### **Art.53**

##### **Norma finanziaria.**

1. Alle minori entrate conseguenti all'abrogazione della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, quantificate in euro 3.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 a valere sul Titolo 3 "Entrate extratributarie" - Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, si fa fronte, nei medesimi esercizi, con equivalenti maggiori entrate derivanti dai versamenti previsti ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera d), introitate sul Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 103 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, comma 6, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"- Programma 6 "Interventi per il diritto alla casa" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata con le equivalenti maggiori entrate derivanti dai versamenti previsti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), introitate Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 103 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019.
3. Agli oneri d'investimento derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, comma 6, e dell'articolo 37, comma 3, quantificati complessivamente in euro 1.250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 8 "Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa" - Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata:
  - a) per euro 450.000,00 con le maggiori entrate derivanti dai versamenti previsti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), introitate Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019;
  - b) per euro 800.000,00 con le maggiori entrate derivanti dai versamenti previsti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), introitate Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche" del bilancio di previsione 2017-2019.

**Art.54****Abrogazioni.**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 50 e 51, sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:

- a) la legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica” e le seguenti disposizioni di novellazione: articolo 31 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28; articolo 56 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6; articolo 30 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37; articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29; articolo 68, comma 4, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
- b) la legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le seguenti disposizioni di novellazione: legge regionale 16 maggio 1997, n. 14; articoli 26 e 54 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3; articoli 68 e 79 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5; articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38; articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8; articolo 52 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2; articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18; articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4; articolo 22 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13; articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55; articoli 43 e 47, comma 1, lettere c) d) ed e), della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;
- c) gli articoli 65, 66 e 67 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e le seguenti disposizioni di novellazione: articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29; articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8; articolo 23 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4; legge regionale 4 marzo 2010, n. 19;
- d) la legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 “Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica”, per la razionalizzazione e la riduzione delle spese degli apparati amministrativi”.

**ENTI LOCALI****BASILICATA**

**DGR 13.10.17, n.1064** - Legge regionale n.34/2015 - art. 18 comma 3 quater. Sostegno al processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province di Potenza e Matera. Determinazioni. (BUR n. 43 del 1.11.17)

**Note**

Viene concesso alla Provincia di Potenza il contributo di Euro 3.100.000.00 e alla Provincia Matera il contributo di Euro 2.600.00000 come da richieste allegate e prospetti di dettaglio, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

**MINORI****EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 10.10.17, n. 1523** - Approvazione riparto e trasferimento risorse finanziarie ai Comuni e loro forme associative per l'attuazione del programma 2017 relativamente al consolidamento e alla qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia (BUR n. 295 del 2.11.17)

**Note**

Viene approvata e dare attuazione al programma di cui all’oggetto della presente deliberazione, secondo gli indirizzi ed i criteri indicati dall'Assemblea legislativa con delibera n. 87/2016, così come dettagliati nell’ Allegato n.1), parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).

Viene approvato il riparto, effettuato sulla base dei suddetti criteri e il conseguente trasferimento a favore degli Enti e loro forme associative, delle risorse indicate per ciascun intervento nelle tabelle allegata dalla n. 2) alla n. 5) e riepilogati nell'allegata tabella n.6), parti integranti del presente provvedimento, per complessivi euro 7.304.284,01 di cui euro 6.940.484,30 allocati sul cap. 58430 e oggetto di impegno del presente atto ed euro 363.799,71, provenienti dal cap. 58439 già impegnati con atto n. 2384/2016;

## **LOMBARDIA**

**DD. 25 ottobre 2017 - n. 13197** - POR FSE 2014 2020 indicazioni relative al processo di attuazione della misura Nidi Gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti n. 8052 del 4 luglio 2017 e n. 9747 del 4 agosto 2017. (BUR n. 44 del 31.10.17)

### **Note**

1. di consentire, al fine di garantire le condizioni per la più ampia possibilità di fruizione della misura nidi gratis 2017 2018 da parte delle famiglie interessate:

- per coloro che hanno presentato domande incomplete di integrare, attraverso caricamento su SiAge la documentazione mancante secondo le indicazioni fornite da Regione Lombardia,
- per coloro che risulteranno non ammessi per non aver firmato o per aver firmato in modo irregolare la domanda in SiAge di ripresentare la domanda nel secondo periodo dal 23 ottobre al 1 dicembre 2017

Verrà verificata presso i comuni la corrispondenza tra i bambini iscritti e frequentanti gli asili nido micronidi e le domande delle famiglie presentate al 4 ottobre 2017 e di procedere successivamente alla verifica del rispetto dei requisiti di condizione economica (ISEE) condizione occupazionale e residenza dichiarati.

Viene individuato in 90 giorni dalla data di chiusura dei periodi di presentazione delle domande il termine delle attività istruttorie entro il quale saranno comunicati agli interessati gli esiti di ammissione o non ammissione alla misura.

;

## **PIEMONTE**

**D.D. 6 settembre 2017, n. 817**- L.R. 30/2001. Trasferimento di risorse destinate alla copertura delle spese di funzionamento e di personale dell'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte. Impegno di euro 375.000,00 sul capitolo di spesa n. 169039 del bilancio 2017 . (BUR n. 44 del 2.11.17)

### **Note**

Viene impegnata la spesa di, € 375.000,00 quali risorse finanziarie da trasferire all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte al fine di garantire la totale copertura di spese di funzionamento e di personale dell'esercizio 2017.

**D.D. 12 ottobre 2017, n. 954** - DGR N. 7-5574 del 4/9/2017. Percorso di aggiornamento in materia di minori e famiglie rivolto agli operatori socio-sanitari e della giustizia della Regione Piemonte. Assegnazione contributo al Consorzio Monviso Solidale. Impegno di euro 20.000,00 sul capitolo 179629 degli esercizi del bilancio 2017 e 2018. (BUR n. 45 del 9.11.17)

### **Note**

#### **PREMESSA**

Nella Regione Piemonte, le politiche per la tutela dei minori ed il sostegno delle famiglie in difficoltà, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia, si sono sostanziate nel corso degli anni attraverso l'approvazione di numerosi provvedimenti, la maggior parte dei quali esito ed espressione di tavoli di lavoro che hanno visto la presenza e la partecipazione di rappresentanti dei servizi socio-sanitari e delle Autorità Giudiziarie, in dialogo costruttivo tra loro. Tale modalità di lavoro congiunto e condiviso, si è rivelata non solo efficace ma è diventata, nel corso degli anni, una prassi utilizzata nella nostra regione, ogni qual volta si renda necessario procedere all'assunzione e/o alla revisione di provvedimenti particolarmente significativi e rilevanti in materia di minori e famiglia o di iniziative ad essa attinenti.

L'accresciuta complessità sociale, le recenti modifiche legislative in materia di minori e famiglia, gli intervenuti mutamenti negli assetti organizzativo-istituzionali degli Enti gestori e dei distretti sanitari, pongono nuove sfide e rendono necessario potenziare e qualificare maggiormente l'impegno per la tutela dei minori, rafforzando la collaborazione e le sinergie tra Enti gestori e Autorità giudiziaria, attraverso la revisione, la rivisitazione e l'innovazione di alcuni interventi ed azioni professionali, anche alla luce della normativa europea in materia.

### **ILTAVOLO DI LAVORO**

In continuità e coerenza con quanto in precedenza esposto, la Direzione Coesione Sociale ha avviato nel marzo del 2016 un tavolo di lavoro, composto da rappresentanti del coordinamento degli Enti gestori delle funzioni socio- assistenziali, delle Autorità giudiziarie, dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e Valle d'Aosta, cui successivamente si sono aggiunti funzionari della Direzione regionale Sanità e referenti dei servizi di neuropsichiatria infantile e di psicologia del territorio regionale.

### **LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: LA FORMAZIONE**

Il confronto ha preso avvio dalla lettura e dall'approfondimento del documento elaborato dal coordinamento Enti gestori, nel dicembre 2015, condiviso da tutti i componenti il tavolo; e che a conclusione di tali incontri, è emersa l'esigenza condivisa da tutti i componenti del tavolo di lavoro, e sostenuta dalle Autorità Giudiziarie, di realizzare un percorso formativo, rivolto agli operatori socio-sanitari e della giustizia, quale modalità valutata più idonea ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi.

Allo scopo di raggiungere il maggior numero di operatori sociali, sanitari e della giustizia del territorio regionale interessati dalla tematica in oggetto e al tempo stesso di assicurare una concreta opportunità di approfondimento, scambio e confronto a livello territoriale, il citato percorso prevede una giornata introduttiva in forma plenaria da realizzarsi nel mese di novembre 2017 e successivi cinque percorsi decentrati sul territorio, che intendono proporsi come laboratori per l'approfondimento su specifiche aree tematiche.

Tali laboratori saranno organizzati a livello dei quattro ambiti territoriali ottimali (cosiddetti "Quadranti") stabiliti con L. R. n. 23 del 29 ottobre 2015, i cui confini sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento e precisamente:

- 2 corsi nel quadrante di Torino e della Città metropolitana ( per le vaste dimensioni)
- 1 corso nel quadrante di Cuneo
- 1 corso nel quadrante di Alessandria/Asti
- 1 corso nel quadrante di Novara/Biella/Verbano Cusio Ossola/Vercelli.

Viene assegnato un contributo economico di € 20.000,00 a favore dell'Ente gestore Consorzio Monviso Solidale con sede legale in Corso Trento, 4 12045 Fossano (Cn), P.IVA/CF 02539930046 accreditato come agenzia formativa, quale ambito capofila, individuato dal Coordinamento Enti gestori delle funzioni socio- assistenziali, per l'organizzazione e la gestione del percorso formativo

<b>NON AUTOSUFFICIENTI</b>
----------------------------

### **LAZIO**

**Determinazione 6 ottobre 2017, n. G13623** - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale per gli utenti ricoverati in residenze sanitarie assistenziali (acconto annualità 2017). Impegno di euro 26.977.584,17 sul cap. H41940 - macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 88 del 2.11.17)

#### **Note**

Viene impegnato in favore dei comuni del Lazio l'acconto del contributo regionale per la spesa relativa alla quota sociale di compartecipazione in favore degli utenti ospiti di RSA nell'esercizio finanziario 2017, comprensivo dei conguagli delle somme indebitamente erogate nelle annualità 2013, 2014 e 2015, pari a complessivi € 26.977.584,17 sul capitolo H41940 (finalizzato con DGR

537/2017 - impegno n. 28556/2017) - macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000, che presenta la necessaria disponibilità, come indicato nella sottoelencata tabella (a cui si fa rinvio).

Si provvederà , con successivo atto, all'assegnazione definitiva del contributo regionale effettivamente dovuto ai comuni per le spese relative alle RSA sostenute nell'annualità in misura pari al 50% della somma correttamente rendicontata, e al relativo conguaglio, a chiusura dell'istruttoria delle rendicontazioni che saranno prodotte dai comuni per l'annualità 2017.

Per i comuni che non hanno prodotto rendicontazione di spesa per l'anno 2016 ma che sosterranno spese per gli utenti ospiti di RSA nell'annualità 2017, si provvede all'assegnazione ed erogazione del contributo regionale relativo alla suddetta annualità a chiusura dell'istruttoria delle rendicontazioni che verranno trasmesse dai comuni per le spese RSA sostenute nell'annualità 2017.

Si provvederà con successivo atto di riparto, per i comuni per cui si è potuto provvedere con il presente atto solo parzialmente ai dovuti conguagli e per i comuni che non hanno prodotto la rendicontazione delle spese RSA per l'esercizio finanziario 2016, ai conguagli per il recupero degli importi indebitamente erogati nelle pregresse annualità.

Si provvederà altresì con successivo atto di riparto all'eventuale conguaglio per il recupero delle somme indebitamente erogate con il presente atto, qualora successivamente alla verifica dei pagamenti effettuati a valere sulla contabilità speciale in favore degli utenti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 dovessero risultare erogati importi relativamente a spese già oggetto di contributo con il presente atto.

Viene liquidato l'importo complessivo pari a € 26.977.584,17 impegnato in favore dei comuni per la spesa relativa alla quota sociale di compartecipazione in favore degli utenti ospiti di RSA, sul capitolo H41940 – macroaggregato 12.02 1.04.01.02.00, nell'esercizio finanziario 2017 come stabilito dal piano finanziario, allegato al presente atto, che ne costituisce parte sostanziale e integrante (a cui si fa rinvio).

## **LOMBARDIA**

**DGR 30.10.17 - n. X/7292** - Determinazioni per la continuità di erogazione della misura B1 alle persone in condizione di disabilità gravissima, già beneficiarie ai sensi della d.g.r. n. 5940/2016. (BUR n. 44 del 2.11.17)

### **PRESENTAZIONE**

**La Regione Lombardia conduce un programma di assistenza sociale alle persone con disabilità gravissima che si connette ad una “filosofia” di interventi propri dei programmi europei indivisando la “misure” quali strumenti strategici per la effettiva capacità di incidenza sulla qualità della vita delle persone.**

**A tale riguardo il ruolo dei voucher quale buono servizio adeguato a fruire dei servizi sociali acquista un significato innovativo che inquadra il superamento della monetizzazione del bisogno, ma lo collega all'offerta dei servizi presenti nella comunità.**

**Note**

#### **PREMESSA**

La l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione.

Con DGR 5 dicembre 2016, n. 5940 è stato approvato il «Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016».

La deliberazione sopra citata ha normato due Misure di intervento:

- Misura B1 a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima che prevede l'erogazione, attraverso le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), di un Buono mensile di € 1.000 e di un Voucher sociosanitario mensile fino ad € 360, per gli adulti, e fino ad € 500 per i minori;
- Misura B2 a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza che prevede l'erogazione di una diversificata gamma di strumenti attraverso gli Ambiti territoriali/Comuni.

Inoltre la DGR . n. 5940/2016 ha stabilito che:

- le risorse destinate all'erogazione del Buono della Misura B1 sono pari a € 36.527.400,00;
- le ATS erogano il Buono fino al 31 ottobre 2017, sulla base delle risorse disponibili assegnate;
- le risorse destinate all'erogazione delle due tipologie di Voucher sociosanitario della Misura B1 sono quelle già in disponibilità delle ATS ai sensi della d.g.r. n. 2655/2014 FNA annualità 2014.

A tutt'oggi non è ancora stato trasmesso da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) il provvedimento di assegnazione delle risorse del FNA annualità 2017.

Con la nota del 20 marzo 2017 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome le Regioni a statuto ordinario hanno convenuto di intervenire ad integrazione del FNA 2017 con risorse proprie pari ad euro 50.000.000,00.

Con l'Intesa della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 105/CU del 7 settembre 2017 sono state formulate le raccomandazioni sullo schema di decreto interministeriale di riparto del FNA anno 2017. Nello schema di Decreto FNA 2017 trasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata in data 2 agosto 2017, prot. mlps.29.5266 nella Tabella 2 «Risorse regionali per l'anno 2017» è riportata nella Colonna c) «Risorse a carico del bilancio regionale» per Regione Lombardia la quota pari ad euro 9.145.000,00.

La particolare condizione di bisogno e cura delle persone cui è stata riconosciuta la Misura B1 rende necessario garantire continuità nell'erogazione sia del Buono sia del Voucher sociosanitario oltre il 31 ottobre 2017.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Nelle more di approvazione del Decreto ministeriale di riparto delle risorse FNA 2017 e del Programma Operativo Regionale di utilizzo delle stesse, viene disposto di assicurare l'erogazione sia del Buono sia del Voucher sociosanitario - come normati dalla citata d.g.r. n. 5940/2016 - fino al 31 dicembre 2017 alle persone con disabilità gravissima che risultano in carico al 31 ottobre 2017.

I costi relativi al Buono con le risorse che Regione Lombardia ha messo a disposizione ad integrazione del FNA 2017, pari ad euro 9.145.000,00, e i costi del Voucher sociosanitario vengono coperti con le risorse già disponibili presso le ATS.

**DCR 24.10.17, n. X/1644** - Risoluzione concernente le determinazioni per il riconoscimento, la tutela e il sostegno del Caregiver. (BUR n. 45 del 7.11.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

visti

– la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che afferma la centralità della famiglia nella cura della malattia;

– il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 in ordine al riconoscimento delle competenze lavorative acquisite in ambito informale; preso atto che con il termine caregiver si designa colui che, in funzione di legami affettivi, volontariamente e gratuitamente si prende cura, in ambito domestico, di una persona cara in condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità; rilevato che il caregiver vive in una condizione di abnegazione quasi totale, che ne compromette i diritti umani fondamentali alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale e che l'impegno costante prolungato nel tempo può mettere a dura prova l'equilibrio psicofisico del prestatore di cure, ma anche dell'intero nucleo familiare in cui è inserito;

considerato che

il caregiver deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza e, quindi, può trovarsi in una condizione di sofferenza, frustrazione e disagio, riconducibile all'affaticamento fisico e psicologico, alla solitudine e alla consapevolezza di non potersi ammalare, in quanto la sua assenza potrebbe determinare gravi conseguenze all'assistito e al contesto familiare sia in termini assistenziali sia economici;

dato atto che

il Premio Nobel 2009 per la medicina, Elizabeth Blackburn, ha dimostrato che il caregiver ha una aspettativa di vita fino a diciassette anni inferiore alla media della popolazione;

osservato, inoltre, che

secondo quanto emerso dalle ricerche condotte su questo tema, i caregiver, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 66 per cento dei casi ad abbandonare il lavoro e nel 10 per cento dei casi a richiedere il part-time o il telelavoro; preso atto che le legislazioni di molti paesi europei prevedono specifiche tutele per il caregiver, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia;

rilevato che

nel corso dell'audizione del 27 settembre 2017 in III commissione consiliare «Sanità e politica sociale», il Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, che si occupa a vario titolo della tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie e che è presente sul territorio lombardo ormai da molti anni con una propria rappresentanza, ha sollecitato un intervento sulla tematica in argomento da parte delle istituzioni nazionali e regionali;

preso atto che

al Senato, in data 5 novembre 2015, è stato presentato il disegno di legge n. 2128/XVII, finalizzato a riconoscere e a tutelare il lavoro svolto dai caregiver e il valore sociale ed economico per la collettività; rilevato che tale disegno di legge, di cui è prima firmataria la Senatrice Bignami, è stato sottoscritto da 92 Senatori afferenti a diversi partiti e gruppi politici, a dimostrazione dell'importanza trasversale di questa iniziativa legislativa;

verificato che

il disegno di legge sopra richiamato ha iniziato il suo iter parlamentare il 24 gennaio 2017 nella XI Commissione «Lavoro, previdenza sociale» del Senato e che nella seduta del 28 settembre 2017 la medesima Commissione ha deliberato l'adozione di un testo unificato dei disegni di legge n. 2048, n. 2128 e n. 2266 in materia di caregiver;

considerato che

il testo unificato

- laddove all'articolo 2, comma 1, dispone che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i caregivers che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti»

- non sembra cogliere pienamente lo spirito delle proposte originarie tese al riconoscimento pieno e certo della figura del caregiver nella sua accezione comunemente e internazionalmente riconosciuta, ma anzi potrebbe confliggere con le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, con il rischio che medesime situazioni, indistintamente tutelabili dallo Stato, possano ricevere differente tutela e sostegno in relazione alle risorse disponibili a livello regionale; considerato, inoltre, che nel testo unificato sembra esservi una incomprensibile differenziazione tra la figura del caregiver di cui all'articolo 2 e del prestatore volontario di cura di cui all'articolo 3; evidenziato che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per il caregiver anche se - come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995 della Corte costituzionale che afferma: «il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme» e come previsto dall'articolo 230-bis del codice civile che riconosce specifiche garanzie «al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare»

- in linea di principio considera il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa;

preso atto che



la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto il caregiver familiare con la legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 «Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)»;

sentita

la relazione della III commissione consiliare «Sanità e Politiche Sociali» e per quanto indicato in premessa;

invita il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale

– a esercitare ogni utile azione presso il Governo e il Parlamento, affinché il testo unificato dei disegni di legge n. 2048, n. 2128 e n. 2266, sia integrato con tutti gli elementi caratterizzanti contenuti nei disegni di legge originari e sia proteso alla formazione di una norma nazionale per il pieno e uniforme riconoscimento, per la tutela e per il sostegno, anche sotto il profilo della previdenza sociale, della figura e del ruolo del caregiver nella sua accezione internazionalmente riconosciuta;

– a sollecitare un tempestivo iter parlamentare per una approvazione in tempi brevi del disegno di legge sul caregiver;

– a trasmettere una copia della presente risoluzione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della 11a Commissione «Lavoro, previdenza sociale» del Senato;

invita, altresì,

la Giunta regionale a valutare la possibilità di adottare idonea regolamentazione regionale in attuazione della previsione di cui all'articolo 26, comma 5, lettera d) ed e) della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi in materia di sanità) per valorizzare il ruolo e la funzione dei caregiver nella presa in carico delle persone con cronicità e fragilità ”

## TOSCANA

**DGR 23.10.17, n. 1154** - Progetto regionale “Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”. Annualità 2018. (BUR n. 44 del 31.10.7)

### Note

Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale sopra indicato prevede, tra l'altro, l'attivazione di un insieme di azioni tese a valorizzare e a sostenere quei nuclei familiari che presentano situazioni di disagio e al contempo sviluppare un sistema integrato di servizi per le famiglie.

Con la DGR n. 1071 del 2 novembre 2016 è stato approvato il progetto regionale, denominato “Pronto Badante - Progetto regionale “Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”, per la durata di 12 mesi;

Gli ambiti di sperimentazione previsti dal progetto regionale “Pronto Badante”, di cui alla DGR 1071/2016, si riferiscono all'area famiglie e anziani e nello specifico alle azioni denominate “Numero Verde e Coordinamento regionale” e “Attività di assistenza, informazione e tutoraggio”, attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, individuati con apposito bando regionale, e l'azione “Buoni lavoro (voucher)” con il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), avvenuto attraverso la stipula di apposita convenzione;

Viene approvato il Progetto regionale, denominato “Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”, di cui all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui azioni inizieranno il 1 marzo 2018 e si concluderanno il 28 febbraio 2019 (a cui si fa rinvio).

Gli oneri complessivi stimati per cui occorre assicurare la copertura, per la realizzazione delle azioni previste dal nuovo progetto regionale “Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”, ammontano a complessivi euro 3.925.000,00,

L'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché, per le somme oggetto di storno in via amministrativa, all'approvazione della corrispondente variazione di bilancio.

**VENETO**

**DGR 17.10.17, n. 1667** - Progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta RSA e cr nelle ex "grandi strutture". (BUR n. 105 del 7.11.17)

**Note**

Viene approvato il progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta residenze sanitarie assistenziali (RSA) e comunità residenziali (CR) nelle ex "grandi strutture": istituti polesani di Ficarolo (RO), ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA DI SARMEOLA DI RUBANO (PD) E ISTITUTI PII DI ROSÀ (VI)

Viene avviata dall'1/1/2018 la sperimentazione del nuovo modello assistenziale per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile

La sperimentazione del nuovo modello assistenziale oggetto del presente provvedimento viene monitorata attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di monitoraggio cui sono affidati i compiti specificati e riportati in premessa.

**PARI OPPORTUNITA'****MOLISE**

**DGR 23.10.17, n. 391** Art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006.determinazione indennità mensile consigliere di parità regionale per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. (BUR n. 59 del 31.10.17)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246*", e s.m.i.;

**VISTO** in particolare l'art. 17, comma 2, del citato D.lgs. 198/06, così come modificato dall'art. 35 del d.lgs. n. 151/2015, il quale prevede che "*l'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato al solo periodo di effettivo esercizio della supplenza*";

**CONSIDERATO CHE** la Conferenza unificata, relativamente alla determinazione del compenso delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità regionali per gli anni 2015 e 2016, nella seduta del 5 maggio 2016, (repertorio atti n. 79/CU) ha deliberato quanto di seguito riportato: "*1. Per l'anno 2016, il compenso per le consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta è determinato, con onere a carico di ciascun ente territoriale che ha proceduto alla designazione e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nel modo seguente:*

*a. l'indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali effettive/i esupplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno 90 euro lordi e 45 euro lordi;*

*b. (omissis);*

*2. per l'anno 2015 le indennità previste al precedente punto 1 rappresentano il limite massimo per la determinazione dei compensi, facendo salve le erogazioni delle indennità già effettuate;*

*3. (omissis);*

*4. è facoltà delle singole Regioni e Province autonome, Città metropolitane ed Enti di area vasta, di destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità di cui al punto 1 fino ad un massimo del triplo e per l'esercizio delle attività delle rispettive consigliere e consiglieri di parità, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l'osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari";*

CONSIDERATO inoltre che, nella seduta del 21 settembre 2017 (repertorio atti n. 109/CU), relativamente al biennio 2017/2018, la Conferenza Unificata ha statuito quanto segue:

*“1. Per gli anni 2017 e 2018, il compenso per le consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e delle province è determinato, con onere a carico di ciascun ente territoriale che ha proceduto alla designazione e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nel modo seguente:*

*a. l'indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno 90 euro lordi e 45 euro lordi;*

*b. (omissis);*

*2. per l'anno 2017 sono fatte salve le erogazioni delle indennità già eventualmente effettuate;*

*3. (omissis);*

*4. è facoltà delle singole Regioni e Province autonome, Città metropolitane e Province, di destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità di cui al punto 1 fino ad un massimo del quintuplo e per l'esercizio delle attività delle rispettive consigliere e consiglieri di parità, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l'osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari”;*

ATTESO CHE con Decreto del 1 dicembre 2014, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato assegnato alla Regione Molise, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, il finanziamento di € 823,22 per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità regionali e provinciali; e che, per le medesime finalità, con successivo Decreto del 29 settembre 2015, è stato assegnato alla Regione Molise, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, il finanziamento di € 7.781,87 per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità operanti nella Regione;

DATO ATTO CHE

con D.G.R. n. 756, del 30.12.2015, l'Esecutivo regionale ha ripartito, tra la Regione Molise e le Province di Campobasso e Isernia, la somma di € 823,22, relativa al Fondo Nazionale per le Attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità – annualità 2013 – di cui al citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 1 dicembre 2014, assegnando alla Regione il 70 % della somma concessa, per un importo pari ad € 576,26; e che, con successiva D.G.R. n. 5, del 29.01.2016, l'Esecutivo regionale ha ripartito, tra la Regione Molise e le Province di Campobasso e Isernia, la somma di € 7.781,87, relativa al Fondo Nazionale per le Attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità - Annualità 2014 – di cui al citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 29 settembre 2015, assegnando alla Regione il 70 % della somma concessa, per un importo pari ad € 5.447,31;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del citato Decreto, del 1 dicembre 2014 del Ministro del Lavoro, è stato fissato l'importo di € 16,00 lordi quale indennità mensile (annualità 2013) per la consigliera di parità regionale e che, ai sensi del decreto ministeriale del 29 settembre 2015, la suddetta indennità mensile (annualità 2014) è stata fissata nella misura di 90 euro lordi;

ATTESO CHE il Direttore del Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II con determinazione n. 4198, del 24.08.2017, ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di € **1.272,00**, quale somma dovuta per il pagamento delle indennità di funzione mensili, annualità 2013 e 2014, in favore della Consigliera di Parità della Regione Molise, e liquidata con determinazione n. 4435 del 7.09.2017;

DATO ATTO CHE, delle somme trasferite alla Regione con i citati decreti ministeriali per il pagamento delle indennità dei Consiglieri e delle Consigliere di Parità risultano allo stato disponibili € 5.246,16 sul capitolo 6672 *“Spese per le attività della Consigliera o di Consigliere di parità regionale art. 9 D.lgs. 196/2000”*, ed € 900,35 sul capitolo 2112 *“Spese per le attività della Consigliera o di Consigliere di parità regionale art. 9 D.lgs. 196/2000 - IRAP”*;

VISTA la nota della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro e pari opportunità, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prot. n. 32/9179/MA008.A005 del 13.05.2016, avente ad oggetto: *Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità. Utilizzo fondi residui*, con la quale è stato trasmesso il parere della Ragioneria generale dello Stato in merito alla

possibilità di utilizzo delle risorse finanziarie residue del citato Fondo, trasferite negli anni precedenti ed ancora giacenti sui capitoli di spesa degli enti locali beneficiari, a condizione che sia rispettato il vincolo di destinazione loro attribuito, senza che siano necessarie autorizzazioni espresse;

PRESO ATTO CHE allo stato, nel bilancio regionale non risultano stanziati ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità secondo quanto riportato al punto 4 delle delibere della Conferenza Unificata allegate al presente provvedimento;

RITENUTO necessario stabilire, sulla scorta dei criteri forniti dalla Conferenza Unificata con le deliberazioni sopra individuate del 5 maggio 2016 ( per il biennio 2015-2016) e del 21 settembre 2017 (per il biennio 2017-2018) l'importo dell'indennità mensile attribuita alla Consigliera o Consigliere di parità regionale effettiva/o e supplente;

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:**

1. di stabilire la misura dell'indennità mensile attribuita alla consigliera o consigliere di parità effettiva/o e supplente per gli anni 2015 e 2016, sulla base dei criteri determinati dalla Conferenza Unificata giusta deliberazione del 5 maggio 2016, e, per gli anni 2017 e 2018, sulla base dei criteri determinati dalla Conferenza Unificata giusta deliberazione del 21 settembre 2017;

2. di imputare la spesa necessaria al pagamento complessivo della suddetta indennità alle risorse finanziarie residue del *Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità*, trasferite alla Regione negli anni precedenti ed ancora giacenti sui capitoli di spesa così come in preambolo identificati, nel rispetto del vincolo di destinazione loro attribuito;

3. di dare mandato al Servizio Gabinetto del Presidente di stabilire nella misura di euro 120,00 lordi ed euro 120,00 lordi l'indennità mensile attribuita alla consigliera o consigliere di parità effettiva/o e supplente per gli anni 2015 e 2016, sulla base dei criteri determinati dalla Conferenza Unificata giusta deliberazione del 5 maggio 2016, ed euro 120,00 lordi ed euro 120,00 lordi l'indennità mensile attribuita alla consigliera o consigliere di parità effettiva/o e supplente per gli anni 2017 e 2018, sulla base dei criteri determinati dalla Conferenza Unificata giusta deliberazione del 21 settembre 2017;

2. di imputare la spesa necessaria al pagamento complessivo della suddetta indennità alle risorse finanziarie residue del *Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità*, trasferite alla Regione negli anni precedenti ed ancora giacenti sui capitoli di spesa così come identificati nel documento istruttorio, nel rispetto del vincolo di destinazione loro attribuito;

3. di dare mandato al Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II. per gli adempimenti amministrativo-contabili derivanti dal presente provvedimento, ivi compresi l'impegno, liquidazione e pagamento dell'indennità dovuta alla Consigliera di Parità regionale in carica per le annualità 2015, 2016, e 2017 fino alla nomina di nuova/o Consigliera/e di parità regionale.

<b>PERSONE CON DISABILITÀ</b>
-------------------------------

**BASILICATA**

**DGR 13.10.17, n.1076-** Linee Guida vincolanti per l'Istituzione dell'elenco regionale degli Enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali e dell'elenco dei Centri Specializzati, dei Centri Non Specializzati, delle figure professionali e degli operatori per Interventi Assistiti con gli Animali ai sensi dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015. (BUR n. 43 del 1.11.17)

**Note**

Vengono adottate le "Linee Guida vincolanti per l'Istituzione dell'elenco degli Enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali ai sensi dell'Accordo Stato Regioni - Rep. Atti n. 60/CSR del 25.03.2015", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) (a cui si fa rinvio).;

Vengono altresì adottate le "Linee Guida Vincolanti per l'iscrizione gli Elenchi Regionali dei Centri Specializzati, dei Centri non Specializzati, delle Figure Professionali e degli Operatori abilitati a svolgere gli Interventi Assistiti con gli Animali", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B) (a cui si fa rinvio).

Viene istituito presso il Dipartimento Politiche della Persona: c) l'elenco regionale per gli Enti abilitati ad erogare formazione In materia di Interventi Assistiti con gli Animali, d) l'elenco dei Centri Specializzati, dei Centri Non Specializzati, delle figure professionali e degli operatori abilitati a svolgere Interventi Assistiti con gli Animali; (indicare piattaforma e quant'altro necessario);

## **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 10.10.17, n . 1505** - Approvazione delle operazioni presentate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 1) della deliberazione di Giunta regionale n.759/2017 - "Invito a presentare operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani - Fondo regionale disabili" BUR n. 295 del 2.11.17)

### **Note**

Viene dato atto che, in risposta all'Invito di cui alla propria deliberazione n. 759/2017, Allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e i termini previsti dall'Invito sopra citato, n. 35 operazioni, per un costo complessivo di Euro 2.718.005,64 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo e, in particolare:

- Azione 1: n. 18 Operazioni per un importo totale di 1.651.361,22 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
- Azione 2: n. 17 Operazioni per un importo totale di 1.066.644,42 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo.

Il Servizio Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro ha effettuato l'istruttoria di ammissibilità, in applicazione di quanto previsto alla lettera I) "Procedure e criteri di valutazione" del suddetto Invito e che tutte le operazioni sono risultate ammissibili a valutazione.

## **LAZIO**

**Determinazione 5 ottobre 2017, n. G13562** - Contratto n. rep. 11320 del 29/09/2015 stipulato tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'I.P.A.B. Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi (CIG 52890348EC). Ripetizione servizi analoghi - Anno scolastico 2017/2018 - Servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti) frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprensivo degli esami finali. Impegno di spesa di euro 638.180,55 in favore dell'I.P.A.B. Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi (cod. creditore 4784) a valere sul Capitolo F11104 – Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 88 del 2.11.17)

### **Note**

Viene approvata la prosecuzione per l'anno scolastico 2017/2018 del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti) frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, per un importo complessivo di euro 1.754.996,50 (IVA esente) e di affidarne l'espletamento all'I.P.A.B. Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi agli stessi termini e condizioni del contratto Rep. 11320 del 29 settembre 2015 come modificato dalle parti con l'addendum sottoscritto tra Regione Lazio e la suddetta I.P.A.B.

Viene altresì approvato lo schema di addendum allegato alla presente Determinazione Dirigenziale di cui costituisce parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).

Viene individuata quale Responsabile Unico del Procedimento l'Avv. Elisabetta Longo nella sua funzione di Direttore della Direzione Regionale Formazione Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio;

Viene individuato quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Salvatore Segreto nella sua funzione di funzionario della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio.

**Determinazione 12 ottobre 2017, n. G13874** - Affidamento diretto all'I.P.A.B. Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti) frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio della Provincia di Latina - Anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa di euro 39.996,88 a valere sul Capitolo F11104 - Esercizio finanziario 2017. CIG ZED204494C - CUP F86D17000260002 (BUR n. 89 del 7.11.17)

#### **Note**

Si provvede all'affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti) frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio della Provincia di Latina - Anno scolastico 2017/2018 – ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.

Viene affidato il servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti) frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio della Provincia di Latina - Anno scolastico 2017/2018 - all'I.P.A.B. Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi con sede legale in Roma, Via del Casale di S. Pio V n. 48 (CIG ZED204494C – CUP F86D17000260002);

### **LOMBARDIA**

**D.d.s. 6 novembre 2017 - n. 13682** - L.r. 23/99 - Interventi a favore delle persone disabili o delle loro famiglie per l'acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati - Anno 2017.(BUR n. 45 del 9.11.17)

#### **PRESENTAZIONE**

**La Regione Lombardia, proseguendo nello sviluppo di un welfare adeguato e rispondente ai bisogni espressi dalla popolazione, in base a modelli di intervento di alta amministrazione, e di reale guida alla fruizione dei servizi offerti, con il presente provvedimento conferma i propri orientamenti che si basano sulla presenza di una adeguata rete istituzionale e di responsabilità degli utenti nella fruizione degli stessi.**

#### **Note**

Viene approvato l'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che definisce le indicazioni operative per il riconoscimento di contributi per l'acquisto o per l'utilizzo di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento - anno 2017, nonché l'assegnazione delle risorse alle ATS pari a € 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.12828 del bilancio 2017

Viene altresì approvato l'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che definisce i dati di monitoraggio e le informazioni che le ATS sono tenute a restituire alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale (a cui si fa rinvio).

### **ALLEGATO A**

**INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO O PER L'UTILIZZO DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' O CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - ANNO 2017.**

#### **1. Finalità ed obiettivi**

Regione Lombardia con il presente provvedimento intende promuovere l'acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad estendere le abilità della persona e potenziare la sua qualità di vita.

L'ausilio/strumento deve essere funzionale al raggiungimento/miglioramento:

- dell'autonomia della persona, con particolare riferimento al miglioramento dell'ambiente domestico;
- delle potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e lavorativa;
- delle limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive, del linguaggio, nonché relative all'apprendimento.

## 2. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono rinvenibili nelle:

- legge regionale n. 23 del 6 dicembre 1999,
- “Politiche regionali per la famiglia” art. 4;
- legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2008 “Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale – Collegato”
- legge regionale n. 4 del 2 febbraio 2010 “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento”, art. 4 comma 2;

## 3. Soggetti destinatari

Sono destinatarie tutte le persone disabili che vivono da sole o in famiglia indipendentemente dall'età ed anche le famiglie con figli con disturbi specifici di apprendimento (d'ora in poi DSA).

Le persone che avessero già ricevuto dei contributi per l'acquisto di ausili ed strumenti tecnologicamente avanzati, a valere sui bandi degli anni precedenti al 2017, possono presentare una nuova domanda per la stessa area, decorsi cinque anni.

Viene fatta eccezione per le richieste di adeguamento/potenziamento dell'ausilio/strumento determinate:

- da variazioni delle abilità della persona;
- dalla necessità di sostituzione di un ausilio/strumento già in dotazione non più funzionante.

Se la domanda di contributo è relativa ad una tipologia di ausilio/strumento diverso da quello per il quale era stato concesso il contributo è possibile presentare una domanda anche prima che siano decorsi 5 anni.

Le famiglie con figli con disturbi specifici di apprendimento che hanno usufruito precedentemente di tali benefici possono presentare una nuova domanda solo per l'adeguamento/potenziamento del software specifico utilizzato.

## 4. ATS- Soggetti gestori

Le Agenzia di tutela della Salute – d'ora in poi ATS - predispongono l'avviso per la presentazione delle domande, assicurando un periodo di apertura di almeno 60 giorni.

La pubblicazione del bando da parte delle ATS dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017.

Negli avvisi pubblicati dalla ATS dovranno essere chiaramente specificati tutte le sedi presso le quali potranno essere presentate le domande e le diverse modalità di presentazione (formato cartaceo, via pec e via mail) con specifico dettaglio dei referenti e dei riferimenti di contatto.

Il bando ATS dovrà indicare la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande in relazione ad acquisizioni effettuate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e la data di scadenza dell'avviso. Le ATS approvano le graduatorie dei soggetti ammessi a finanziamento entro i successivi 60 giorni.

## 5. Dotazione finanziaria e ripartizione tra ATS

Le risorse disponibili per il presente avviso sono pari a € 2.000.000,00, oltre ai residui già disponibili presso le ATS pari a € 266.240,47 del bando 2016, per un ammontare complessivo di € 2.266.240,47. I residui 2016 potrebbero subire degli aggiornamenti in seguito a possibili economie in fase di liquidazione dei contributi da parte delle ATS, tuttora in fase di ultimazione.

La ripartizione delle risorse 2017 è effettuata in base alla popolazione residente e tenendo conto delle risorse già disponibili nei bilanci delle ATS relative a economie riferite al bando 2016 e riportate in tabella, come definito dalla DGR 5631/2016.

Le risorse sono ripartite dalle ATS tra le diverse aree in misura proporzionale all'importo totale dei contributi delle domande ammissibili, tranne per l'area informatica cui è destinato non più del 10% del finanziamento complessivo.

Nel caso in cui l'importo legato alle domande ammissibili dell'area informatica sia inferiore al 10%, le risorse sono destinate al finanziamento delle altre aree in modo proporzionale. Si precisa che per la definizione delle graduatorie è necessario acquisire l'ISEE in corso di validità e che a parità di punteggio è ammessa al finanziamento la domanda della persona con ISEE più basso. Si precisa che

coloro che non allegano l'ISEE sono ammessi alla valutazione ma vengono considerati alla stregua di coloro che hanno ISEE superiore a € 20.000,00.

#### 6. Caratteristiche del contributo e aree di intervento

Si tratta di contributo a fondo perso, finanziato tramite risorse autonome regionali, per le spese sostenute relativamente all'acquisto o al noleggio/leasing di strumenti/ausili che rientrino nella definizione di ausilio dello standard internazionale EN ISO 9999: "qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, destinato a prevenire, compensare, alleviare una menomazione o una disabilità".

Sono ammissibili al finanziamento: - strumenti/ausili acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing o abbonamento; - strumenti/ausili già in dotazione alla famiglia che devono essere adattati/trasformati; - qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento/ausilio effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, ecc.).

Pertanto sono ammissibili al finanziamento non solo gli ausili/strumenti acquistati ma anche utilizzati con titolo diverso dalla proprietà. In caso di ausili o strumenti particolarmente costosi acquistati tramite rateizzazione, qualora non fosse disponibile la fattura, è possibile presentare anche copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o dalla finanziaria.

Nello specifico le richieste di contributo rientrano in 4 aree di intervento:

1. area domotica: rientrano le tecnologie finalizzate a rendere maggiormente fruibile e sicuro l'ambiente di vita della persona disabile e riducendo il carico assistenziale di chi se ne prende cura;  
2. area mobilità: rientra l'adattamento dell'autoveicolo (di proprietà o in comodato d'uso sia del familiare che del disabile) al fine di garantire il trasporto della persona nei luoghi di lavoro o di socializzazione. Per quanto riguarda esclusivamente le persone che beneficiano del contributo di cui all'articolo 27 della legge 104/92, gli stessi possono ottenere il contributo regionale, purché la somma complessiva derivante dal cumulo dei due contributi (art. 27 della legge 104/92 e art. 4 legge 23/99) non superi il 70 % del costo dell'ausilio/strumento stesso;

3. area informatica: prevede l'acquisto di personal computer o tablet solo se collegati ad applicativi necessari a compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di apprendimento di cui alla l.r. n° 4/2010, fermo restando i massimali in calce al presente paragrafo;

4. altri ausili: rientra l'acquisto di strumenti/ausili non riconducibili al Nomenclatore Tariffario, ovvero per quegli strumenti/ausili ad alto contenuto tecnologico per i quali è riconosciuto un contributo sanitario. Questa ultima tipologia può essere finanziata purché la somma dei contributi (fondo sanitario/fondo l.r. 23/99) non sia superiore al 70% del costo dell'ausilio stesso. Rientrano in questa area anche:

- gli ausili per non udenti non ricompresi nel nomenclatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vibratori, sistemi FM o IR limitatamente ai minori in età prescolare nonché il secondo processore, non a scatola, prioritariamente per minori;

- le protesi acustiche, limitatamente alle persone affette da sordità pari o superiore a 65 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore e ai minori con sordità pari a 50 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore.

Il contributo, se dovuto, è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile entro i seguenti limiti: - personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 400,00; - personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 600,00; - protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000,00; - adattamento dell'autoveicolo, compresi i beneficiari dell'art. 27 della legge 104/92, contributo massimo erogabile € 5.000,00.

Nell'area informatica sono ammissibili le domande che prevedono l'acquisizione contestuale del software e dell'hardware; ma sono altresì ammissibili quelle relative al solo adeguamento/potenziamento del software specifico utilizzato o per l'acquisto del solo hardware, purché si dimostri di possedere anche software specifico – o perché acquistato, o perché recuperato



gratuitamente, ma comunque nella disponibilità del richiedente. Sono fatti salvi i limiti di spesa minimi e massimi ed il vincolo per il quale l'area informatica non può assorbire più del 10% del budget complessivo di ciascuna ATS. Le domande di contributo vengono valutate solo se prevedono una spesa pari o superiore a € 300,00. Il tetto massimo di spesa ammissibile è di € 16.000,00.

Sono escluse le richieste di contributo che riguardano:

- sussidi didattici che possono essere ottenuti grazie alle vigenti disposizioni concernenti il diritto allo studio;
- provvidenze di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", e successive modifiche ed integrazioni;
- strumenti/ausili ottenibili dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali, in quanto la persona richiedente è beneficiaria delle provvidenze di tale ente;
- strumenti/ausili ottenibili attraverso altre forme di contribuzione, in quanto la persona disabile e/o la sua famiglia, possono usufruirne in ragione della loro situazione (quali ad esempio: studente universitario, beneficiario di polizze assicurative, contributi specifici di altra natura, quali per esempio provvidenze riconosciute a specifiche categorie, ecc.);
- ausili che rientrano nel Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99, Ministero della Sanità ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Sono da ritenersi altresì esclusi dal finanziamento:

- apparecchi o impianti di climatizzazione/condizionamento;
- fotocamere, videocamere analogiche e digitali;
- telefoni mobili, palmari, impianti di navigazione satellitare, HI-FI, lettori DVD, televisori, ecc.;
- personal computer, da tavolo o portatile, hardware e software di base, fatta eccezione per quanto espressamente indicato.

#### 7. Presentazione delle domande

La persona direttamente interessata o il suo familiare presenta domanda via PEC o in formato cartaceo presso l'Agenzia di Tutela della Salute competente per territorio in base alla residenza della persona disabile/DSA. Lo schema di domanda per la presentazione delle domande è definito al paragrafo "Schema per la presentazione della domanda".

La previsione dell'invio della domanda via posta elettronica ordinaria da parte del destinatario è demandata alla valutazione da parte delle ATS all'atto della pubblicazione dei loro avvisi. La previsione o meno della modalità di invio via posta elettronica ordinaria dovrà tenere conto dei sistemi informatici in uso presso le ATS/ASST relativamente alla capacità di detti sistemi di riconoscere mail proveniente da caselle mail di tipo "ordinarie" e destinate a caselle mail di tipo "pec". E' necessario garantire che le domande inviate possano essere registrate in ingresso con dati di protocollo certi, necessari per definire l'ammissibilità della domanda in relazione al rispetto del termine di scadenza dell'avviso.

La domanda deve essere accompagnata dal progetto individualizzato. Tale progetto, condiviso con il beneficiario, viene redatto dal medico specialista (pubblico/privato) eventualmente, in collaborazione con gli altri operatori della ATS/ASST (Aziende sociosanitarie territoriali). In mancanza di completa documentazione la domanda non può essere accolta.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di €16,00 ai sensi del DPR 642/1972.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione (in caso di invio via Pec).

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/214, cosiddetto regolamento " eIDAS ( Electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere

effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

L'ATS competente dopo avere avuto verificato la corretta conclusione della presentazione della domanda di adesione dovrà inviare una mail a ciascun richiedente indipendentemente se la domanda sarà stata presentata in formato cartaceo, via pec o via posta ordinaria. Di seguito esempio di mail:

Il suo parere è particolarmente importante per noi. Le chiediamo di dedicarci qualche minuto per compilare un breve questionario di valutazione del bando a cui Lei ha aderito. Il questionario è anonimo e i dati saranno trattati, ai soli fini statistici, nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). RingraziandoLa per la collaborazione, La invitiamo a collegarsi alla pagina di compilazione del questionario di adesione al seguente indirizzo:

<https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/lang/it/P1/A4/P2/>

BandoLegge23\_2017/P3/Ausili\_e\_strumenti\_tecnologicamente\_avanzati\_2017/P4/A

Si veda al riguardo anche il paragrafo relativo al Monitoraggio dei dati.

8. Schema per la presentazione della domanda

All'ATS di \_\_\_\_\_ Indirizzo Indirizzo PEC Indirizzo mail

**OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO O UTILIZZO DI AUSILI/STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI DA PARTE DI PERSONE DISABILI O CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO- ANNO 2017  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)**

Dati identificativi della persona disabile o con disturbi specifici dell'apprendimento Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Comune di residenza

Indirizzo

Professione

Telefono fisso

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica- obbligatorio

Documento di identità in corso di validità (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000)

Numero \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

Dati identificativi nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dalla persona disabile:

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Comune di residenza

Indirizzo

Professione

Telefono fisso

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica- obbligatorio

Documento di identità in corso di validità (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000)

Numero \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

CHIEDE DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO PER (barrare una sola scelta e compilare laddove richiesto)

1. area domotica
2. area mobilità
3. area informatica
4. altri ausili, tra cui ausili per non udenti e le protesi acustiche

per il finanziamento del seguente ausilio/strumento :

---

Le domande vengono valutate solo se prevedono una spesa pari o superiore a € 300,00. Il tetto massimo di spesa ammissibile è di € 16.000. Il contributo, se dovuto, è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile entro i seguenti limiti: - personal computer da tavolo o tablet

comprensivi di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 400;

- personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 600; - protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000; - adattamento dell'autoveicolo, compresi i beneficiari dell'art. 27 della legge 104/92, contributo massimo erogabile € 5.000.

#### SEZIONE 1

DICHIARA (barrare una sola scelta e compilare laddove richiesto)

1a. di non aver mai presentato domanda di contributo per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi della l.r. 23/99;

1b. di aver ottenuto il contributo per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi della l.r. 23/99 nell'anno ----- per l'acquisto di -----

-----

1.c di aver fatto domanda ma di non aver ricevuto il contributo per esaurimento delle risorse;

#### SEZIONE 2

DICHIARA Solo se si è selezionata la scelta 1b, barrare una o più delle seguenti opzioni, altrimenti procedere con la sezione 3.

1b1. vi è stato un aggravio nelle abilità della persona; 1b2. è emersa la necessità di sostituire l'ausilio/strumento in quanto non più funzionante; 1b3. nessuna delle precedenti casistiche.

#### SEZIONE 3

DICHIARA

(barrare una sola scelta)

2a. di possedere un ISEE ordinario o socio-sanitario in corso di validità o una DSU rilasciati ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 inferiore o uguale a € 20.000,00 ;

2b. di possedere un ISEE ordinario o socio-sanitario in corso di validità o una DSU rilasciati ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 superiore a € 20.000,00;

#### SEZIONE 4

DICHIARA

3. di accettare la quota di compartecipazione al costo della quota ammissibile dello strumento/ausilio richiesto;

4. di essere intestatario o cointestatario del seguente conto sul quale sarà liquidato il contributo richiesto, laddove riconosciuto;

Sigla internazionale

Numeri di controllo

Cin ABI CAB Numero di conto corrente

5. di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, si è soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000;

6. di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16 ai sensi del DPR 642/1972;

A TALE SCOPO ALLEGA: attestazione ISEE ordinario o socio-sanitario in corso di validità, o la DSU, ai sensi del DPCM 159/2013; fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità della persona disabile o del richiedente se diverso; progetto individualizzato, condiviso con il beneficiario, redatto dal medico specialista (pubblico o privato) eventualmente in collaborazione con altri operatori ATS/ASST; copia del certificato di invalidità; certificazione dello specialista di cui alla legge 104/92; copia della fattura o della ricevuta fiscale o, in caso di acquisto tramite rateizzazione copia del contratto di finanziamento, dell'ausilio/strumento comprensivi delle specifiche tecniche e dei costi degli strumenti/ausili con data non antecedente al 1/1/2015; copia, se disponibile, del verbale di accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/92; per la richiesta di finanziamento di protesi acustiche copia dell'esame audiometrico; per gli ausili riconducibili al Nomenclatore Tariffario copia del modello 03 autorizzato dall'Ufficio protesi se cartaceo oppure copia della prescrizione effettuata on line direttamente dal medico prescrittore, per entrambi con l'indicazione della quota posta a carico del cittadino; altri documenti – da specificare da parte delle ATS nei loro avvisi;

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Luogo) (Data)  
 \_\_\_\_\_ (Firma)

Firma della persona disabile o Firma di colui che presenta domanda se diverso dalla persona disabile (barrare scelta effettuata)

Dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Luogo) (Data)  
 \_\_\_\_\_ (Firma)

9. Istruttoria ATS e formulazione delle graduatorie Le ATS approvano le graduatorie dei soggetti ammessi a finanziamento entro i successivi 60 giorni. Le ATS sono tenute a formulare una graduatoria per ogni area di intervento di cui al paragrafo "Caratteristiche del contributo e aree di intervento". A seguito della procedura di pre-qualifica in ordine ai requisiti di ammissibilità dell'avviso, nel caso in cui l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando,

sarà adottata la procedura di sorteggio, come disposto dalla l.r. 1 febbraio 2012, n.1, art. 32 comma 2 lettera e.

All'area informatica è riservata una quota delle risorse assegnate non superiore al 10%. Per ciascuna delle altre aree dovrà invece essere destinata una quota delle rimanenti risorse proporzionale all'importo del contributo delle domande ammissibili.

Nella formulazione delle graduatorie occorre altresì tenere conto delle seguenti priorità: 1. persone che per la prima volta presentano domanda di contributo con ISEE (ordinario o socio-sanitario) uguale o inferiore a € 20.000,00; 2. persone che presentano la domanda su un'area diversa rispetto a quella per la quale hanno presentato domanda e ottenuto il finanziamento, persone che necessitano di adeguamento/potenziamento dello strumento/ausilio già precedentemente finanziato ex-lege 23/99 nonché persone che presentano domanda sulla stessa area dopo 5 anni dall'ottenimento del beneficio, con ISEE (ordinario o socio-sanitario) uguale o inferiore a € 20.000,00. Rientrano in questa categoria di priorità anche le persone la cui domanda nel bando 2016 era stata valutata ammissibile ma che non hanno avuto il contributo per esaurimento del budget di area;

Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 09 novembre 2017

– 52 – Bollettino Ufficiale

3. persone che per la prima volta presentano domanda di contributo con ISEE (ordinario o socio-sanitario) superiore a € 20.000,00; 4. persone che presentano domanda su un'area diversa rispetto a quella per la quale hanno presentato domanda e ottenuto il finanziamento, persone che necessitano di adeguamento/potenziamento dello strumento/ausilio già precedentemente finanziato ex-lege 23/99 nonché persone che presentano domanda sulla stessa area dopo 5 anni dall'ottenimento del beneficio con ISEE (ordinario o socio-sanitario) superiore a € 20.000,00. Rientrano in questa categoria di priorità anche le persone la cui domanda nel bando 2016 era stata valutata ammissibile ma che non hanno avuto il contributo per esaurimento del budget di area.

Le ATS dovranno inoltre individuare elementi aggiuntivi per la graduazione del punteggio con riferimento a:

- ◆ coerenza dello strumento con quanto definito nel progetto individualizzato;
- ◆ obiettivi da raggiungere con l'acquisto di uno specifico strumento (acquisizione autonomia, possibilità di accedere ai luoghi di lavoro, di studio, di socializzazione, migliore qualità della vita, ecc.)
- ◆ alto contenuto tecnologico degli ausili;
- ◆ grado di disabilità, ecc.

A parità di punteggio viene finanziata la domanda della persona con ISEE più basso. I contributi sono assegnati nella misura del 70% del costo complessivo dello strumento/ausilio, e comunque nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna ATS, procedendo dall'inizio della graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le richieste escluse dal finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili non costituiranno priorità per l'anno successivo, fermo restando che ovviamente potranno essere ripresentate. Le graduatorie dovranno comunque essere definite per il territorio di tutta l'ATS al fine di non creare disomogeneità né relativamente ai criteri, né relativamente alle disponibilità.

Le ATS possono prevedere l'istituzione di appositi Nuclei di valutazione per la valutazione delle domande e la definizione delle graduatorie, prevedendo la partecipazione di componenti dalle specifiche professionalità e con provenienza diversa (ATS, ASST, Comuni, ecc.).

Le ATS approvano le graduatorie dei soggetti ammessi a finanziamento entro i successivi 60 giorni successivi dal termine dei loro avvisi. Entro dieci giorni dall'approvazione delle graduatorie le ATS sono tenute:

- alla loro trasmissione al seguente indirizzo pec: [redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it](mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it). ; - a comunicare alle persone gli esiti favorevoli o meno delle domande ed inviare loro una mail con l'invito a compilare il questionario di valutazione in rendicontazione del bando. Di seguito esempio di mail.

Il suo parere è particolarmente importante per noi. Le chiediamo di dedicarci qualche minuto per compilare un breve questionario di valutazione del bando a cui Lei ha aderito. Il questionario è anonimo e i dati saranno trattati, ai soli fini statistici, nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). RingraziandoLa per la collaborazione, La invitiamo a collegarsi alla pagina di compilazione del questionario di rendicontazione al seguente indirizzo:

<https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/lang/it/P1/A4/P2/>

BandoLegge23\_2017/P3/Ausili\_e\_strumenti\_tecnologicamente\_avanzati\_2017/P4/R

Si veda al riguardo anche il paragrafo relativo al monitoraggio dei dati.

10. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione Entro 45 giorni dall'approvazione delle graduatorie le ATS sono tenute alla liquidazione del contributo, laddove dovuto, sul conto indicato nella domanda di accesso al contributo.

11. Monitoraggio dei risultati Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato, gli indicatori individuati e monitorati dalle ATS sono inseriti nell'Allegato B relativi al:  
- Numero di domande finanziate/numero domande ammesse; - Risorse erogate/risorse assegnate; - Numero strumenti/ausili finanziati per area di intervento; - Risorse assegnate per strumenti/ausili finanziati per area di intervento.

“In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari” (vedasi la specifica informativa “Customer satisfaction: istruzioni per l’uso” inserita nel paragrafo “Allegati”. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

12. Responsabile del procedimento La responsabilità del procedimento è in capo alle ATS. Nei loro avvisi le ATS sono tenute ad indicare il referente ed i relativi riferimenti.

13. Trattamento dati personali Sia le ATS che le ASST nell'espletamento delle loro attività e nello scambio dei dati sono tenute al rispetto delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 Codice in Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 09 novembre 2017

– 54 – Bollettino Ufficiale

Materia di protezione dei dati personali. In attuazione del citato codice si rimanda alla specifica informatica inserita nel paragrafo “Allegati”.

14. Pubblicazione, informazione e contatti Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all’indirizzo [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) e sulle pagine web dell’ATS alla voce “Avviso legge 23/99”. Negli avvisi pubblicati dalle ATS dovranno essere riportati i riferimenti cui rivolgersi per informazioni e assistenza.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei cittadini, imprese ed Enti locali, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012, n.1 si rimanda alla scheda informativa, di seguito riportata.

#### TITOLO

L.r. 23/99- Interventi a favore delle persone disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento per l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati - anno 2017

#### DI COSA SI TRATTA

Indicazioni operative ai soggetti gestori - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) per l’emanazione dei relativi avvisi.

#### TIPOLOGIA

L’agevolazione di cui al presente avviso è intesa come contributo riconosciuto, se dovuto, nella misura del 70% della spesa ammissibile, entro determinati valori di minimo e di massimo, per l’acquisto, il noleggio o il leasing di strumento/ausilio acquisiti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e la data di scadenza dell’avviso.

#### CHI PUÒ PARTECIPARE

Sono destinatarie tutte le persone disabili che vivono da sole o in famiglia indipendentemente dall’età ed anche le famiglie con figli con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Le domande vengono valutate solo se prevedono una spesa pari o superiore a € 300,00 **RISORSE DISPONIBILI € 2.266.240,46**

#### CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo, se dovuto, è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile entro determinati limiti in base alla tipologia di strumento/ausilio. Le domande vengono valutate solo se prevedono una spesa pari o superiore a € 300,00. **DATA DI APERTURA** Data apertura diversificata per ciascuna ATS - ex ASL **DATA DI CHIUSURA** 60 giorni calcolati a partire dalla data di apertura dell’avviso **COME PARTECIPARE**

La domanda deve essere presentata via pec o in formato cartaceo. Verificare la possibilità dell’invio tramite casella mail ordinaria sulle pagine web “Avviso legge 23/99” della Agenzia di Tutela della salute di riferimento in base a dove si è residenti.

**PROCEDURA DI SELEZIONE** Procedura valutativa a graduatoria

#### INFORMAZIONI E CONTATTI

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marina Matucci Per informazioni scrivere a: [redditodiautonomia@regione.lombardia.it](mailto:redditodiautonomia@regione.lombardia.it)

(\* ) La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.’

#### 15. Diritto di accesso agli atti

Si rinvia alla specifica informativa inserita nel paragrafo “Allegati”.

16. Definizione e glossario L’agevolazione di cui al presente avviso è intesa come contributo riconosciuto, se dovuto, nella misura del 70% della spesa ammissibile entro i seguenti limiti: -



personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 400,00; - personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 600,00; - protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000,00; - adattamento dell'autoveicolo, compresi i beneficiari dell'art. 27 della legge 104/92, contributo massimo erogabile € 5.000,00.

Le domande di contributo vengono valutate solo se prevedono una spesa pari o superiore a € 300,00. Il tetto massimo di spesa ammissibile è di € 16.000,00.

17. Riepilogo date e termini temporali I Bandi sono pubblicati dalle Agenzia di Tutela della Salute entro il 15/12/2017 e devono garantire un periodo di apertura delle domande di almeno 60 giorni. Entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, devono essere definite le graduatorie dei soggetti ammessi al finanziamento.

A partire dalla data di approvazione delle graduatorie le ATS sono tenute: - entro i successivi 10 giorni alla loro trasmissione al seguente indirizzo pec: [redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it](mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it). ; - entro i successivi 10 giorni a comunicare alle persone gli esiti favorevoli o meno delle domande ed ad inviare loro una mail con l'invito a compilare il questionario di valutazione in rendicontazione del bando; - entro 45 giorni, alla liquidazione del contributo ai beneficiari sul conto le cui coordinate IBAN sono state inserite nella domanda di accesso al contributo..

18. Allegati Informativa sul trattamento dei dati personali Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Customer satisfaction: istruzioni per l'uso  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 11. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono. Finalità del trattamento dati I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso dell'Agenzia di Tutela della Salute di <inserire> saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando. Modalità del trattamento dati Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunicazione dei dati I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi dall'ATS per l'esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando. Diritti dell'interessato I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento: - la conferma dell'esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; - l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la possibilità di verificarne l'esattezza; - l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi; - l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Le istanze andranno rivolte all'ATS di ----- <inserire indirizzo PEC > Titolare del trattamento dati Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del

trattamento dei dati è 'ATS di ---- <inserire > nella persona del <inserire > , con sede in <inserire > .

#### INFORMATIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Informativa ai sensi della legge 241/1990 Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da ATS. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

ATS Ufficio Indirizzo Telefono E-mail Orari di apertura al pubblico

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:  la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);  la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;  le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

#### ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEI BANDI REGIONALI DETTAGLI PER PEC O EMAIL ORDINARIA

1. Quando si applica? Ad ogni bando regionale, quando un soggetto invia la domanda di adesione o la rendicontazione finale.

2. Perché? In ottemperanza al nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale e della Legge Regionale 1/2012 articolo 32.2bis lettera c.

3. Cosa si misura?

4. In che modo? La richiesta di rispondere ai questionari per i bandi che utilizzano lo strumento PEC o EMAIL ordinaria deve avvenire a seguito della presentazione della domanda di adesione e dopo la rendicontazione finale (se prevista dal bando). La richiesta di partecipare alla customer satisfaction deve avvenire inviando all'utente una email, solo dopo che lo stesso ha completato la sua attività di presentazione della domanda e dopo che ha completato la rendicontazione.

La richiesta potrebbe essere messa in coda alla comunicazione inviata all'utente per confermare la presa in carico e il numero di protocollo della pratica presentata, oppure inviata a parte con una comunicazione immediatamente successiva alla conferma di presa in carico.

- Schema di contenuto tipo da inserire nelle email Gentile Signora/e

Il suo parere è particolarmente importante per noi.

Regione Lombardia sta lavorando per rendere più facile la partecipazione ai bandi regionali, migliorando le procedure e le modalità di comunicazione delle iniziative.

Le chiediamo di dedicarci qualche minuto per compilare un breve questionario di valutazione del bando a cui Lei ha aderito.

Il questionario è anonimo e i dati saranno trattati, ai soli fini statistici, nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

RingraziandoLa per la collaborazione, La invitiamo a collegarsi alla pagina di compilazione del questionario.

**ATTENZIONE** (Il testo sottolineato rimanda al link alla pagina del questionario)

5. Come deve essere costruito il link? Il link da inserire nelle comunicazioni, deve essere costruito con una precisa sintassi per consentire al sistema di gestire i dati che verranno raccolti. Se questa sintassi non viene rispettata la customer satisfaction non può essere rilevata. E' importante che nel link siano rispettate anche le maiuscole e le minuscole Di seguito gli esempi dei link da utilizzare per un bando dal titolo "xxxxx" e con codice bando "yyyyy", gestito tramite PEC o EMAIL ordinaria

In fase di Adesione

[https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/lang/it/P1/A4/P2/BandoLegge23\\_2017/P3/Ausili\\_e\\_strumenti\\_teconologicamente\\_avanzati\\_2017/P4/A](https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/lang/it/P1/A4/P2/BandoLegge23_2017/P3/Ausili_e_strumenti_teconologicamente_avanzati_2017/P4/A)  
in fase di Rendicontazione a un "Bando di Test" che è identificato dal codice RL120160001 ed è gestito tramite PEC/PEO, il link è il seguente:

[https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/lang/it/P1/A4/P2/BandoLegge23\\_2017/P3/Ausili\\_e\\_strumenti\\_teconologicamente\\_avanzati\\_2017/P4/R](https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/lang/it/P1/A4/P2/BandoLegge23_2017/P3/Ausili_e_strumenti_teconologicamente_avanzati_2017/P4/R)

**NOTA BENE:** Per ogni esigenza legata all'attivazione della Customer Satisfaction è possibile contattare Massimiliano De Ambroggi all'indirizzo di posta elettronica: [massimiliano.deambroggi@cnt.lispa.it](mailto:massimiliano.deambroggi@cnt.lispa.it)

Monitoraggio dei risultati- legge 23/99- bando 2017

con il relativo provvedimento di approvazione e complete del file excel, contenente i seguenti fogli di calcolo: 1. Piano di ripartizione delle risorse per aree; 2. Scheda di dettaglio dell'area domotica; 3. Scheda di dettaglio dell'area mobilità; 4. Scheda di dettaglio dell'area informatica; 5. Scheda di dettaglio dell'area altri ausili; 6. Riepilogo complessivo numero domande e liquidazione.

[redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it](mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it)

**ALLEGATO B**

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RESTITUZIONE DI DATI E INFORMAZIONI DA PARTE DELLE ATS ALLA DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE**

Entro la scadenza del 30 giugno 2018 dovrà essere trasmesso il file excel di cui al presente allegato aggiornato rispetto all'evoluzione delle domande ed in relazione alle liquidazioni effettuate.

Le graduatorie finali con i relativi allegati dovranno essere inviate, entro dieci giorni dalla loro approvazione da parte del Direttore Generale dell'ATS, al seguente indirizzo pec:

Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 09 novembre 2017

- 62 - Bollettino Ufficiale

ATS DI

ANNO 2017

2) scheda di dettaglio dell'area mobilità

3) scheda di dettaglio dell'area informatica

Tel.: e-mail:

Tel.: e-mail: Nominativo

**ATTUAZIONE L.R. 23/99 PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI E STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE**

**ELENCO SCHEDE**

Piano di ripartizione delle risorse per aree

1) scheda di dettaglio dell'area domotica

5) riepilogo numero domande

4) scheda di dettaglio dell'area altri ausili

N.B.: Immettere la denominazione dell' ATS; automaticamente il dato sarà riportato nelle schede successive.

compilare i campi relativi al Responsabile ed al Referente

## **MOLISE**

**L.R. 24.10.17, n .16** - Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo. . (BUR n. 59 del 31.10.17)

### **NB**

**Non essendo possibile trasdurre il testo su PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS, per incompatibilità con il sistema informatico se ne fa rinvio alla lettura integrale sul BUR .**

## **PIEMONTE**

**D.D. 24 agosto 2017, n. 791-** D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017. Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anno 2016. Riparto e assegnazione agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Accertamento di Euro 6.480.000,00 sul capitolo di entrata n. 22997 ed impegno di spesa di Euro 3.750.000,00 sul capitolo 151710 del bilancio 2017. (BUR n.45 del 9.11.17)

**D.D. 13 ottobre 2017, n. 962** Art. 6 comma 8 L.184/83. Benefici a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato. Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socioassistenziali dei finanziamenti per il sostegno alle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato. Saldo anno 2016. Impegno di spesa di euro 120.000,00 Cap 179629 del bilancio 2017. (BUR n.45 del 9.11.17)

### **Note**

### **PREMESSA**

Con D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, l'Amministrazione Regionale ha previsto, in attuazione dell'art. 6, comma 8 della L. 184/83 e s.m.i., la corresponsione di un contributo economico, equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie, in favore delle famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato dalla competente commissione medica dell'ASL, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso, specificandone i criteri e le modalità di erogazione nell'Allegato1), parte integrante di tale deliberazione.;

L'Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno prevedere annualmente, a far data dall'anno 2008, l'assegnazione di uno specifico finanziamento agli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali, a parziale copertura degli oneri per il sostegno delle adozioni difficili, da ripartirsi secondo criteri riferiti, all'epoca, al numero di casi in carico ed al numero di istanze di accesso al contributo presentate dalle famiglie aventi diritto.

Con DGR n. 10-6456 del 7.10.2013, l'Amministrazione regionale ha inteso riportare in un unico testo tutte le previsioni inerenti gli interventi a sostegno delle adozioni rientranti nella tipologia in oggetto, dando altresì conto delle integrazioni progressivamente introdotte, nonché dei chiarimenti interpretativi formulati nel tempo, al fine di assicurare l'uniformità delle prestazioni erogate su tutto il territorio regionale.

In base a quanto previsto dalla DGR n. 10-6456 del 7.10.2013, la Regione Piemonte continua a concorrere annualmente alla parziale copertura degli oneri degli Enti gestori per il sostegno alle adozioni difficili, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale.

Con DGR n. 10-6456 del 7.10.2013:

-l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno prevedere l'assegnazione di uno specifico finanziamento ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che nell'anno di riferimento: - abbiano avuto in carico situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto; -abbiano erogato il contributo spese mensile a favore di minori

collocati a scopo d'adozione presso coppie residenti fuori regione, in quanto titolari della presa in carico del minore prima dell'adozione in base alla normativa vigente;

-è stato stabilito che il contributo spese mensile è equiparato al contributo base per l'affidamento familiare, fissato nella misura dell'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS), eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 30%, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Ente gestore titolare dell'intervento e nell'ambito dello specifico progetto d'intervento ;

-si prevede che le famiglie già ammesse al contributo spese possano continuare ad usufruire del contributo fino ad oggi riconosciuto, anche se di importo superiore al massimo stabilito con tale provvedimento (contributo base per l'affidamento familiare, eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 30%), nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Ente gestore titolare dell'intervento.

### **LA DISPOSIZIONE**

Vengono impegnati € 120.000 000 a titolo di saldo del finanziamento complessivo annualità 2016, a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socioassistenziali che abbiano attivato interventi a sostegno delle adozioni rientranti nella tipologia in oggetto secondo quanto previsto dalla DGR n. 10-6456 del 7.10.2013.

### **BOLZANO**

**DGP 17.10.17, n. 1120** - Modifiche dei criteri per la concessione di un contributo per l'assunzione di persone disabili, (BUR n. 44 del 31.10.17)

#### **Note**

L'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, prevede la concessione di contributi a datori di lavoro per l'assunzione di persone con disabilità con contratto di lavoro

Con DGP 25 luglio 2017, n. 824 sono stati emanati criteri per la concessione di contributi per l'assunzione di persone disabili; ritiene opportuno di dare particolare riconoscimento all'assunzione di persone disabili in aziende non soggette ad assunzioni obbligatorie o che hanno coperto l'interna quota d'obbligo e di modificare pertanto i criteri per la concessione di contributi per l'assunzione di persone con disabilità.

Viene disposto quanto segue<.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della delibera della Giunta provinciale del 25 luglio 2017, n. 824 sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso prima di un'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro"
2. L'allegato A della delibera della Giunta provinciale del 25 luglio 2017, n. 824 è sostituita con l'allegato A della presente delibera. (a cui si fa rinvio).

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

### **LAZIO**

**DGR 17.10.17, n. 660** - Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione. (BUR n. 88 del 2.11.17)

#### **Note**

#### **INTRODUZIONE LEGISLATIVA**

Articolo 117 comma 2, lettera m) della Costituzione;

Articolo 117 della Costituzione che ricomprende i servizi sociali tra le materie cosiddette residuali, di competenza legislativa regionale;

Articolo 118 della Costituzione che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Articoli 6 e 7 dello Statuto della Regione Lazio;

Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

L’articolo 33 della legge regionale 10 agosto 2016 n.11, in particolare il comma 2, lettera d) che attribuisce alla competenza regionale la determinazione degli ambiti ottimali, di norma coincidenti con i distretti socio-sanitari, per la gestione del sistema integrato e per l’integrazione sociosanitaria, garantendo e favorendo la gestione associata;

Articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016 n.11 che, indicando nel distretto socio sanitario il centro del sistema integrato, stabilisce, comma 1 *Il distretto sociosanitario costituisce l’ambito territoriale ottimale all’interno del quale i comuni esercitano in forma associata, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le funzioni e i compiti di cui all’articolo 35, commi 2 e 3 ed è individuato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito della consultazione della Conferenza locale per la sanità di cui all’articolo 12 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), in coerenza con l’articolazione dei distretti sanitari definiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della l.r. 18/1994;*

Comma 3 del citato articolo il quale individua il distretto sociosanitario come *la dimensione territoriale in cui si integrano, ai sensi dell’articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, le prestazioni sociali a valenza sanitaria, erogate dai comuni in forma associata, e le prestazioni sanitarie a valenza sociale ed ad elevata integrazione sociosanitaria, erogate dal distretto sanitario.*

#### **LE INDICAZIONI DEL PIANO SOCIALE REGIONALE**

Nella proposta di Piano Sociale Regionale approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n.214 del 26 aprile 2017 è specificato che il dato significativo della norma è quello della integrazione, nella dimensione territoriale ottimale, degli interventi in materia sanitaria e in materia sociale e della coerenza degli strumenti di governance finalizzati alla programmazione.

Tali concetti, declinati secondo raccordi istituzionali, trovano il loro equilibrio nel definire, come precisa il Piano Sociale licenziato dalla Giunta regionale con deliberazione n.214 del 26 aprile 2017, “un modello di governance delle politiche sociali regionali”, ricomponendo le politiche e realizzando “un equilibrio tra le ragioni dell’autonomia e quelle dell’unitarietà, temperando le esigenze di differenziazione e quelle di uniformità, al fine di contrastare le disomogeneità territoriali”.

Per raggiungere questo obiettivo il concetto di “coerenza” esula da quello della stretta coincidenza dei distretti sanitari con quelli socio-assistenziali ed introduce ulteriori contenuti afferenti alla modalità di realizzazione dei servizi e della prossimità, in termini di efficacia ed efficienza, agli utenti e che la stessa legge regionale 11/2016, all’articolo 33 comma 1, lettera d), nel definire le competenze della Regione, inserisce una clausola di stile che lascia spazio all’approfondimento e al confronto con le realtà locali, sottolineando come, nella decisione della Regione, “di norma” i distretti socio-sanitari sono coincidenti con gli ambiti ottimali di gestione.

La proposta di piano sociale individua il distretto socio-sanitario quale luogo dell’unitarietà della programmazione e dell’implementazione della rete dei servizi, con l’obiettivo di mettere a sistema l’intero ventaglio della funzione sociale degli enti locali, di cui gli stessi sono titolari

#### **LA COERENZA CON LA LEGGE N. 328/2000**

La finalità della legge regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge 328/2000, è quella di valorizzare ed incentivare la costituzione di gestione associata tra i Comuni con l’obiettivo di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio della funzione e dei servizi sociali;

Il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 11/2016 riserva ai Comuni, titolari della funzione sociale, l’individuazione dell’istituto di gestione associata del distretto sociosanitario, in attuazione di quanto previsto dalla legge 328/2000.

La legge 328/2000 nell'individuare i Comuni come il centro del sistema dei servizi sociali, pone attenzione sulle modalità di attuazione attraverso una programmazione che trovi nella gestione associata il suo fulcro (articolo 19), fermo restando le competenze regionali come disciplinate dal Titolo V della Costituzione articolo 117 in base al quale i servizi sociali sono pacificamente considerati di competenza residuale delle Regioni.

#### **IL RACCORDO CON LA L.R. 11/2017**

I commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 11/2016 recitano, testualmente: “ 1. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato. 2. La Regione individua nella gestione associata da parte dei comuni, nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 43, secondo le forme associative previste dalla normativa vigente, la modalità attraverso la quale perseguire l'efficacia e l'efficienza del sistema integrato, anche al fine di garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal servizio sanitario regionale”.

La legge regionale n. 11/2016, nel ribadire questo aspetto, individua le forme di governance in relazione al d.lgs 267/2000 e s.m.i., indicando nella gestione associata obbligatoria la modalità di attuazione del sistema di welfare integrato dell'ambito territoriale ottimale.

#### **LE FORME DI GESTIONE**

Le modalità di gestione dei servizi sociali possono essere ricondotte a diverse forme. Nel caso specifico, come previsto dalla legge regionale, l'ambito di applicazione è rinviato agli artt. 30, 31 e 32 del T.U.E.L. e specificatamente:

- articolo 30 convenzione;
- articolo 31 il consorzio;
- articolo 32 unione dei Comuni.

#### **LE SOLLECITAZIONI DELLA REGIONE**

La proposta di Piano sociale regionale, approvata con deliberazione della Giunta regionale n.214 del 26 aprile 2017 e la successiva deliberazione della Giunta regionale n.537 del 9 agosto 2017 sollecitano i distretti verso la scelta di forme di gestioni stabili, aventi personalità giuridica, prevedendo anche incentivi finanziari mirati.

La questione relativa al modello di governance appare urgente anche alla luce delle previsioni della legge regionale di stabilità (n.18/2016), che ha introdotto norme per la trasformazione delle Comunità Montane in Unione di Comuni Montani- comma 126 articolo 3 “*Le comunità montane sono abolite e trasformate in unioni di comuni montani secondo il procedimento di cui alla presente legge. Le unioni di comuni montani continuano a svolgere i servizi ed esercitare le funzioni delle cessate comunità montane*”.

#### **LE INDICAZIONI DEL PRIMO PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE 1998-2001**

Con la deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 1999, n.591 “Approvazione del primo piano socio-assistenziale regionale 1998-2001” sono stati individuati a gli ambiti ottimali di gestione delle funzioni e dei servizi sociali, identificandoli con i medesimi territori dei distretti sanitari.

#### **GLI ATTI REGIONALI SUCCESSIVI**

DGR 25 marzo 2014 n.136 “L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014”.

DGR 24 giugno 2014 n.395 “L.R. n. 38/96, art. 51, e D.G.R. n. 136/2014. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c), L.R. n. 38/1996”;

DGR 5 luglio 2016 n.384 che, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano regionale degli interventi e dei Servizi Sociali, ha confermato per l'anno 2016 l'articolazione territoriale degli ambiti sociali ottimali, così come definita nella D.G.R. 136/2014 e ribadita con D.G.R. 585/2015, a fronte anche del processo complessivo di riorganizzazione che ha interessato i Distretti Socio Sanitari.

### **LE CONSIDERAZIONI SUSSEGUENTI E LE ARRE DI CRISI**

Viene ritenuto di dover mantenere l'attuale articolazione, come prevista dalla DCR 1 dicembre 1999, n.591, tenuto altresì conto che una esatta coincidenza ai distretti sanitari costringerebbe a modificare, aggregandoli ulteriormente, gli ambiti territoriali delle aree montane e premontane della provincia di Viterbo e di Rieti, area a forte marginalizzazione che stanno subendo negli anni fenomeni di erosione demografica, come dimostrano i dati sulla popolazione, e di continua diminuzione dei servizi.

Tale erosione ha riguardato anche tagli ai trasferimenti dello Stato, con una conseguente riduzione costante della spesa che i Comuni destinano alla funzione sociale.

Questo a fronte di un incremento della richiesta di un sistema di Welfare di prossimità che superi le distanze tra le aree interne e quelle a più alto valore aggiunto.

L'esame territoriale evidenzia, altresì, la presenza di una rete infrastrutturale carente, sia in termini materiali che immateriali, una costante riduzione delle capacità delle amministrazioni locali di rispondere alle esigenze della popolazione, un livello di vulnerabilità delle famiglie e più in generale della popolazione, tra i più elevati del territorio regionale, situazione resa ancor più complicata dagli eventi sismici di del 24 agosto – 26-30 ottobre 2016.

Viene ritenuto pertanto necessario, nelle suddette aree, cosiddette fragili e marginali, potenziare la prossimità dei servizi verso fasce di popolazione debole, mantenendo l'attuale articolazione dei distretti socio-sanitari, nonché per favorire il mantenimento del ruolo di gestione associata svolto dalle Comunità Montane, in coerenza con la trasformazione prevista dall'articolo 3 comma 126 e seguenti della Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di Stabilità regionale 2017", nell'ottica di un coerente e costante rapporto di prossimità con l'utente.

### **L'AZIONE SVOLTA DALL'AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE**

L'Area Politiche per l'Inclusione ha svolto attività di ascolto ed interlocuzione con rappresentanze dei distretti al fine di conformare una proposta condivisa e che sia il risultato di una efficace articolazione territoriale che tenga conto delle esperienze di questi anni.

E' stata analizzata la conformazione territoriale, l'estensione geografica, le caratteristiche socioeconomiche del territorio, al fine di articolare la individuazione dei distretti sociosanitari secondo parametri oggettivi e coerenti con la programmazione regionale.

### **LA DISPOSIZIONE**

Si procede alla individuazione di 36 ambiti territoriali di gestione, oltre alla speciale prerogativa di Roma Capitale, secondo la seguente articolazione:

Distretto Comuni

Latina 1 Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Roccamassima

Latina 2 Latina, Norma, Pontinia, Sabaudia, Sermoneta,

Latina 3 Bassiano, Maenza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Sonnino

Latina 4 Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina

Latina 5 Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ventotene

FR A Acuto, Alatri, Anagni, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio

FR B Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Fernetino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli, Villa Santa Stefano

FR C Alvito, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Santopadre, Settefrati, Sora, Vicalvi, Villa Latina



FR D Acquafondata, Aquino, Ausonia, Cassino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamma, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Apollinare, Sant’Elia Fiumerapido, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso

RI 1 Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalice, Castel di Tora, Cittaducale, Collalto Sabino, Colle di Torra, Collegiove, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Morro Reatino, Nespole, Paganico Sabino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Torricella in Sabina, Turania

RI 2 Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevocchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone

RI 3 Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Fara in Sabina, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Orvinio, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Scandriglia, Toffia

RI 4 Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino

RI 5 Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Micigliano, Posta

RM 4.1 Allumiere Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa

RM 4.2 Cerveteri, Ladispoli

RM 4.3 Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano

RM 4.4 Campagnano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina

RM 5.1 Fonte Nuova, Mentana, Monterotondo

RM 5.2 Guidonia Montecelio, Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant’Angelo Romano

RM 5.3 Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Tivoli, Vicovaro

RM 5.4 Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di Roma, Cineto Romano, Jenne, Marano Equo, Olevano Romano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano

RM 5.5 Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo

RM 5.6 Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone

RM 6.1 Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora

RM 6.2 Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi

RM 6.3 Ciampino, Marino

RM 6.4 Ardea, Pomezia

RM 6.5 Lariano, Velletri

RM 6.6 Anzio, Nettuno

RM 3.1 Fiumicino

ROMA CAPITALE Roma – 15 municipi

VT 1 Acquapendente, Bagnoreggio (sic), Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano

VT 2 Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Monte Romano, Pisoniano, Tarquinia, Tessignano, Tuscania

VT 3 Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Soriano nel Cimino, Viterbo, Vitorchiano

VT 4 Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia,

VT 5 Calcata, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Vallerano, Vasanello, Vignanello.

### **LA PARTICOLARITÀ DI ROMA CAPITALE**

L'articolo 36 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, in particolare al comma 2, dispone che le norme relative alla gestione associata da parte dei Comuni dell'organizzazione del Sistema Integrato locale degli interventi e dei servizi sociali non si applicano a Roma Capitale che, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2011 si avvale degli organi di decentramento amministrativo previsti dal capo IV del proprio Statuto.

### **IL LIVELLO TERRITORIALE SOVRA AMBTTO**

Per la programmazione territoriale di alcuni servizi socioassistenziali e sociosanitari (servizi e strutture residenziali, progetti e programmi sperimentali, iniziative a favore delle persone affette da Alzheimer) destinati ai bacini di utenza più ampi del singolo distretto sociosanitario, è necessario individuare un secondo livello territoriale denominato "sovrambito", in ragione dell'adeguatezza delle risorse e della dimensione territoriale di programmazione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità

Tali ambiti sovradistrettuali si caratterizzano per contiguità territoriale, per natura geografica, per dimensione demografica e ampiezza il più possibile omogenee, per correlazioni relative alla rete infrastrutturale e maggiore facilitazione nella realizzazione di servizi;

Gli ambiti sovradistrettuali sono come di seguito indicati:

Ambiti Sovradistrettuali	Popolazione	Superficie
RM 3.1	78.395	213,8944
RM 4.1 + RM 4.2	159.480	478,4751 contiguità territoriale
RM 4.3 + RM 4.4	167.111	776,6362 contiguità territoriale
FRA+FRB	274.939	1555,7859 contiguità territoriale
FRC+FRD	220.087	1691,2981 contiguità territoriale
RM 5.1 +RM 5.2	223.784	399,4813 contiguità territoriale
RM 5.3 +RM 5.4	117.364	827,2449 territori montani
RM 5.5 +RM 5.6	159.877	591,7225 territori montani
RM 6.1 +RM 6.3	177.806	183,2961 contiguità territoriale
RM 6.2 +RM 6.5	176.399	266,3404 contiguità territoriale
RM 6.4+RM 6.6	215.527	273,9547 contiguità territoriale
LT1+LT2+LT3	356.175	1416,2428 contiguità territoriale
LT4+LT5	218.051	839,9187 contiguità territoriale
RI2+RI3	62.256	693,2572 contiguità territoriale
RI1+RI4+RI5	96.211	2057,2628 territori montani
VT1+VT2+VT3	197.273	2629,3364 contiguità territoriale
VT4+VT5	123.006	985,9041 contiguità territoriale

### **LA SCELTA DEL GOVERNO DI GOVERNANCE**

Negli ambiti sociosanitari così delimitati, la gestione associata avviene con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del T.U.E.L. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la precisazione che compete ai comuni di ciascun distretto la scelta del modello di governance;

La proposta di Piano sociale regionale, approvata con deliberazione della Giunta regionale n.214 del 26 aprile 2017, privilegia e incentiva forme di gestione stabili e dotate di personalità giuridica.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, e le norme relative alla gestione associata da parte dei Comuni dell'organizzazione del Sistema Integrato locale degli interventi e dei servizi sociali non si applicano a Roma Capitale che, per lo svolgimento delle funzioni

e dei compiti di cui all'articolo 35 della legge Regionale 26/2011, si avvale degli organi di decentramento amministrativo previsti dal capo IV del proprio Statuto;

I distretti sociosanitari così come individuati possono, per i servizi indicati come livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 328/2000, sottoscrivere accordi con altri ambiti confinanti e all'interno della stessa Provincia e ASL di riferimento, previa autorizzazione della competente direzione regionale, per la gestione comune degli stessi;

I comuni individuano autonomamente il comune o l'ente capofila del distretto sociosanitario di appartenenza;

La disciplina suddetta non si applica ai distretti sociosanitari il cui ambito coincide con il territorio di un solo comune;

Per la gestione dei sovrambiti si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 30 (Convenzione) del T.U.E.L.

### **I TEMPI DI ATTUAZIONE**

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione gli ambiti ottimali così come individuati qualora non procedano alla costituzione di consorzi o unione di comuni dovranno adottare, la convenzione sul modello di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 24 giugno 2014.

### **LE NORME TRANSITORIE**

Le convenzioni già adottate ai sensi della deliberazione citata restano in vigore, qualora non difformi dalla legge regionale 11/2016 e coerenti con le norme previste dall'ordinamento degli enti locali.

per la gestione dei servizi approvati prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione che riguardano ambiti sovradistrettuali, resta confermato quanto previsto nella determinazione dirigenziale n.B08785 del 12 novembre 2012 secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale n. 504/2012;

14) nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 11/2016 (Ufficio di Piano) restano confermate le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 24.06.2014.

### **IL POTERE SOSTITUTIVO**

In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui al punto precedente, la Regione provvederà alla attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 67 della legge regionale 11/2016.

**DGR 24.10.17, n. 688** - "Linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali" (BUR n. 89 del 7.11.17)

#### **Note**

#### **INTRODUZIONE NORMATIVA**

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Legge 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";

D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106", che nelle more dell'adozione dei relativi decreti attuativi, in via transitoria, fa salve alcune disposizioni normative previgenti disciplinanti il Terzo settore;

L.R. 28 giugno 1993, n. 29 "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio"

L.R. 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modificazioni;

L. R. 1 settembre 1999, n. 22 “Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio”

L. R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”

Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016: “Determinazione delle linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

DGR 13 giugno n. 326 “Approvazione Linee guida in materia di coprogettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei servizi sociali”.

### **LA CRISI ECONOMICA ED IL WELFARE**

Il perdurare della crisi economica ha prodotto profonde modifiche in termini di organizzazione, funzionamento ed erogazione dei servizi alla persona con ripercussioni sul modello di welfare tradizionale, concepito fondamentalmente come intervento pubblico e di tipo assistenziale;

Le condizioni di aggravio delle fasce più vulnerabili con conseguente aumento della povertà ha negli ultimi tempi portato a riconsiderare suddetto modello organizzativo, in particolare a partire dall’esigenza di disporre di una visione organica e conoscitiva del sistema di pianificazione ed erogazione dei servizi.

Un impoverimento generale e una minore disponibilità di risorse richiedono, per contro, una programmazione più efficiente e lungimirante, con priorità ben individuate e servizi erogati in maniera più funzionale.

### **IL RUOLO DEL TERZO SETTORE**

Il ruolo del Terzo settore è divenuto sempre più importante nel rilevare e intercettare esigenze e bisogni del territorio, creando nel tempo una stretta relazione con gli Enti Pubblici nella realizzazione di attività di interesse generale e che la partecipazione del Terzo settore nel processo di programmazione non può che contribuire al raggiungimento di una maggiore efficienza nei servizi erogati e nel raggiungimento di tali obiettivi.

### **IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE**

La Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 118 cita: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

### **LE INDICAZIONI NORMATIVE**

La Legge 328 dell’8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce:

- all’art. 1 comma 3, che la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato...;

- all’art. 1 comma 4, che “gli Enti locali le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

- all’art. 3 comma 2, che i soggetti di cui all’art.1, comma 3, provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato e di interventi e servizi sociali secondo il principio della concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all’art.1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le aziende sanitarie locali ...;

- all’art. 5, comma 1, che “ per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili, in base al piano nazionale, ai piani regionali degli interventi e dei servizi sociali, ed al piano di zona, di cui agli artt. 18 e 19, promuovono azioni

per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore, anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito dell'Unione Europea.;

La legge del 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" ribadisce il ruolo centrale e specifico del Terzo settore, anche in relazione al sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali, in particolare l'art. 4 comma 1) lettera o), che recita testualmente: "Valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa al sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali".

La legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", con la quale la Regione Lazio riconosce e garantisce i diritti e i doveri di cittadinanza sociale, richiamandosi ai valori di cui all'art. 3 della Costituzione, per la costruzione di una comunità solidale volta ad eliminare e ridurre le condizioni di disagio e di esclusione.

La suddetta legge regionale sopra citata fornisce indicazioni puntuali sui processi di programmazione partecipata, individuando nel piano sociale regionale e nei piani sociali di zona, rispettivamente agli articoli 46 e 48, gli strumenti di pianificazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, in affermazione del valore sociale introdotto dalla L. n. 328 del 2000.

La legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11, all'art.39, comma 1, recita: "nel rispetto del principio di sussidiarietà la Regione e gli Enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli Enti del Terzo settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato".

#### **LE CONSEGUENZE**

Viene ritenuto opportuno, pertanto, sperimentare un percorso di programmazione partecipata organica ed efficiente dei servizi e delle risorse, in una logica di integrazione tra soggetto pubblico e privato sociale, che vede la partecipazione di più attori, istituzionali e non, lavorare insieme per il benessere della comunità, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Il soggetto pubblico, con le procedure di programmazione partecipata, persegue comunque i suoi obiettivi, mantenendo la responsabilità nella gestione delle risorse e la titolarità della programmazione in qualità di garante ultimo delle risposte ai bisogni diritti dei cittadini.

Viene ritenuto utile fornire alle Amministrazioni del Lazio delle linee di indirizzo sulla partecipazione attiva degli Enti del Terzo settore nella fase di programmazione territoriale delle politiche sociali;

#### **LA DISPOSIZIONE FINALE**

Vengono approvate le "Linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali".

#### **Allegato A**

**OGGETTO: "Linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali".**

#### **Premessa**

Il modello di welfare italiano è caratterizzato da un insieme di servizi di tutela dei soggetti più deboli, spesso erogati in collaborazione con il Terzo settore, che in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, diviene erogatore di servizi sulla base dell'individuazione delle priorità riscontrate prevalentemente dal soggetto pubblico.

Le condizioni di aggravio delle fasce più vulnerabili della popolazione, derivanti dal perdurare della crisi economica, con conseguente aumento della povertà hanno, però, portato negli ultimi tempi a riconsiderare suddetto modello organizzativo, partendo dall'esigenza di disporre di una visione organica e conoscitiva del sistema di pianificazione ed erogazione dei servizi. Un impoverimento generale e una minore disponibilità di risorse richiedono, infatti, una programmazione più efficiente e lungimirante, con priorità ben individuate e servizi erogati in maniera più funzionale. Ciò consente

di dare avvio ad un nuovo sistema di welfare regionale, capace di rispondere ai cambiamenti della società, individuando gli interventi di successo e gli elementi caratterizzanti, su cui basare nuovi indirizzi di programmazione regionale.

Per soddisfare aspettative così complesse, è auspicabile che il Terzo settore, vivendo a contatto con il territorio, interpretandone i bisogni, e divenendone portatore presso le istituzioni, partecipi alle fasi di individuazione delle priorità e di pianificazione degli interventi, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Questa stretta collaborazione tra soggetto pubblico e privato ha visto un importante riconoscimento nel sistema normativo del settore nazionale e regionale:

Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali, Decreto attuativo D.P.C.M. 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328, Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", L.r.10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".

Più in particolare, per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, la legge n. 328 del 2000, si basa sul principio della concertazione e del coordinamento tra vari soggetti del pubblico e del privato e la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, rinforza tale principio, riconoscendo la rilevanza delle formazioni sociali e il principio di sussidiarietà (art. 118 della Costituzione).

In una visione ancora più innovativa in tema di partecipazione attiva si colloca la nuova legge regionale del 10 agosto 2016 n. 11, che sostiene e garantisce i diritti e i doveri di cittadinanza sociale, richiamandosi ai valori di cui all'art. 3 della Costituzione, per la costruzione di una comunità solidale volta ad eliminare e ridurre le condizioni di disagio e di esclusione. Uno dei punti di forza di questa nuova legge sul welfare è proprio quello di aver valorizzato il tema della partecipazione attiva, destinando specifici articoli alle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione concertata del sistema integrato e valutazione, fornendo indicazioni puntuali sui processi di co-programmazione ed individuando nel piano sociale regionale e nei piani sociali di zona, rispettivamente agli articoli 46 e 48, gli strumenti di pianificazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, di cui si riconosce il valore sociale introdotto dalla L. n. 328 del 2000.

Tale quadro normativo introduce importanti modifiche, in primis l'innovazione delle forme di partecipazione consultiva precedentemente adottate per l'elaborazione delle politiche sociali in cooperazione con il Terzo settore, e ribadisce la necessità della compartecipazione in pari condizioni con le Amministrazioni pubbliche, a cui tuttavia, spetta la titolarità della programmazione in qualità di garanti ultime delle risposte ai bisogni dei cittadini.

La co-programmazione richiede un cambiamento culturale e un nuovo approccio, sia da parte delle Amministrazioni Pubbliche sia da parte del Terzo Settore che, in quanto soggetti l'uno pubblico e l'altro privato, hanno culture organizzative e professionali differenti. In senso più ampio occorre ridisegnare le procedure per una partecipazione convergente ed integrata di una pluralità di attori.

L'attività di co-programmazione è sicuramente un processo lungo che richiede una forte intenzionalità di tutti gli attori operanti nel settore, oltre che una capacità tecnica a perseguire gli obiettivi prefissati.

Le presenti linee di indirizzo intendono fornire indicazioni metodologiche che possono favorire lo sviluppo di una programmazione collaborativa sulla base degli elementi normativi di settore in parte sopra richiamati e secondo quanto contenuto nella deliberazione del 26 aprile 2017, n. 214, con la quale la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 11/2016, la proposta di Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", e che, con successiva Decisione del 4 maggio 2017, n. 17, ha trasmesso detta proposta al Consiglio regionale al quale compete l'approvazione del Piano sociale regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della medesima legge regionale.

### **1) Obiettivi della programmazione partecipata**

Per dare avvio ad un nuovo welfare regionale che dia risposte concrete ai cambiamenti che ogni giorno viviamo all'interno dei servizi e nelle relazioni tra cittadini/utenti e istituzioni, occorre partire da una pianificazione partecipata, organica ed efficiente, dei servizi e delle risorse, necessaria per raggiungere gli obiettivi prefissati, in una logica di integrazione tra pubblico e privato sociale che vede la partecipazione di più attori, istituzionali e non, lavorare insieme per il benessere della comunità. L'innovazione dei processi di welfare che ne deriva, avente come scopo non solo l'allargamento della partecipazione, ma anche l'evoluzione del modo con cui essa avviene e la peculiarità del risultato a cui si intende pervenire, necessita di un nuovo approccio professionale che consenta di:

- aumentare la capacità di analisi dei problemi e dei bisogni di settore, anche attraverso il confronto con i cittadini e i loro rappresentanti sociali;
- individuare obiettivi e soluzioni condivise che portino a risposte integrate e flessibili;
- sviluppare e valorizzare il legame con il territorio e pervenire alla valorizzazione delle esperienze già sperimentate;
- ampliare le competenze tecnico-amministrative, sia del Pubblico che del Terzo Settore.

## **2) Principi della co-programmazione**

La partecipazione attiva rappresenta una forma di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti del Terzo settore, per la realizzazione di attività e interventi di interesse generale, in base ai principi di sussidiarietà, partecipazione, trasparenza, impatto sociale, di seguito illustrati:

principio di sussidiarietà che trova il suo fondamento nell'art.118, ultimo comma, della legge di riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/2001), il quale recita: "Stato, Regioni, città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale", in base al quale viene valorizzato l'intervento partecipativo dei soggetti operanti sul territorio, che possono impegnarsi e concorrere per il perseguimento del benessere generale della comunità.

principio di partecipazione in base al quale il soggetto partecipa ai processi decisionali svolgendo un ruolo attivo nel perseguimento del benessere comune. Il coinvolgimento dei cittadini può essere considerato un arricchimento per la democrazia rappresentativa e ciò trova riscontro anche nei dettami dell'OCSE, che, con il suo manuale sull'informazione, la consultazione, la partecipazione alla formulazione delle politiche pubbliche, intende suggerire il ricorso alla consultazione e all'associazione dei cittadini, intese queste come condizioni favorevoli nei processi decisionali

principio di trasparenza, secondo il quale le Pubbliche amministrazioni rendono accessibili le proprie azioni e decisioni. Il coinvolgimento del privato sociale e dei cittadini nel processo di elaborazione delle decisioni, contribuisce a migliorare il senso civico, ad accrescere il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni, e ad aumentare la responsabilità degli stessi cittadini nelle decisioni pubbliche. La co-programmazione favorisce, pertanto, anche una maggiore trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e del governo del territorio, elemento qualificante del processo di concertazione stesso.

impatto sociale, utile a valutare la ricaduta degli interventi realizzati sulla popolazione, in particolare ad evidenziare se le risorse investite siano in grado o meno di generare servizi adeguati ai bisogni delle persone, garantendo accesso ed equità a tutti i cittadini che ne hanno bisogno, e a produrre un cambiamento di direzione nel rapporto tra amministrazioni pubbliche ed enti del Terzo Settore destinatari dei contributi regionali.

## **3) La partecipazione al sistema integrato e i soggetti del territorio**

La legge regionale del 10 agosto 2016 n. 11 recepisce, aggiorna e sistematizza le modalità di relazioni tra gli Enti pubblici e il Terzo settore ed altri soggetti coinvolti sul territorio, impegna la Regione e i Comuni, in relazione alle proprie competenze, ad attivare procedure partecipative dei cittadini e delle organizzazioni sociali ai processi di programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi, garantendo la concertazione e la contrattazione con le organizzazioni sindacali.

I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei

servizi del sistema integrato. Il Piano di Zona, predisposto sulla base della programmazione regionale, è lo strumento attraverso cui è organizzato il governo locale dei servizi. Attraverso l'ufficio di Piano, del quale i comuni sono tenuti a garantirne il funzionamento, sono realizzate le attività operative e l'attività di circolazione delle informazioni e l'interazione con gli altri soggetti.

Al Terzo settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono un ruolo fondamentale e ne promuovono la partecipazione attiva nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato.

#### **4) Il processo di indirizzo, programmazione e partecipazione**

Considerato che la legge regionale n. 11/2016, indica nella gestione associata obbligatoria la modalità di programmazione e attuazione del sistema di welfare integrato dell'ambito territoriale ottimale.

Stabilisce, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi sociali possono essere ricondotte a diverse forme previste dal d.lgs 267/2000, individuando gli Istituti di cui agli articoli:

- 30 convenzione;
- 31 consorzio;
- 32 unione dei Comuni.

L'art. 44 della legge regionale n. 11/2016 stabilisce che, nel processo di costruzione dei Piani di zona, spettano al Comitato Istituzionale composto dai Sindaci, in caso di convenzione, o agli Organi delle Unioni, in relazione al relativo statuto, in caso di forma associativa ai sensi dell'art. 32, o all'Assemblea consortile, in caso di consorzio ai sensi dell'art. 31, le funzioni di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi territoriali. Tali soggetti, di seguito si indicano come Organismo Istituzionale.

E' competenza degli Amministratori locali, attraverso l'Ufficio di Piano, avviare il processo di costruzione del Piano di zona e la definizione degli obiettivi da perseguire per ciascuna delle aree tematiche, anche attraverso l'organizzazione di Tavoli tematici atti a favorire un'ampia partecipazione dei soggetti deputati a parteciparvi.

Al fine di garantire la programmazione e realizzazione di politiche integrate gli Organismi di indirizzo e programmazione di cui sopra sottoscrivono appositi Accordi di Programma con la ASL di riferimento.

I medesimi Organismi Istituzionali coinvolgono, altresì, le organizzazioni del Terzo Settore, le Organizzazioni Sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio per la formulazione di pareri e proposte.

#### **5) Partecipazione dei cittadini ai Piani di Zona**

Il Piano di Zona improntato all'utilizzo di un linguaggio chiaro, che favorisca la comprensione dei processi da parte di tutti, garantisce la comunicazione e la partecipazione dei cittadini e delle cittadine e degli attori sociali in tutte le fasi del ciclo programmatico. Il Piano deve, pertanto, essere messo a disposizione di tutti gli interessati, nel rispetto dei criteri di accessibilità, anche in versioni semplificate e facilmente comprensibili dai non addetti ai lavori.

#### **6) Fase di informazione con procedura aperta**

A. La consultazione del territorio - I comuni, associati a livello di Ambito, predispongono un programma di iniziative di informazione, allo scopo di rendere noto a terzi che si è aperta una procedura di consultazione al fine di acquisire suggerimenti e proposte da valutare in fase di programmazione e pianificazione territoriale dei servizi e delle risorse. Si tratta di una fase che dovrà essere il più possibile partecipata dal territorio e potrà essere impiegato anche lo strumento delle assemblee pubbliche.

Nel processo di consultazione dovranno essere necessariamente considerati i seguenti principi:

- a. imparzialità e interesse generale;
- b. evidenza degli obiettivi della consultazione;
- c. trasparenza delle fasi del processo per uguale possibilità di partecipazione;
- d. durata del tempo di consultazione;
- e. analisi dei dati e comunicazione degli esiti;



f. sintesi dei bisogni e delle priorità emersi dalla consultazione o dalle assemblee comunali sulla base dei quali avviare la consultazione dei Tavoli tematici;

g. redazione di appositi verbali quali atti di attestazione della consultazione;

h. promozione di almeno un incontro pubblico annuale.

Sulla base dei principi sopra richiamati la consultazione potrà avvenire nelle modalità prescelte dall'Assemblea, anche via web e con siti dedicati mediante iscrizione e credenziali e con la pubblicazione del documento oggetto di consultazione.

I verbali di cui al punto g) dovranno essere consegnati alla Regione, qualora richiesti, in fase di assegnazione delle risorse.

B. La consultazione del Terzo settore - Avviene attraverso la formazione di Tavoli che saranno coordinati dal presidente dell'Organismo Istituzionale di cui al paragrafo 4, e composti dai soggetti formalmente costituiti con scrittura privata registrata, iscritti nei registri o albi ufficiali previsti dalla normativa, che abbiano sede o operino nel territorio distrettuale e/o regionale. È possibile, altresì, allargare la partecipazione a tutti i cittadini interessati. Per l'ammissione al Tavolo di consultazione del Terzo settore si dovrà avanzare apposita richiesta con riferimento eventualmente al/ai settore/i d'interesse. I pareri richiesti e avranno carattere consultivo e non vincolante ai fini della programmazione territoriale.

L'Organismo Istituzionale, in base alla lettura dei bisogni emersi e delle priorità d'intervento individuate su cui avviare la progettazione dei Piani di zona, definisce le regole per la composizione dei tavoli tematici e stabilisce che sia gli attori istituzionali sia gli attori sociali designino in forma diretta i loro rappresentanti ai tavoli tematici di Area.

Il presidente dell'Organismo Istituzionale seleziona anche le modalità di consultazione, che possono consistere in:

incontri di coordinamento operativo e seminari tra i partecipanti che compongono il tavolo tematico;

"istruttoria pubblica" e "dibattito pubblico";

ulteriori strumenti di partecipazione che, a titolo esemplificativo, potranno essere: sportelli informativi, punti di ascolto, interviste e questionari, forum tematici, ecc.;

altro.

C. La concertazione sindacale - Le rappresentanze sindacali sono consultate dall'Organismo Istituzionale, nell'apposito spazio loro garantito all'interno del processo di programmazione partecipata, esprimono parere in merito ai programmi di interesse del territorio. Qualora possibile, i sindacati potranno partecipare anche attivamente alla prima fase di lavoro di lettura dei bisogni nel territorio, garantendo la presenza negli incontri realizzati anche nei Comuni. La concertazione per la programmazione avverrà con le sigle sindacali maggiormente rappresentative, che dovranno essere informate sull'andamento dei lavori; il loro parere sarà definito attraverso protocolli di concertazione.

D. Accordi con le ASL - Al fine di garantire la realizzazione del "Sistema integrato" e la programmazione e realizzazione di servizi e interventi socio-sanitari e la condivisione di percorsi, linguaggi e strumenti, i Comuni associati a livello di Ambito ottimale, come definito da apposita deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art 43, comma 1, della Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, sottoscrivono specifici Accordi di Programma con la ASL di riferimento, sulla base dello schema tipo da definire in attuazione dell'art. 51 della medesima Legge regionale.

E. Pareri del III Settore - Le amministrazioni acquisiscono pareri formali dalle consulte sulla disabilità, dalle associazioni di utenti e familiari, e a seguito di percorsi di redazione partecipata inclusiva in appositi Tavoli tematici. Gli esiti delle diverse consultazioni e Tavoli tematici devono trovare consistenza in appositi protocolli di intesa sottoscritti dagli enti del III Settore partecipanti ai Tavoli.

F. Esiti del processo di partecipazione - La programmazione territoriale si definisce nei Piani sociali di zona sulla base delle indicazioni programmatiche regionali, dell'analisi di fabbisogno territoriale, delle linee programmatiche dell'Organismo Istituzionale, con il coinvolgimento sostanziale della ASL di riferimento, delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo n.

117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

### **I Tavoli tematici**

I Tavoli tematici sono tavoli di carattere tecnico che hanno lo scopo di interpretare il fabbisogno del territorio e fornire eventualmente delle risposte alle necessità emerse in fase conoscitiva. Sono composti da soggetti interessati a ciascuna delle tematiche oggetto di discussione, in grado quindi di fornire un contributo tecnico alla risoluzione dei problemi e migliorare, nonché, agevolare il funzionamento dei servizi offerti al territorio, anche in termini innovativi.

I Tavoli tematici devono essere convocati dagli Uffici di Piano. Ai Tavoli tematici partecipano gli organismi del Terzo settore aventi sedi operative nei territori distrettuali e/o regionali. Di ciascun tavolo tematico dovranno essere convocati almeno due incontri annuali, uno dei quali preliminare alla programmazione territoriale – per il censimento dei bisogni, l’emersione di nuovi e la valutazione degli interventi in corso – e uno successivo, per la verifica della programmazione svolta.

### **Sintesi del percorso di partecipazione**

Il processo di partecipazione potrà svilupparsi come rappresentato a seguire, specificando che in nessun caso la partecipazione al processo di programmazione potrà preconstituire titolo per eventuali e futuri affidamenti di servizi:

i Tavoli tematici sono convocati formalmente dall’Ufficio di Piano, che dà comunicazione dell’avvio del percorso, curandone la massima diffusione a livello territoriale distrettuale e dandone comunicazione al rappresentante della ASL, agli Organismi rappresentativi dei diversi soggetti del Terzo Settore, per il coinvolgimento e la condivisione dei loro rappresentanti territoriali, attingendo agli appositi albi e registri regionali, alle consulte sulla disabilità, alle associazioni di utenti e familiari;

potrà essere costituito un gruppo di valutazione dell’impatto sociale sull’efficacia degli interventi e dei servizi programmati che potrà operare anche sulla base della raccolta dei dati prevista sia a livello regionale che territoriale;

dovrà essere prevista l’implementazione e l’utilizzo dei sistemi informatici: siti, piattaforme, open data, differenziati per la comunicazione generalista e per specifici target di soggetti interessati;

si potranno attivare percorsi di formazione per le figure professionali impegnate nel sociale, inteso come strumento di miglioramento della qualità e dell’efficacia del sistema integrato dei servizi, oltre che ai fini dell’integrazione tra i soggetti e per lo sviluppo di politiche innovative;

si utilizzerà la rete e in particolare le tecnologie informatiche per migliorare e rendere più efficiente la partecipazione diffusa. Prima dell’adozione di politiche pubbliche di interesse per il Terzo settore, l’amministrazione locale, tramite comunicazioni via web, potrà pubblicizzare i provvedimenti in esame e avviare la consultazione per l’invio di eventuali osservazioni. Tale procedura, pur essendo meramente consultiva, può consentire il coinvolgimento di un rilevante numero di soggetti.

Da parte della Regione potranno essere previsti sistemi premianti per realtà territoriali virtuose nell’utilizzo delle risorse e nell’erogazione dei servizi, oltre che della messa a punto di procedure di consultazione territoriale che migliorano la programmazione;

### **Strumenti di raccordo programmatico**

E’ necessario che vi sia una strumentazione in grado di assicurare un forte raccordo e coordinamento tra i diversi livelli territoriali, per garantire la coerenza degli obiettivi e il confronto tra i processi e i risultati raggiunti in ciascun ambito. A tal fine, la Giunta regionale, contestualmente all’approvazione degli schemi tipo per i Piani sociali di Zona, adotterà i seguenti provvedimenti:

revisione e rafforzamento delle Consulte e dei Tavoli di confronto tematici, che dovranno avere una operatività stabile, con incontri periodici;

promozione e attivazione dei “Tavoli interdistrettuali di coordinamento degli Uffici di Piano” a livello di ASL;

organizzazione della “Cabina di regia” del Piano sociale regionale, con compiti di monitoraggio e assistenza tecnica.

## Monitoraggio e valutazione

In capo all'Ufficio di Piano dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio e valutazione che da un lato presieda a scelte di programmazione e di affidamento dei servizi quanto più possibile rispondenti ai bisogni rilevati e, dall'altro, consenta una valutazione ex post del Piano sociale di Zona in termini di impatto, da condividersi con le realtà operanti sul territorio di riferimento.

### Normativa di riferimento specifica per la partecipazione nella programmazione territoriale

□□La nostra Costituzione all'Art. 118 prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

□□La legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" in particolare all'art. 11 prevede - "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" e all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, come ad esempio i casi di co-progettazione.

□□Il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59".

□□Il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'art. 3, comma 5 stabilisce che "i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

□□La Legge 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce:

- all'art. 1 comma 3, che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato;

- all'art. 1 comma 4, che "gli Enti locali le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- all'art. 3 comma 2, che i soggetti di cui all'art.1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato e di interventi e servizi sociali secondo il principio della concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'art.1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le aziende sanitarie locali;

- all'art. 5, comma 1, che "per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili, in base al piano nazionale, ai piani regionali degli interventi e dei servizi sociali, ed al piano di zona, di cui agli artt. 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore, anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito dell'Unione europea";

- All'art. 6, comma 2, lett. a), attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5;

- All'art. 19, comma 3, prevede che i soggetti del Terzo settore partecipino all'accordo di programma di attuazione dei Piani di zona, concorrendo alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

□□Il D.P.C.M. del 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328 fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo settore ai fini

dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e stabilisce all'art. 3 che “Le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità...”;

□□la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” che ribadisce il ruolo centrale e specifico del Terzo settore, anche in relazione al sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali, in particolare l’art. 4 comma 1) lettera o), che recita testualmente: “Valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa al sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali ...”;

□□il D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che all’art. 102, nelle more dell’adozione dei relativi decreti attuativi, in via transitoria, fa salve alcune disposizioni normative previgenti disciplinanti il Terzo settore;

□□la L.R. del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” prevede agli articoli 5 e 39 che i cittadini e le organizzazioni sociali possano avere una partecipazione attiva ai processi e alle fasi di programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi. La legge regionale prevede anche all’art. 45 che i comuni del distretto si dotino di un ufficio tecnico amministrativo - ufficio di piano – che, tra le altre cose, provvede a curare i rapporti con soggetti pubblici e privati operanti nel distretto in ambito sociale con gli enti del Terzo settore per garantire la partecipazione alla programmazione e alla co-progettazione degli interventi e dei servizi.

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 novembre 2017, n. T00200 - IPAB "Istituto Romano San Michele".** Nomina del Commissario Straordinario. (BUR n. 91 del 14.11.17)

**Note**

Viene nominato il Dott. Domenico Alessio, soggetto esterno all’amministrazione ed in quiescenza, in qualità di Commissario Straordinario dell’IPAB “Istituto Romano San Michele”, fino al 31 dicembre 2017, al fine di garantire lo svolgimento dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente. L’incarico commissariale conferito al dott. Domenico Alessio sarà retribuito con un compenso mensile, omnicomprensivo di eventuali rimborsi spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza, pari a quello attribuito al Presidente dell’“Istituto Romano San Michele”, in base alle riduzioni previste dall’art. 13, comma 1, Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, e graverà sul bilancio dell’Istituto stesso.

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 9 novembre 2017, n. T00203 - IPAB SS.** Annunziata di Gaeta. Nomina del Commissario straordinario. (BUR n. 91 del 14.11.17)

**Note**

Viene nominato l’Avv. Luciana Selmi, soggetto esterno all’amministrazione, quale Commissario Straordinario dell’IPAB SS. Annunziata di Gaeta, per un periodo massimo di sei mesi, al fine di consentire continuità all’azione amministrativa e concludere le procedure già avviate per l’adozione del nuovo statuto dell’Ente.

L’incarico è a titolo gratuito, non prevede il rimborso delle spese e comunque nessun onere sarà a carico del bilancio regionale.

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 9 novembre 2017, n. T00204 - IPAB Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo.** Nomina del Commissario Straordinario. (BUR n. 91 del 14.11.17)

**Note**

Viene nominato l’Avv. Giuseppe Piferi, per un periodo di sei mesi, quale commissario straordinario dell’IPAB Centro Geriatrico “Giovanni XXIII” di Viterbo, per l’espletamento delle attività definite

dalla Giunta regionale del Lazio con la DGR del 28 febbraio 2017, n. 87 (Commissariamento dell'IPAB Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo).

Il compenso sarà a totale carico dell'IPAB, secondo la disponibilità economica dell'ente, per l'importo mensile di euro 2.000,00 lordi, come da Deliberazione di Giunta regionale n. 711 del 2008 punto 1 lettera a), sollevando la Regione Lazio da qualsiasi onere al riguardo. In caso di mancata capienza del bilancio dell'ente, nulla sarà imputato a carico del bilancio regionale.

## **PIEMONTE**

**DGR 20.10.17, n. 27-5790** - Scioglimento dei Consigli di Amministrazione e nomina dei Commissari straordinari per n. 26 I.P.A.B. su restanti n. 39 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di regolarizzazione di cui alla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017. (BUR n. 45 del 9.11.17)

### **Note**

Vengono sciolti, ai sensi dell'art. 46 della L. 6972/1890 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, i Consigli di Amministrazione delle I.P.A.B. elencate nella Tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio) nominando a titolo gratuito per le motivazioni di cui in premessa quali Commissari Straordinari, ex art. 48 L. 6972/1890 e art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, i nominativi riportati nella Tabella prima cita.a;

Viene assegnato ai Commissari Straordinari, ai sensi della D.G.R. n. 46 - 5477 del 03/08/2017, il seguente mandato:

- a) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente sino all'insediamento – su iniziativa del Commissario medesimo – del nuovo organo amministrativo designato e nominato in forza di disposizioni statutarie conformi al dettato della L. 122/2010;
- b) entro il termine di 60 giorni dalla presente nomina e nel rispetto dei principi generali dettati dalla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03/08/2017, predisporre e presentare alla Regione Piemonte, unitamente a relazione finale sul proprio mandato, istanza di approvazione delle nuove disposizioni dello Statuto dell'Ente relative al numero massimo ed ai criteri di nomina dei componenti dell'organo amministrativo - che comunque resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà completato il processo di riordino delle I.P.A.B. di cui alla L.R. n. 12/2017 - e dell'eventuale organo di controllo, nonché delle eventuali disposizioni statutarie correlate (ad es. maggioranze qualificate).

## **UMBRIA**

**DD 20 ottobre 2017, n. 10859.**- D.G.R. 1185 del 16 ottobre 2017. Approvazione del Bando 2017 per la presentazione di proposte progettuali nell'area sociale. Determinazioni. (BUR n. 46 del 25.10.17)

### **Note**

Viene approvato il Bando 2017 per la presentazione di proposte progettuali nell'area sociale, allegato A); b. una scheda per la presentazione della proposta progettuale, allegato A.1

Allegato A)

Bando 2017 per la presentazione di proposte progettuali nell'area sociale. (legge regionale 11/2015 art. 357 co. 1 lett. b)

### **1. OGGETTO DEL BANDO**

La Giunta regionale dell'Umbria, Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, con il presente Bando intende promuovere e sostenere progettualità, realizzate nel territorio regionale, rientranti nelle aree sociale, socio assistenziale, socio educativa, socio sanitaria e socio culturale, coerenti con gli indirizzi della programmazione regionale e rivolte a minorenni, giovani, persone vulnerabili o in situazione di difficoltà o di disagio socio-economico, anziani, migranti e persone con disabilità.

### **2. SOGGETTI PROPONENTI E PARTENARIATO**

Possono presentare proposte progettuali, in qualità di capofila, le associazioni e le fondazioni aventi sede principale o distaccata nel territorio regionale. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale in qualità di soggetto capofila. Le proposte progettuali possono prevedere la formale adesione di organismi attuatori, pubblici o privati. Nel caso di costituzione del partenariato, il soggetto proponente rimane ad ogni fine l'unico responsabile della realizzazione della proposta progettuale nei confronti dell'Amministrazione regionale.

### 3. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno essere realizzati entro 15 mesi dalla comunicazione di avvenuta assegnazione del contributo, salvo concessione di proroghe, non superiori a 3 mesi, autorizzate dal Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria, previa richiesta debitamente motivata.

### 4. RISORSE DISPONIBILI E BUDGET DI PROGETTO

L'ammontare delle risorse complessive destinate al presente Bando è pari a € 189.763,00. Il budget complessivo della proposta progettuale non dovrà essere superiore a € 20.000,00 e dovrà ricomprendere un cofinanziamento a carico del soggetto proponente pari almeno al 20% del budget. I progetti potranno beneficiare di un contributo da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 a progetto. L'entità del contributo concesso sarà stabilita in base al punteggio conseguito nella valutazione, al numero complessivo dei progetti presentati e alle risorse finanziarie disponibili. I costi del personale non possono essere superiori al 60% del totale del budget e le spese generali non documentabili (scontrini, schede telefoniche...) non possono essere superiori al 10% del totale del budget.

### 5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Le proposte progettuali devono essere inviate, pena l'esclusione:

entro e non oltre il termine perentorio, previsto a pena di inammissibilità delle ore 23.59 del giorno 10 novembre 2017

a mezzo PEC, al seguente indirizzo: [direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)  l'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: Bando sociale 2017

**DGR 16.10.17, n. 1198** - Atto di programmazione anno 2017 ai sensi dell'art. 357 della legge regionale 11/2015 e ss.mm.ii. "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali". Disposizioni per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2017, art. 20 L. 328/2000 - e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. (BUR n. 48 dell'8.11.17)

### PRESENTAZIONE

**La Regione Umbria sulla base di una adeguata normativa e di una adeguata attività di programmazione sociale, con il presente provvedimento, innesta nel quadro dei Programmi europei di inclusione sociale e di lotta alla povertà la propria attività programmatica in ordine allo svolgimento delle politiche sociali, e quindi supera gli stretti ambiti finanziari legati alle proprie risorse, per una piena utilizzazione anche delle risorse europee.**

### Documento istruttorio

Il Fondo Sociale Regionale (FSR) costituisce, a norma dell'art. 357 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 ss.mm.ii. "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali", una delle tre fonti che finanziano il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali.

Le altre due ordinarie fonti di finanziamento richiamate dal citato articolo sono le risorse dei Comuni e quelle del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), ex art. 20 della legge 328/2000.

Con il presente atto si procede unitariamente alla programmazione ed al riparto del FSR, finanziato dalla legge regionale di bilancio 2017 e dal FNPS anno 2017, fornendo indirizzi e orientamenti in coerenza agli obiettivi di sistema assunti con il Nuovo Piano Sociale regionale approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa umbra n. 156 del 7 marzo 2017, con la programmazione del POR FSE 2014-2020 e, in particolare con i relativi interventi a valere sull'ASSE II Inclusione sociale e lotta alla povertà, nonché nel rispetto, da un lato, dei criteri e indicatori già previsti dalla stessa L.R.

n. 11/2015 ss.mm.ii., dei vincoli stabiliti dallo schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze, relativo al riparto del FNPS per l'anno 2017.

1) Risorse

quanto al Fondo Sociale Regionale (FSR), che per l'anno 2017 la legge regionale di bilancio ha finanziato per un importo complessivo di € 3.768.000,00, l'art. 357 della L.R. 11/2015, stabilisce che le risorse afferenti a tale Fondo vengano ripartite con atto di programmazione della Giunta regionale ogni anno, secondo i seguenti criteri:

a) per una parte del Fondo stanziato dalla legge regionale di bilancio, che per l'anno 2017 ammonta ad € 2.400.000,00, il riparto avviene in proporzione alla popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto. La legge regionale di bilancio 2017, inoltre, ha stanziato a valere sul Fondo sociale regionale, ulteriori € 1.000.000,00, che, tuttavia, sono vincolati per il Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA), ai sensi del Capo V del citato TU;

b) rispetto alla somma di cui sopra va tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 357 della L.R. 11/2015. quest'ultimo prevede che una percentuale di dette risorse, compresa tra il 3% e il 10%, è riservata per le finalità previste dall'art. 343 del citato TU e, precisamente, quella di incentivare la stipulazione di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", per la fornitura di beni e di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi. Pertanto, con il presente atto di riparto, si riserva la quota percentuale del 3% delle risorse in questione, corrispondente a € 72.000,00 alle finalità suddette, definendo le procedure, i termini e le modalità per la erogazione delle risorse alle zone sociali, nonché le tipologie e le procedure di verifica e di controllo;

c) ulteriore parte del Fondo, che per l'anno 2017 ammonta ad € 368.000,00, viene destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 328/2000, art. 8, comma 3, lettere c), d), e), f), m). Per quanto attiene al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), istituito dall'art. 20 della legge 328/2000, il presente atto prende a riferimento il riparto delle risorse relative all'anno 2017 contenuto nello schema di decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze il quale, ad oggi, ha acquisito l'intesa nel corso della Conferenza unificata del 21 settembre 2017 dopo aver ottenuto il preventivo assenso del Ministero dell'Economia e delle finanze e non ancora sottoscritto dai competenti Ministeri. Le risorse per l'annualità 2017 destinate alle Regioni per le finalità di cui all'art. 20, comma 8, della legge n. 328/2000, nonché finalizzate a permettere una adeguata implementazione del reddito di Inclusione (Re.I.) e a garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, a livello nazionale sono complessivamente pari a € 276.963.236,94 che, per la Regione Umbria, corrispondono a complessivi € 4.625.286,06 come riportato nella seguente tabella (a cui si fa rinvio).:

Si ritiene opportuno richiamare quanto contenuto nel citato schema di decreto, in particolare sull'art. 2, laddove, dopo aver previsto l'ammontare complessivo delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2017 da destinare a tutte le Regioni (pari a complessive € 64.963.236,94), si dispone che "le risorse per l'annualità 2017 destinate alle Regioni per le finalità di cui all'art. 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, nonché finalizzate a permettere una adeguata implementazione del Reddito di Inclusione (Re.I.) e a garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale", sono complessivamente pari ad € 276.963.236,94, di cui € 212.000.000,00 sono risorse a valere sul D.Lgs. attuativo della legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", specificando che per la Regione Umbria equivalgono ad € 4.625.286,06 di cui € 3.540.400,00 vincolate per le suddette finalità.

Tenuto conto di ciò, con il presente atto, si procede ad una simulazione di riparto anche delle risorse del FNPS previste nel citato schema di decreto subordinando, tuttavia, la effettiva assegnazione di tali risorse alle Zone sociali, al completamento dell'iter di firma del decreto interministeriale da parte di tutti i Ministeri competenti. L'ammontare complessivo di risorse cui fa riferimento il presente atto è, pertanto, pari ad € 7.393.286,06.

Va precisato, che, come per l'anno 2016, in aggiunta all'importo oggetto del presente riparto, assumono rilievo anche le risorse da trasferire alle Zone sociali per gli interventi di cui al Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA), ai sensi del Capo V del citato TU, a cui seguirà successivo atto, per un ammontare di € 2.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 sono prelevati, in quanto vincolati in sede di legge regionale di approvazione del bilancio dal Fondo sociale regionale.

2) il quadro istituzionale/organizzativo

Il quadro istituzionale-organizzativo che fa da sfondo al presente atto di riparto delle risorse è quello disegnato dalla legge regionale 11/2015 ss.mm.ii. che riconosce quale livello ottimale per la gestione dei servizi sociali le Zone sociali costituite prevalentemente attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La convenzione per la gestione associata, richiamata all'art. 265 del TU 11/2015, diventa, pertanto, lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona sociale ed individuano il Comune capofila della Zona quale ente delegato all'esercizio delle attività indicate nella medesima convenzione, che senza acquisirne la titolarità agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni. In forza di ciò il Comune capofila pone in essere atti a rilevanza esterna, in nome e per conto dei Comuni della Zona sociale. Nel corso del 2017, anche come passaggio necessario e propedeutico dell'attuazione degli interventi previsti nel POR-FSE Umbria 2014-2020 Asse II 2 "Inclusione Sociale e lotta alla povertà", 11 Zone sociali su 12 hanno rinnovato o integrato le convenzioni per la gestione associata delle funzioni in materia sociale esistenti. Inoltre, sempre nel corrente anno, con riferimento all'ambito territoriale della Zona sociale n. 5, è stata costituita l'Unione dei comuni (art. 32 d.lgs 267/2000) denominata "Unione dei Comuni del Trasimeno", tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, e Tuoro sul Trasimeno. Lo statuto dell'unione dei Comuni del Trasimeno prevede il conferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi, anche sociali, da regolare con apposita convenzione, che è stata sottoscritta dai Comuni aderenti all'unione in data 6 aprile 2017 con effettivo

passaggio delle funzioni a partire dal 1° luglio 2017. Con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156 del 7 marzo 2017 è stato approvato il Nuovo Piano sociale regionale che ha ridisegnato la governance sociale spingendo verso la integrazione con la programmazione dei fondi europei ed in particolare con gli interventi previsti nell'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR-FSE Umbria 2014-2020. Il protagonismo attivo delle autonomie locali diviene, pertanto, elemento costitutivo della nuova programmazione dei fondi europei, nell'ambito di quanto già definito con la D.G.R. 1633/2015 che nell'approvare le Linee di indirizzo sulla programmazione della predetta Asse prevede due grandi schemi logici di programmazione: — le azioni a regia centrale, attuate direttamente dalla Regione o dalla stessa poste in capo, in prevalenza attraverso l'istituto della concessione amministrativa ex L. 241/90 art. 12, anche a soggetti privati individuati attraverso procedure di evidenza pubblica e configurati, ai sensi dei regolamenti, quali beneficiari finali; — le azioni strutturate su scala territoriale (Zone sociali) il cui riferimento giuridico è l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, in quanto contesto di chiara disciplina di funzioni, compiti e responsabilità fra le parti, dalla programmazione all'attuazione. Per quanto concerne l'individuazione degli interventi previsti nell'Asse 2, così come indicate dal DIA, da attuare su scala territoriale, si è tenuto conto, in primo luogo, del fatto che l'intervento che si viene sostenuto, per espressa disposizione di legge, è in capo ai Comuni. Inoltre, tale scelta è stata operata in ragione del perseguimento di due obiettivi: da un lato l'innovazione progressiva dei modelli programmatori ed erogatori sul territorio, posta anch'essa in capo alle relative istituzioni locali, dall'altro, l'innovazione



strutturale dei modelli di intervento in modo da garantire omogeneità sul territorio regionale. Tali obiettivi trovano fondamento giuridico nell'art. 265 della L.R. 11/2015 ss.mm.ii. che, al comma 1, prevede il conferimento al Comune della titolarità delle funzioni in materia di politiche sociali nonché lo svolgimento da parte dello stesso delle attività di cui all'art. 6 della L. 328/2000. Il comma 2 del richiamato art. 265, L.R. 11/2015, prevede, inoltre, che i Comuni esercitino le funzioni in materia di politiche sociali nella forma della gestione associata, tramite le 12 Zone sociali (art. 268 bis della L.R. 11/2015), attraverso il ricorso agli istituti giuridici previsti dal D.Lgs. 267/2000. Con D.G.R. 180 del 27 febbraio 2017 la Giunta regionale, partendo dai suddetti presupposti, ha indicato le tipologie di intervento sotto elencate, da attuare su scala territoriale previa stipulazione dell'Accordo di collaborazione, ex art. 15 della L. 241/1990, tra la Regione e i Comuni capofila di Zona sociale, il cui importo complessivo è pari ad € 22.536.500,00:

- 1) Mediazione familiare;
- 2) Servizio di assistenza domiciliare ai minori;
- 3) Tutela dei minori;
- 4) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità;
- 5) Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio);
- 6) Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio);
- 7) Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente);
- 8) Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità. In merito a ciò sono stati già stati approvati e sottoscritti 11 accordi di collaborazione su 12.

Per quanto riguarda le azioni a regia centrale, la Regione Umbria attraverso l'istituto della concessione amministrativa ex l. 241/90 art. 12, per il tramite di procedure di evidenza pubblica ha individuato soggetti del terzo settore per porre in atto le attività di seguito indicate:

1. SIAPiù Adulti vulnerabili;
2. Esecuzione penale esterna;
3. Esecuzione penale intramuraria;
4. Mediazione penale;
5. Invecchiamento attivo;
6. Innovazione sociale.

3) Riparto delle Risorse Vincoli Sotto l'aspetto formale la presente ripartizione di risorse conferma la consolidata articolazione per macro-aree di intervento. È, inoltre, assicurata la conformità ai vincoli di programmazione di cui all'art. 3, rubricato "Programmazione regionale e monitoraggio, del citato schema di decreto ministeriale, laddove, in particolare, si prevede che "nelle more della costituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonché del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, le Regioni programmano per l'annualità 2017 gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1" del medesimo decreto. Per l'anno 2017, la programmazione riferita ai macro-livelli n. 1 "Servizi per l'accesso e la presa in carico" e n. 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito", tiene conto dell'avvio del Re.I. Al rafforzamento dei servizi per l'accesso, valutazione e presa in carico dei beneficiari del ReI, degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà è, comunque, assicurata priorità di utilizzo delle risorse complessivamente destinate alle Regioni al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività.

La suddetta programmazione, sulla base della Tabella, allegati 1) allo schema di decreto di riparto, deve essere comunicata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione (art. 3, comma 3 dello schema di decreto sopra citato). Detta trasmissione è stata, inoltre, richiesta con nota del suddetto Ministero in data 27 settembre 2017 (protocollo m\_lps.41.registro ufficiale. uscita.0007525.27-09-2017). L'impostazione per 'macro livelli' e 'obiettivi di servizio', diventa vincolante anche ai fini

dell'acquisizione dei dati per il monitoraggio delle attività e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse (art. 3, comma 4 dello schema del decreto sopra citato) trasferite alle Zone sociali. Criteri Per ogni macro-area, nel rispetto dell'art. 357 della L.R. n. 11/2015 ss.mm.ii., viene preso a riferimento il dato della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile), ponderato dai due seguenti parametri: a) demografico (rilevazione della popolazione residente, ponderata dal numero delle famiglie residenti, tenuto conto della centralità attribuita alla famiglia ed ai soggetti che la compongono nell'ottica dell'interdipendenza dei problemi dei singoli con i micro contesti di riferimento); b) sociale, connesso ai caratteri della popolazione target delle aree di intervento destinatarie delle politiche sociali. Le caratteristiche sociali costituiscono, infatti, un importante indicatore di bisogni ed esigenze differenziati, ai quali fare riferimento nella definizione degli interventi sociali. Di seguito si descrive la proposta di riparto delle risorse, elaborata congiuntamente dal Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria e dal Servizio Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore della Direzione Salute welfare. Organizzazione e risorse umane, come riportata nella tabella Allegato 1) al presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo.

#### 4) MacRoArea Area minori

Le risorse sono destinate alle finalità definite con le Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, approvate con D.G.R. n. 405 dell'8 marzo 2010, tenendo, comunque, conto degli interventi programmati, definiti ed avviati nell'ambito dell'attuazione del POR FSE 2014/2020 ASSE II al fine di armonizzare il sistema e per una più estesa ed efficace risposta ai bisogni rilevati. In particolar modo, in una ottica di prevenzione e tutela dei minori, si richiama una specifica attenzione a quegli interventi volti: - a promuovere il benessere dei minori ed a favorire opportunità educative di socializzazione e partecipazione dei ragazzi alla vita delle comunità; - a prevenire e contrastare i fattori di disagio dei bambini e degli adolescenti; - alla tutela e protezione dei minori; - al sostegno alle responsabilità degli adulti, sia in famiglia, attraverso il sostegno alle competenze e alle capacità genitoriali, che nel territorio ed in particolare nelle realtà associative, educative, sportive, culturali, ambientali; - alla valorizzazione delle relazioni intergenerazionali e tra coetanei. Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono le seguenti (si fa rinvio alla lettura integrale del testo)

#### Area persone anziane

Le risorse sono destinate agli interventi, azioni e servizi socio assistenziali per gli anziani soli o in coppia, anziani senza reti di sostegno o con reti sociali deboli, anziani senza casa, anziani con insufficiente livello di reddito, in attuazione della linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area anziani approvata con D.G.R. n. 1776 del 15 dicembre 2008. Agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti sono destinate le risorse del Fondo per la non autosufficienza di cui al Capo V della L.R. 11/2015 (si rinvia, pertanto, alla programmazione del Piano per la non autosufficienza - PRINA).

Parte delle risorse destinate all'area Anziani dovranno essere vincolate al sostegno di attività e interventi dei Centri sociali e delle Università della terza età, comunque denominate, in misura proporzionale agli importi erogati negli anni precedenti, tenuto conto dei trasferimenti relativi alla suddetta macro area. Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono le seguenti (si fa rinvio alla lettura integrale del testo).

#### Area persone con disabilità/non autosufficienza

Relativamente a questa area è necessario ripercorrere la evoluzione programmatoria che si è sviluppata nell'ultimo triennio, che ha trovato la sua sintesi e il suo sviluppo e conseguente attuazione nel Nuovo Piano sociale regionale. In particolare, va premesso che le politiche regionali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità devono prevedere un modello organizzativo intersettoriale e una offerta di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità locale a partire dai quattro pilastri fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva. Entro questo quadro programmatico sono previsti interventi a valere su

risorse nazionali (si richiamano quelle del Fondo nazionale per la non autosufficienza e quelle che finanziano gli interventi di cui alla L. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”), regionali (si richiamano quelle del Fondo regionale per la non autosufficienza di cui agli artt. 321 e 323 della L.R. 11/2015) ed europee a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020, ma che vengono definiti con separati atti.

È utile in ogni caso richiamare le azioni che con le risorse sopra dette vengono sostenute e ad innovate già a partire dal corrente anno:

- conversione della domiciliarità verso percorsi laboratoriali abilitativo-cognitivi;
- potenziamento dei progetti di autonomia e d’inserimento lavorativo, anche attraverso la sperimentazione di percorsi di continuità terminato l’iter formativo (promozione di tirocini extracurricolari scuola-lavoro e curricolari);
- potenziamento degli interventi volti all’empowerment delle competenze delle persone, con particolare attenzione ai Servizi di Accompagnamento al Lavoro (SAL)
- costruzione di progetti individualizzati per prestazioni sociali, formative e di incentivazione all’autoimpresa occupazionale, alle work-experience, ecc...;
- l’avvio di progetti volti a promuovere la vita indipendente e a sperimentare modelli di finanziamento dedicati a promuovere percorsi di “vita Indipendente”; Area famiglie povere e vulnerabilità La macro-area delle famiglie a rischio sociale ricomprende interventi a favore delle famiglie collocabili appena al di sopra della linea della povertà (famiglie a reddito medio-basso), ma che per il sopraggiungere di eventi cumulativi di svantaggio possono scivolare verso una condizione aperta di disagio fino all’esclusione e alla povertà. Dette risorse, direttamente trasferite al territorio e destinate a contrastare e interrompere la traiettoria discendente verso forme conclamate di disagio/povertà, potranno essere destinate all’intervento previsto dall’art. 300 della L.R. 11/2015 (ex art. 7 della L.R. 13/2010 “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”) e gestite secondo le modalità previste dal regolamento regionale (r.r. 5/2011), attuativo del predetto intervento. Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area per l’anno 2017 ammontano ad € 242.500,00. Si richiamano, inoltre, ad integrazione di quanto previsto a favore di questa macro area, gli interventi finanziati con le risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2016 e 2017 rispettivamente programmate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1061/2016 e n. 1080/2017, in quanto, nell’ambito della programmazione sociale di territorio, dette risorse possono essere impiegate anche a sostegno degli interventi che trovano il loro riferimento normativo regionale al Capo II “Servizi, interventi e azioni per le famiglie” del TU in materia di Sanità e Servizi sociali. Le suddette risorse sono ripartite secondo i seguenti criteri (si fa rinvio alla lettura integrale del testo).

#### Area povertà

Le risorse trasferite per questa macro-area sono rivolte a singoli e famiglie maggiormente vulnerabili, a rischio di discriminazione ed in generale alle persone che, per diversi motivi, sono prese in carico dai servizi sociali con programmi socio assistenziali.

Dette risorse sono finalizzate prioritariamente per il rafforzamento del servizio di segretariato sociale, del servizio sociale professionale, per il sostegno socio educativo domiciliare e territoriale, assistenza domiciliare socio assistenziale, sostegno alla genitorialità, pronto intervento sociale, mediazione culturale ecc. come meglio specificato nello schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni per l’attuazione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.”

Dovrà essere, inoltre, assicurata una priorità di utilizzo delle risorse in modalità complementare a quelle stesse risorse trasferite alle zone sociali a valere sul Pon inclusione (FSE 2014/2020) e destinate al rafforzamento dei servizi di presa in carico e di sostegno al reddito. Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono le seguenti (si fa rinvio alla lettura integrale del testo):

#### Area immigrazione

Le risorse derivanti dal Fnps destinate a questa macro-area sono pari a euro 250.000,00 e verranno ripartite con una deliberazione di Giunta regionale adottata ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Dette risorse sono iscritte al cap. 02718 del bilancio regionale per l’importo di € 244.000,00 e al cap. A2718 del bilancio regionale per l’importo di € 6.000,00.

5) sostegno alla Rete degli uffici della cittadinanza (art. 284 l.R. 11/2015)

Il Nuovo Piano sociale regionale conferma e ribadisce la configurazione degli Uffici della cittadinanza quale servizio sociale pubblico universale e localizzato nel territorio, inteso come porta unica di accesso dell'utenza alla rete dei servizi finalizzata alla presa in carico delle persone, delle famiglie, nonché, a livello "macro", della intera comunità di riferimento. A ciò si allinea la programmazione nazionale disposta con lo schema di decreto di riparto delle risorse del FNPS 2017 e Fondo per la lotta alle povertà e all'esclusione sociale, laddove al macro-livello "Servizi per l'accesso e la presa in carico" deve essere assicurata priorità nell'utilizzo di dette risorse. Nel confermare e valorizzare le professionalità già previste nel modello originario, con il Nuovo Piano Sociale regionale si afferma che gli Uffici della cittadinanza vanno consolidati anche se è prevista l'innovazione del modello organizzativo e metodologico dell'equipe multidisciplinare. Considerato quanto sopra, il presente atto conferma, anche per l'anno 2017, risorse del Fondo sociale regionale per il sostegno della rete degli Uffici della cittadinanza per un ammontare complessivo di € 1.115.500,00 e la ripartizione fra le Zone sociali viene effettuata in base allo standard definito con la citata D.G.R. n. 848/2008. quest'ultimo atto prevede che gli UdC siano distribuiti capillarmente (1 ogni 20.000 abitanti, con uno scarto di +/- 20%: min. 16.000, max 24.000 ab.) e che sia prevista la presenza sul territorio regionale di 35 Uffici della cittadinanza. Ad oggi sono così ripartiti tra le Zone sociali (si fa rinvio alla lettura integrale del testo):

6) indirizzi e vincoli per la programmazione attuativa (ai sensi dell'art. 268 comma 2 lett. E) della legge regionale n. 11/2015)

Tenuto presente quanto previsto dal Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali di cui alla L.R. 11/2015, con riferimento alla nuova governance territoriale si richiama, in particolare, l'art. 268 bis che definisce le funzioni in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila e si stabiliscono, per le risorse oggetto del presente riparto, alcuni vincoli per la programmazione sociale di territorio in ragione di una razionalizzazione del sistema regionale dei servizi sociali attraverso la piena realizzazione della gestione associata in grado di favorire economie di scala, l'adeguata utilizzazione delle risorse disponibili e la verifica continua dell'efficacia e dell'efficienza della spesa. Ciò anche in applicazione di quanto disposto nel Nuovo Piano sociale regionale. Premesso che va riconfermata la struttura territoriale preposta alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, denominata Ufficio di Piano, di cui all'art. 268bis della L.R. 11/2015, con le funzioni che gli sono proprie e la relativa struttura organizzativa, in particolare si prevede la necessità di procedere: - nel metodo della programmazione sociale di territorio; - nell'esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei Comuni; - nella gestione unitaria delle risorse finanziarie destinate alla programmazione sociale territoriale; - nella rendicontazione delle risorse trasferite, previo monitoraggio, dei risultati raggiunti (nel rispetto di quanto imposto dell'art. 268, co. 2 lett. b) e c) della L.R. 11/2015) da parte del Comune capofila di Zona sociale); A tal riguardo si stabilisce che il mancato adempimento di detto onere conoscitivo o il mancato utilizzo non motivato di parte delle risorse comporta la revoca del finanziamento trasferito, il quale è versato all'entrata del bilancio regionale per le successive riprogrammazioni e ripartizioni dei fondi oggetto del presente atto; va precisato che tale vincolo è altresì previsto dal citato schema di decreto di riparto delle risorse del Fnps e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (art. 3, commi 4 e 6); - nella costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale così come definiti con il piano sociale regionale, destinando, in via prioritaria, a tale fine, le risorse trasferite.

7) quota Riservata ai sensi degli artt. 343 e 357 l.R. 11/2015

Con l'art. 343 del TU legge regionale 11/2015 ss.mm.ii. la Regione, al fine di favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, incentiva la stipula di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per la fornitura di beni e di servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 e

dell'articolo 403. In attuazione dell'art. 357, comma 1, lett. a) e dell'art. 343 della L.R. 11/2015, con nota prot. 0213588-2017 del 10 ottobre 2017 inviata ai dodici Comuni capofila delle Zone Sociali, si è proceduto a segnalare ad essi la possibilità, con riferimento ai Comuni ricompresi nel rispettivo ambito, di trasmettere apposita richiesta corredata da dichiarazione attestante il dato relativo agli affidamenti, anche in forma associata, di forniture di beni e servizi a favore delle cooperative di tipo B, riferibili all'anno 2015, in misura percentuale non inferiore al 5% del valore complessivo degli importi degli affidamenti di forniture di beni e servizi, operati dagli stessi Comuni. Pertanto, in base alle richieste che perverranno, si ripartisce la quota per l'anno 2017 (riportata sopra al paragrafo 1) 'Risorse' e che è pari ad € 72.000,00), in base ad elementi di ponderazione socio-demografici. Inoltre per le verifiche ed i controlli ai sensi del comma 4 dell'art. 343 del T.U. legge regionale 11/2015 si prevede che potranno essere effettuate attraverso l' "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" o altri strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

#### 8) quota a gestione Regionale

Tale quota è destinata, in attuazione dell'art. 357, comma 1, lett. b) del Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali alle attività di programmazione sociale della Regione ed in particolare alla sperimentazione di servizi innovativi, a progetti di valenza regionale, agli interventi regionali di area sociale, al cofinanziamento di progetti nazionali e europei al monitoraggio, a percorsi di ricerca a supporto della programmazione sociale, alla definizione dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento, alla vigilanza delle strutture e dei servizi, alla formazione e ai percorsi di ricerca. Per l'anno 2017 la quota suddetta è pari ad € 368.000,00. Nello specifico si rinvia ad appositi atti amministrativi per il sostegno di progetti regionali, interregionali, nazionali e territoriali di valenza regionale e/o territoriali che la Regione sostiene e cofinanzia. Premesso quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

#### **TRENTINO-ALTO ADIGE**

**DGR 31.10.17, n. 269** - Approvazione del nuovo Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fondazione Benjamin Kofler APSP" di Salorno. (BUR n. 45 del 7.11.17)

<b>POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE</b>
------------------------------------

#### **FRIULI V.G.**

**L.R. 6.11.17, n. 35** - Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito. (BUR n. 45 dell'8.11.17)

#### **PRESENTAZIONE**

**La Regione Friuli V.G. fin dal 2006 portò avanti specifici interventi volti a promuovere il reddito minimo, provvedimento interrotto dalla sopravveniente Giunta di destra, e ripristinato dalla ulteriormente sopraggiunta Giunta di centro sinistra, che con la L.R. 15/2015.**

**Il provvedimento si collega al programma governativo del reddito di inclusione, (indicato quale livello essenziale), e costituisce un modello di legislazione concorrente assolutamente interessante che fa ritenere opportuna la ripresa di una funzione statale di indirizzo e coordinamento (ormai affidata solo a singole iniziative fra le Regioni) e di un ruolo che in sede di Conferenza Stato-Regioni potrebbe portare ad una definizione di normative concorrenti che, salvaguardando il principio dell'impegno dello Stato a garantire i livelli essenziali per l'esercizio dei diritti civili e sociali, sono differenziate quanto a prestazioni in ragione delle diverse realtà regionali.**

**In tale contesto si sottolinea che la legge 328/2000 rappresenta l'unica legge statale che si caratterizza quale autorevole riferimento e conferma della necessità della funzione di indirizzo e coordinamento (che, secondo il DPR n. 616/77 si dovrebbe svolgere attraverso atti legislativi o aventi forza di legge), e di cui, a fronte della frammentazione attualmente esistente, si sente**

**assoluto bisogno per garantire a tutti i cittadini italiani ed alle loro famiglie il reale esercizio dei diritti civili e sociali, attraverso la definizione dei livelli essenziali, peraltro già indicati ma non attuati nell'art. 22 della legge n. 328/2000.**

#### Art. 1 integrazione del Reddito di Inclusione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), la Regione può integrare il Reddito di Inclusione (ReI) di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), al fine di ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio e può incrementare a favore dei beneficiari del ReI residenti nel proprio territorio l'ammontare del beneficio economico del ReI, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).

2. In sede di prima applicazione di quanto previsto al comma 1, al fine di garantire sin dall'avvio del ReI il coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito, a decorrere dall'1 gennaio 2018 ai nuclei familiari beneficiari del ReI il cui componente richiedente è in possesso del requisito di residenza in regione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2015, sono corrisposte integrazioni economiche, non soggette a riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 147/2017, di valore mensile pari a: a) 185 euro in assenza di componenti di età minore di anni 18; b) 235 euro in presenza di un componente di età minore di anni 18; c) 285 euro in presenza di due e più componenti di età minore di anni 18.

3. Qualora il requisito di residenza in regione maturi in corso di erogazione del beneficio economico del ReI, le integrazioni regionali sono riconosciute a decorrere dal mese successivo alla data di maturazione.

4. I valori mensili delle integrazioni regionali di cui al comma 2 possono essere aggiornati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15/2015.

5. Le modalità per l'attuazione delle integrazioni regionali di cui al comma 2 sono concordate con le amministrazioni statali competenti, anche mediante modifica e integrazione dei protocolli d'intesa e degli atti di accordo già in essere finalizzati al coordinamento e all'integrazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 con il Sostegno per l'Inclusione Attiva di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 la Regione integra con risorse proprie il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 208/2015 e altri specifici fondi destinati a tali scopi.

#### Art. 2 modalità di coordinamento della Misura attiva di sostegno al reddito con il Reddito di Inclusione

1. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso al ReI l'intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15/2015 consiste nelle integrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al fine di rendere omogenea la durata della Misura attiva di sostegno al reddito con la durata del ReI prevista per il primo anno di applicazione, le previsioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 15/2015 sono derogate come segue: a) la durata delle prime concessioni e dei rinnovi dell'intervento monetario di integrazione al reddito riconosciuti prima dell'1 novembre 2017 è di diciotto mesi. È in ogni caso estesa a diciotto mesi la durata dei rinnovi degli interventi monetari di integrazione al reddito concessi per la prima volta in data anteriore all'1 novembre 2017, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione non può eccedere trenta mesi; b) la durata delle prime concessioni dell'intervento monetario di integrazione al reddito riconosciute a seguito di domanda presentata a partire dall'1 novembre 2017 è di diciotto mesi.

3. In caso di perdita del beneficio economico del ReI e delle relative integrazioni regionali a seguito di mancato mantenimento dei requisiti, può essere richiesto l'intervento monetario di integrazione al

reddito previsto per i nuclei familiari non beneficiari di ReI la cui durata è ridotta del numero di mesi di fruizione delle integrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione dei benefici regionali non può eccedere trenta mesi.

4. La durata dei patti di inclusione è corrispondentemente adeguata in relazione alla durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito come stabilita ai sensi del comma 2.

5. Al fine di coordinare e rendere uniformi le procedure di presa in carico dei beneficiari di ReI e di Misura attiva di sostegno al reddito e per assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, ai nuclei familiari beneficiari di Misura si applicano anche le procedure di valutazione del nucleo familiare e di definizione del progetto personalizzato previste nell'ambito del ReI dal decreto legislativo 147/2017.

Art. 3 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 4 entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1 - Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 è il seguente: Art. 1 principi e finalità

1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, la valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro. 2. La Regione in particolare sostiene azioni per: a) contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito; b) favorire l'occupabilità, l'accesso o il reinserimento al lavoro e comunque a un'occupazione utile; c) rafforzare l'economia sociale promuovendo l'innovazione sociale e valorizzando l'integrazione tra pubblico, privato e terzo settore. 3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2.- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 è il seguente: Art. 14 funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI 1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione. 2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione. 3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. 4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la

lotta alla povertà le regioni e le province autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti. 5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno o più comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, né da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale di cui al comma 1. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalità di cui all'articolo 9, comma 9. 7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del ReI unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15/2015 è il seguente: Art. 3 beneficiari, requisiti e condizioni di accesso 1. Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, anche monopersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, inferiore o uguale a 6.000 euro. Almeno un componente il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 11 458 novembre 2017

a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; b) essere residente in regione da almeno ventiquattro mesi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo. 2. Costituisce condizione di accesso alla misura la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione al percorso concordato di cui all'articolo 2, comma 1, che può comprendere percorsi finalizzati al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione, o l'espletamento di attività utili alla collettività, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 10, formalizzata con la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno. 3. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare beneficiario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo stesso, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a: a) 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona; b) 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone; c) 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone; d) 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone. Gli importi possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale. 3.1 Gli importi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU). 3 bis. Nessun componente il nucleo familiare deve beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 22/2015 , o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. 4. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definiti ulteriori requisiti di accesso alla misura attinenti alla sfera patrimoniale dei beneficiari. 5. Sono esclusi dall'accesso alla misura i nuclei familiari nei quali un componente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda. 5 bis. I requisiti per l'accesso alla misura devono essere presenti al momento



di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di erogazione della misura.- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 147/2017 è il seguente: Art. 4 beneficio economico 1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. 2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI di cui al comma 1 è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno periodicità diversa da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti considerato è calcolato posteriormente all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore. 3. Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non rilevano: a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale; d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi; e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. 4. In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, è ridotto dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non già compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3. 5. Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del ReI in termini di fuoriuscita dall'area della povertà in relazione alla durata del beneficio, può prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo. 6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo familiare modificato ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015 è il seguente: Art. 4 ammontare e durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito 1. L'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito di cui all'articolo 2 è definito dal regolamento di cui all'articolo 10 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'articolo 3 e l'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei minori di diciotto anni presenti nel nucleo familiare, anche tramite l'individuazione di distinti scaglioni sulla base del valore dell'ISEE medesimo. 2. L'ammontare massimo mensile dell'intervento è pari a 550 euro. 3. L'intervento è concesso per un periodo di dodici mesi e al termine, previa interruzione per un periodo di due mesi, può essere rinnovato per ulteriori dodici mesi a seguito di presentazione di nuova domanda e a condizione che il patto di inclusione venga ridefinito entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo decorre dal bimestre relativo alla data di stipula del patto ridefinito. 4. L'importo massimo mensile di cui al comma 2, il periodo di interruzione di cui al comma 3 e la soglia ISEE di cui all'articolo 3, possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione, in rapporto ai risultati della sperimentazione e sentita la Commissione consiliare competente.

- Il testo dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è il seguente: Art. 1 - omissis 386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà. - omissis

Note all'articolo 2 - Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 15/2015 è il seguente: Art. 2 misura attiva di sostegno al reddito 1. La «Misura attiva di sostegno al reddito» consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare. 2. La misura di cui al comma 1 è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di entrata

in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10. 3. I Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo. 4. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio periodico, da compiersi almeno ogni sei mesi, e a valutazione finale attraverso idonei strumenti posti in essere dalle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, in coordinamento fra di esse. 5. La misura si coordina con la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), già denominata "Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). 5 bis. Al fine di quanto previsto al comma 5, ai beneficiari di SIA residenti in regione in possesso dei requisiti per accedere alla misura di cui all'articolo 2 è garantito l'ammontare dell'intervento monetario loro spettante ai sensi dell'articolo 4, comma 1, mediante integrazione con risorse regionali degli importi corrisposti dallo Stato. 5 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di integrazione degli interventi monetari per i nuclei familiari già beneficiari della misura in sede di prima applicazione del SIA.- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015 vedi nota all'articolo 1. bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 13 458 novembre 2017

LAVORI PREPARATORI Progetto di legge n. 234 - di iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale e assegnato alla III Commissione permanente il 12 ottobre 2017; - esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla III Commissione permanente, nella seduta del 19 ottobre 2017, con relazione del consigliere Rotelli; - esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 24 ottobre 2017; - legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 12911/P dd. 25 ottobre 2017.

**Decreto del Direttore centrale sostituto salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 25 ottobre 2017, n. 1438** - Approvazione di un nuovo modello di domanda per la concessione della misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 15. (BUR n. 45 dell'8.11.17)

#### IL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) e in particolare l'articolo 2 che prevede la Misura attiva di sostegno al reddito quale intervento monetario erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216 (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito (MIA), di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito));

VISTO in particolare l'articolo 5 del regolamento che prevede che il richiedente presenta domanda di accesso alla MIA ai Servizi Sociali dei Comuni utilizzando l'apposito modello allegato sub B) al regolamento stesso;

PRESO ATTO che con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019) sono state apportate modifiche alla LR 15/2015 che hanno inciso sul requisito di accesso alla MIA relativo ai trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni bimestrali e in particolare, con l'articolo 9, comma 36, della LR 31/2017 è stato modificato il comma 3 dell'articolo 3 della LR 15/2015 prevedendo che per i nuclei familiari composti da una e da due persone gli importi di tali trattamenti siano elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) con il quale è stata data attuazione al Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

ATTESO che l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 147/2017 prevede che il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) non sarà più concesso a partire dal 1 gennaio 2018 in concomitanza con l'avvio del ReI, e che di conseguenza, considerato che il SIA decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, non saranno più accolte domande di SIA a partire dal 1 novembre 2017 e pertanto anche il relativo modello di domanda diverrà inutilizzabile;

DATO ATTO che, visto il coordinamento e l'integrazione fra SIA e MIA prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 15/2015, il vigente modello di domanda per la richiesta della MIA è stato concepito quale modello integrativo del modello di richiesta del SIA predisposto da INPS; RITENUTO, per i motivi rappresentati, che risulta necessario predisporre ed approvare un nuovo modello di domanda per la richiesta della Misura attiva di sostegno al reddito che recepisca le modifiche ai requisiti di accesso alla Misura come introdotte dall'articolo 9, comma 36, della LR 31/2017 e che consenta di acquisire tutte le informazioni che attualmente vengono acquisite con il modello per la richiesta del SIA;

VISTO l'articolo 17 del regolamento che prevede che il modello di domanda può essere modificato con decreto del direttore centrale della direzione competente in materia di politiche sociali, sentita la direzione regionale competente in materia di lavoro, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione;

DATO ATTO che con nota prot. 17275/P del 16 ottobre 2017 si è provveduto a trasmettere la bozza di modello di domanda alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università al fine di condividerne forma e contenuti e per eventuali osservazioni in merito;

PRESO ATTO che con nota prot. 98740/P del 18 ottobre la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università ha espresso parere favorevole sul modello;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1754 del 22 settembre 2017 con cui è stato conferito l'incarico sostitutorio di Direttore centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino alla nomina del nuovo Direttore centrale,

RITENUTO, per quanto premesso, di approvare il modello di domanda allegato al presente atto;  
DECRETA

1. E' approvato il nuovo modello di domanda per l'accesso alla Misura attiva di sostegno al reddito allegato al presente atto quale parte integrante;
2. Il modello sostituisce a decorrere dal 1 novembre 2017 l'allegato B) al Regolamento di attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito emanato con D.P.Reg. 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres;
3. Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere la Misura attiva di sostegno al reddito a partire dal 1 novembre 2017;
4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. Trieste, 25 ottobre 2017

SINIGOJ

Al Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI

**DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO** Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a richiedente

CHIEDE la concessione della Misura attiva di sostegno al reddito a favore del proprio nucleo familiare. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto, sotto la sua personale responsabilità, DICHIARA Dati del richiedente/ Titolare della carta di pagamento \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Codice Fiscale (\*) (\*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data di nascita (gg/mm/aaaa) Sesso (M o F) \_\_\_\_\_ Stato di cittadinanza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_

scita Provincia di nascita Stato di nascita \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Comune di residenza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP Documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Ri  
 lasciato da: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Ente \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Data (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_  
 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 91 458 novembre 2017  
 Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall'indirizzo  
 di residenza) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Ulteriori dati per le comunicazioni ai cittadini (non obbligatori) \_\_\_\_\_ Recap  
 ito telefonico \_\_\_\_\_ Indirizzo e- mail \_\_\_\_\_  
 Requisiti di residenza e cittadinanza  
 RESIDENZA  Residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi al momento d  
 i presentazione della domanda  
 CITTADINANZA (selezionare una delle voci sottoindicate)  Cittadino italiano  Cittadino  
 comunitario  Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Sta  
 to membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare  
 gli estremi del documento): numero del permesso \_\_\_\_\_ data di rilascio  
 (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Questura che ha rilasciato il permesso \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE p  
 er soggiornanti di lungo periodo (indicare gli estremi del documento): numero del permesso \_  
 \_\_\_\_\_ data di rilascio (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ Questura che ha rilasci  
 ato il permesso \_\_\_\_\_  Titolare di protezio  
 ne internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)  
 Requisiti economici  
 il proprio nucleo familiare è in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE  
 prot. n. \_\_\_\_\_, presentata in data \_\_\_\_\_  
 \_ e in corso di validità, da cui deriva un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 6.000;  
 il proprio nucleo familiare non ha beneficiato, nel mese antecedente la presentazione della p  
 resente domanda, di trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, inden  
 nitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministr  
 azioni, il cui valore complessivo per il nucleo familiare risulti superiore a:  
 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona; oppure  900 euro men  
 sili nel caso di nucleo familiare composto da una persona non autosufficiente, come definita ai fini  
 ISEE e risultante nella DSU;  
 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone; oppure  
 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone, con presenza di persona  
 non autosufficiente come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;  
 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;  
 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone;  
 nessun componente il nucleo familiare è intestatario di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'a  
 rticolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nauti  
 ca da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2  
 003, n. 172);  
 nessun componente il nucleo familiare è intestatario di autovetture soggette all'addizionale erari  
 ale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n.  
 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge

15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc.

Altri requisiti

nessun componente il nucleo familiare è beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del d.lgs. 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

nessun componente il nucleo familiare è stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni sociali agevolate emessi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

**CHIEDE**

che l'erogazione del beneficio, nelle more dell'erogazione attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, avvenga con le seguenti modalità:

Accreditamento sul conto corrente bancario/postale intestato a:

\_\_\_\_\_ Banca/Poste \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Filiale/Ufficio di: \_\_\_\_\_

IBAN:

Altra modalità: \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a richiedente dichiara altresì di impegnarsi affinché i componenti del nucleo familiare che hanno compiuto il diciottesimo anno di età presenti nel nucleo familiare si renderanno disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo, consapevole che tale condizione è necessaria al godimento dei benefici della Misura. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che: a) il trattamento dei dati conferiti è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di contributo per la quale la domanda è stata presentata; b) il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata;

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 93 458 novembre 2017

c) il conferimento dei dati di cui alla presente domanda è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà la non ammissione della stessa; d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo nei casi espressamente previsti dalla legge; e) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentando la relativa richiesta al titolare del trattamento; f) il titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

**LAZIO**

**IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA**

Avviso

**AVVISO ESPLORATIVO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI POVERTA' EDUCATIVA E/O FACENTI PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DEPRIVAZIONE SOCIO-ECONOMICA**

L'OPERA PIA ASILO SAVOIA ISTITUTO DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA, COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO ESPLORATIVO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER L'INFANZIA IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI POVERTA' EDUCATIVA E/O FACENTI PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DEPRIVAZIONE SOCIO-ECONOMICA.

L'AVVISO SARA'

CONSULTABILE E SCARICABILE SUL SITO WWW.ASILOSAVOIA.IT – SEZIONE “AVVISI E GARE” E SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI ROMA.

IL PRESIDENTE

F.TO: MASSIMILIANO MONNANNI

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**LAZIO**

**Determinazione 18 ottobre 2017, n. G14062-** LL.RR 24/1996 e 30/1997 – "Cooperativa sociale Ipermedica a r.l." ed altre. Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali. (BUR n. 87 del 31.10.17)

**Note**

Viene disposto il diniego all'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30, delle sotto indicate cooperative:

- Cooperativa sociale Ipermedica a r.l.” codice fiscale 07079581000, con sede in Roma (RM), via Vincenzo Tomassini, 3 c.a.p. 00168
- Cooperativa San Michele Società Cooperativa sociale” codice fiscale 10616511001, con sede in Anzio (RM), via del Melograno, 1 c.a.p. 00042;
- Cooperativa sociale medica socio sanitaria fiordaliso” codice fiscale 11038501000, con sede in Roma (RM), via Saluzzo, 11 c.a.p. 00182;
- VERDELAGO cooperativa sociale ONLUS” codice fiscale 12136341000, con sede in Manziana (RM), via Pullio Numerio, 5 c.a.p. 00066;
- MAGESTA cooperativa sociale” codice fiscale 11293321003, con sede in Guidonia Montecelio (RM), corso Italia, 51 c.a.p. 00012;
- TM ESTINTORI società cooperativa sociale” codice fiscale 02634190603, con sede in Villa Santo Stefano (FR), contrada Acquaroni, 26 c.a.p. 03020;
- POLIPAST società cooperativa sociale” codice fiscale 90023520605, con sede in Pontecorvo (FR), via Leuciana, snc c.a.p. 03037;
- CINTIA società cooperativa sociale” codice fiscale 01098650573, con sede in Rieti (RI), via Cintia c.a.p. 02100;
- CAPO HORN società cooperativa sociale” codice fiscale 08118031007, con sede in Roma (RM), via Domenico Purificato, 199 c.a.p. 00125;
- Società cooperativa sociale L'ISOLACHENONC'E' ONLUS” codice fiscale 01552250563, con sede in Nepi (VT), via Tre Portoni, c.a.p. 01036;
- RISORGERE società cooperativa sociale” codice fiscale 00856910575, con sede in Rieti (RI), via Luigi Cipriani, 623 c.a.p. 02100;

- □ ALBERTO BASTIANI consorzio di cooperazione sociale” codice fiscale 06798461007, con sede in Roma (RM), via Cariati, 18 c.a.p. 00178;
- □ MIX & CO cooperativa sociale” codice fiscale 11724441008, con sede in Vallinfreda (RM), via dell’aurora, 19 c.a.p. 00020;
- □ ULM società cooperativa sociale Onlus” codice fiscale 12715881004, con sede in Sacrofano (RM), via Per Magliano, snc c.a.p. 00060;
- □ ELLE 30 società cooperativa sociale” codice fiscale 12356791009, con sede in Roma (RM), via Luigi Luigi, 9 c.a.p. 00154;
- □ Cooperativa Servizi Manutenzione società cooperativa sociale onlus a r.l.” codice fiscale 10036571007, con sede in Roma (RM), via Palmiro Togliatti, 1639 c.a.p. 00155.

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14154** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "AILAND COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 91059070580, con sede in Arlena di Castro (Vt) via Roma, 12 c.a.p. 01010 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Note:**

Viene disposta l’iscrizione della “AILAND COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” codice fiscale 91059070580, con sede in Arlena di Castro (Vt) via Roma, 12 c.a.p. 01010 all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 17 luglio 2017. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14155**

LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAM" codice fiscale 02873230607, con sede in Arce (Fr) via Campostefano, 255 c.a.p. 03032 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Note:**

Viene disposta l’iscrizione della “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SAM” codice fiscale 02873230607, con sede in Arce (Fr) via Campostefano, 255 c.a.p. 03032 all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione B a far data del 8 giugno 2017.

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14156** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 "SOCIAL GREEN – COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 11974751007, con sede legale nel comune di Roma, Via Moscufo 11 c.a.p. 00131 – Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A e mantenimento dell'iscrizione nella sezione B. . (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Note:**

Viene disposta l’iscrizione della suddetta cooperativa sociale “SOCIAL GREEN – COOPERATIVA SOCIALE” codice fiscale 11974751007, con sede legale nel comune di Roma, Via Moscufo 11 c.a.p. 00131 nell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 nella sezione A a far data del 31 maggio 2017 ed il mantenimento dell’iscrizione nella sezione B.

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14157** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 – "AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 12987231003, con sede in Pomezia (Rm) via Gran Bretagna, 55 c.a.p. 00040 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Note:**

Viene disposta l’iscrizione della “AVVENIRE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” codice fiscale 12987231003, con sede in Pomezia (Rm) via Gran Bretagna, 55 c.a.p. 00040 all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n.

24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 22 giugno 2017.

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14158** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 – "MAR.SI. Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02291630594, con sede in Cisterna di Latina (Lt) via Alessandro Manzoni, 3 c.a.p. 04012 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Note:**

Viene disposta l'iscrizione della "MAR.SI. Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02291630594, con sede in Cisterna di Latina (Lt) via Alessandro Manzoni, 3 c.a.p. 04012 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione B a far data del 14 marzo 2017.

**Determinazione 19 ottobre 2017, n. G14159** - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "IL VOLO società cooperativa sociale" codice fiscale 01144620570, con sede in Rieti, via Benucci, 8 c.a.p. 02100 - iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali e diniego dell'iscrizione sezione B.. (BUR n. 88 del 2.11.17)

**Note:**

Viene disposto - il diniego dell'iscrizione della suddetta cooperativa sociale nella sezione B.

**Determinazione 31 ottobre 2017, n. G14820** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione delle variazioni intervenute in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita dei Santi Bartolomeo e Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma, con sede in Roma. (BUR n. 91 del 14.11.17)

**Note**

In data 26 settembre 2017 come risulta dalla delibera n. 4, l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma ha approvato l'espulsione dell'associato Chinca Aldo con la conseguente immediata decadenza dal ruolo rivestito di Consigliere-Presidente dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma;

In data 3 ottobre 2017, come risulta dalla delibera n. 18, il Consiglio di Amministrazione ha eletto a Presidente dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi Benedetta Medolago Albani.

In data 10 ottobre 2017 come risulta dalla delibera n. 7, l'Assemblea degli Associati dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma al fine di integrare il Consiglio di Amministrazione, ha eletto alla carica di consigliere l'associato Torri Valentina;

Vengono iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private le variazioni intervenute in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita dei Santi Bartolomeo e Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma che pertanto/di conseguenza risulta composto da:

Benedetta Medolago Albani Presidente

Massimo Filippini vice Presidente

Luca Grasseni consigliere

Massimo Melegoni consigliere

Valentina Torri consigliere.

**Determinazione 31 ottobre 2017, n. G14822** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della "Fondazione San Camillo - Forlanini per lo Sviluppo della Eccellenza Clinica e della Ricerca Biomedica ONLUS", con sede in Roma. Determinazione 31 ottobre 2017, n. G14822. (BUR n. 91 del 14.11.17)

**Note**

Viene iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private la "Fondazione San Camillo – Forlanini per lo Sviluppo della Eccellenza Clinica e della Ricerca Biomedica Onlus", con sede in



Roma, c/o Ospedale S. Camillo (padiglione Antonini) Circonvallazione Gianicolense, 87, il cui Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri:

Santoro Eugenio – Presidente;  
 Fusco Maria Antonia – vice Presidente;  
 Cosimo Prantera – Consigliere;  
 Giorgio Rabitti – Consigliere;  
 Laura Gasbarrone – Consigliere;  
 Mirella Giuseppina Tronci – Consigliere;  
 Donato Antonellis – Consigliere.

<b>SANITÀ</b>
---------------

## **LAZIO**

**Determinazione 18 ottobre 2017, n. G14075** - Approvazione del "Documento di indirizzo per l'implementazione delle raccomandazioni Ministeriali n. 6 per la prevenzione della morte Materna correlata al travaglio e/o parto e n. 16 per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato **sano di peso > 2500 grammi**".(BUR n. 87 del 31.10.17)

### **Note**

Viene approvato il “Documento di indirizzo per l’implementazione delle raccomandazioni Ministeriali n. 6 per la prevenzione della morte Materna correlata al travaglio e/o parto e n. 16 per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi” (Allegato1) che forma parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

Tutte le strutture pubbliche e private erogatrici di assistenza alle donne in travaglio-parto e ai loro neonati dovranno attenersi, a quanto previsto dal suddetto documento adottando specifica procedura entro il prossimo 31/12/2017 ove non sia già presente, ovvero revisionando le procedure eventualmente vigenti alla luce dei contenuti minimi del sopra citato documento di indirizzo entro il 31/12/2018.

**DGR 17.10.17, n. 649** - Approvazione della proposta di Protocollo d'Intesa "Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico" tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. (BUR n. 87 del 31.10.17)

### **Note**

Viene approvata la proposta di Protocollo d’Intesa “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico” tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ed i modelli per facilitare ed omogeneizzare le procedure relative agli adempimenti previsti, allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **ALLEGATO “A”**

#### **PROTOCOLLO D’INTESA**

***“Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico”***

**tra**

**Regione Lazio**

**e**

**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**

VISTO il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;

VISTO il provvedimento del 25 novembre 2005 "Atto di Raccomandazioni contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA la DGR n. 71/2012 "Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete. Approvazione delle Linee di indirizzo”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 16.02.2017, n. 65 concernente la costituzione per l’anno 2017 del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per l’Integrazione Scolastica (GLIR);

VISTA la richiesta, avanzata dal Presidente del suddetto GLIR, di definire un percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico;

CONSIDERATO CHE l’essere affetti da una specifica patologia non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;

CONSIDERATO CHE l’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura generalmente come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;

CONSIDERATO CHE tale attività di assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci rientra nel protocollo terapeutico stabilito dal Medico curante, la cui omissione può causare danni alla persona;

CONSIDERATO CHE, nei casi in cui l’assistenza all’alunno debba essere prestata da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, il Distretto sanitario territorialmente competente individuerà le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico, predisponendo il Piano di Assistenza Individuale, di concerto con il medico curante dell’alunno, la sua famiglia e la scuola o istituzioni scolastiche e formative;

CONSIDERATO CHE, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui in ambito ed orario scolastico si registri la necessità di somministrazione di farmaci;

- la **Regione Lazio**, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, rappresentata ai fini del presente Protocollo d’Intesa dal:

- Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, pro-tempore,
- Direttore della Direzione Regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio della Regione Lazio, pro-tempore,

e

- l’**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, con sede in Roma, Viale G. Ribotta, n. 41, rappresentato ai fini del presente Protocollo d’Intesa dal Direttore Generale pro-tempore,

*convengono quanto segue*

#### **Art. 1 - Oggetto del Protocollo d’intesa**

Nel presente Protocollo sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli alunni con *patologie croniche o assimilabili* che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, comprese le agenzie formative accreditate presso la Regione Lazio, a tutela della salute e della sicurezza in orario scolastico o formativo<sup>2</sup> e della regolare frequenza.

Il presente Protocollo costituisce il quadro di riferimento a livello regionale cui si attengono tutti gli attori coinvolti, ferme restando le procedure già in essere per la somministrazione dei farmaci in caso di malattia diabetica<sup>3</sup>.

La premessa e gli allegati n. 1,2,3,4 costituiscono parte essenziale e integrante del presente Protocollo.

#### **Art. 2 - Condizioni generali per la somministrazione dei farmaci a scuola**

I farmaci a scuola devono essere somministrati soltanto su richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sostenuta da prescrizione del Medico curante, in caso di assoluta necessità della

somministrazione durante l'orario scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione.

Qualora la somministrazione dei farmaci sia effettuata da personale scolastico o educativo, è necessario che non sia richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario<sup>4</sup>.

1 Patologie croniche o assimilabili = patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento o che, se non trattate, possono comportare manifestazioni acute non prevedibili (ad esempio: asma, allergie, epilessia, fibrosi cistica).

2 Per orario scolastico s'intende la frequenza scolastica complessiva, comprendente l'orario di lezione come stabilito dagli ordinamenti scolastici e tutte le attività opzionali/aggiuntive o di ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola o dall'agenzia formativa, che si svolgono sia all'interno che all'esterno degli edifici scolastici (es.: gite scolastiche).

3 DGR n. 71/2012 "Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete". Approvazione delle Linee di indirizzo" e s.m.i.

4 Cfr. raccomandazioni Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute del 25.11.2005

### **Art. 3 - Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola**

A seguito della richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, il Dirigente scolastico verifica le condizioni e i soggetti per la somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, che può essere effettuata:

- (a) dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, se da loro richiesto;
- (b) dall'alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minore;
- (c) dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne identificate dalla famiglia o personale delle istituzioni scolastiche e formative che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità, e che sia stato informato sul singolo caso specifico;
- (d) dal personale sanitario del SSR, su richiesta d'intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell'alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario.

### **Art. 4 - Carenza delle condizioni per la somministrazione di farmaci in orario scolastico**

Nel caso in cui non si rilevino le condizioni per la somministrazione dei farmaci (disponibilità del personale scolastico o educativo, locali,...), il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa ne dà comunicazione ai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale nonché alle strutture territoriali di riferimento (Distretto sanitario della ASL ed Ente locale) per la definizione concordata di un programma d'intervento atto a superare la criticità.

### **Art. 5 - Informazione e Formazione**

Al personale scolastico o formativo sono rivolti momenti Informativi e Formativi secondo piani di intervento concordati tra ASL territorialmente competenti e Istituzioni scolastiche e formative, anche in rete.

Le iniziative *informative e formative generali* sono finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico o educativo o formativo e a promuovere la cultura dell'accoglienza nonché a consentire l'acquisizione di conoscenze utili a garantire la sicurezza dell'alunno con determinate condizioni cliniche in relazione ai suoi bisogni.

Alle suddette iniziative partecipano anche le associazioni di tutela (familiari di alunni con specifiche patologie) per garantire l'apporto di contenuti operativi e di corretta relazione con gli alunni.

La *formazione in situazione* si connota, invece, come formazione rivolta al personale scolastico o educativo individuato per la gestione del singolo caso, quotidiana e/o al bisogno (manifestazioni specifiche della patologia, attenzioni particolari, aspetti psicologici e relazionali, ecc.); essa è realizzata dal Distretto sanitario, di concerto con il medico curante dell'alunno, su richiesta del Dirigente scolastico o Responsabile struttura formativa e in accordo con i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.

### **Art. 6 - Ruolo e Azioni dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale**

I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sono i primi responsabili della salute e del benessere del proprio figlio nell'assunzione di tutte le decisioni. Essi possono chiedere al Dirigente scolastico o Responsabile della struttura formativa:

- di individuare, tra il personale scolastico o formativo, gli incaricati ad effettuare la somministrazione del farmaco;
- di accedere direttamente alle sedi scolastiche per somministrare il farmaco al proprio figlio/a;
- di consentire l'accesso di altri soggetti esterni alla scuola appositamente delegati alla somministrazione del farmaco.

L'azione di delega dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, nei confronti di altri soggetti presuppone sempre un rapporto di fiducia delegato-delegante e non esclude, comunque la responsabilità dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale stessi, nella realizzazione degli interventi concordati.

I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale:

- (a) forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore con patologia cronica necessitante di somministrazione di farmaci, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia;
- (b) depositano presso la scuola uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza;
- (c) comunicano tempestivamente ai servizi coinvolti e alla scuola qualsiasi notizia possa riflettersi, in termini di appropriatezza della somministrazione e di ricadute organizzative, producendo la relativa documentazione (es. modifiche del piano terapeutico, assenze del bambino, riduzione dell'orario scolastico o formativo, eventuali cambiamenti di residenza, domicilio, recapiti telefonici, ecc.);
- (d) assicurano, concordandola, la loro presenza nella formazione in situazione del personale scolastico o formativo cui è affidata la somministrazione del farmaco al proprio figlio/a;
- (e) trasmettono alla scuola, nel caso si rendesse necessario effettuare variazioni estemporanee della terapia somministrata dal personale scolastico o formativo, dichiarazione medica dalla quale si evince l'idoneità dei genitori stessi a variare o adeguare la terapia, in considerazione del grado di competenza e addestramento raggiunto;
- (f) garantiscono la fornitura dei presidi sanitari e/o dei farmaci necessari - in confezione integra e in corso di validità - nonché la sostituzione tempestiva degli stessi alla data di scadenza;
- (g) assicurano direttamente, o attraverso una persona appositamente delegata, la somministrazione nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale scolastico o formativo cui è affidato l'intervento).

#### **Art. 7 - Procedura per la somministrazione di farmaci in orario scolastico**

**7.1.** I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale di alunni affetti da patologie croniche o assimilabili presentano al Dirigente scolastico o al Responsabile delle strutture formative la richiesta di accedere direttamente alla sede scolastica per la somministrazione dei farmaci oppure di far accedere persona da loro delegata oppure di individuare il personale scolastico o formativo per l'effettuazione della prestazione, autorizzandone l'operato e sollevandolo da qualsiasi responsabilità (**Allegato 1**); la richiesta è sempre accompagnata dalla prescrizione del Medico curante;

**7.2.** I medici curanti nel rilascio della prescrizione hanno cura di specificare se trattasi di *farmaco salvavita o indispensabile*; nella prescrizione essi si attengono ai seguenti criteri:

- assoluta necessità,
- indispensabilità della somministrazione in orario scolastico,
- non discrezionalità di chi somministra il farmaco né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi e modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- somministrabilità da parte di personale non sanitario.

Il modulo di prescrizione (**Allegato 2**) deve contenere esplicitati, in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:

- nome e cognome dell'alunno
- patologia dell'alunno

- nome commerciale del farmaco
- dose da somministrare e modalità di somministrazione
- modalità di conservazione del farmaco
- durata della terapia
- effetti collaterali
- indicazioni operative per interventi ed eventuali specifiche somministrazioni per la prima gestione delle urgenze prevedibili per le singole patologie croniche
- capacità o meno dell'alunno ad effettuare l'auto-somministrazione del farmaco.

**7.3.** Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa verifica la disponibilità del 388/2003 e s.m.i. , ad effettuare la somministrazione di farmaci preventivamente consegnati dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale e custoditi a scuola come richiesto dalla famiglia, *previa opportuna formazione specifica*, effettuata dal Distretto sanitario coinvolgendo anche il Medico curante e la famiglia.

La disponibilità del personale, dichiarata in forma scritta al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa, è portata a conoscenza dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale . Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa si fa garante dell'*organizzazione* di quanto previsto per la corretta esecuzione ed attuazione della procedura per la somministrazione del farmaco, compresa la tenuta del "*registro di somministrazione*" relativo alla somministrazione dei farmaci per ciascun alunno ove sia attestata ogni somministrazione e il nome dell'adulto che ha provveduto alla somministrazione o assistito alla medesima.

**7.4.** Gli Enti Locali, proprietari degli immobili in cui hanno sede le istituzioni scolastiche e formative, individuano di concerto con i rispettivi Dirigenti o Responsabili, in ciascun plesso uno spazio adeguato per consentire la somministrazione dei farmaci in modo riservato e per garantire l'adeguata conservazione degli stessi.

Gli Enti Locali, d'intesa con le Istituzioni scolastiche e formative, valutano con il capitale sociale del territorio, la possibilità di fornire collaborazione in materia di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico (es. organizzazioni di volontariato, personale sanitario in pensione, ecc.).

**7.5.** Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa invia la documentazione al direttore del Distretto della ASL di riferimento territoriale, includendo le informazioni circa:

- la presenza di un locale per l'effettuazione dell'intervento;
- la destinazione di un locale e/o di appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci e delle attrezzature necessari per l'intervento e della documentazione contenente dati sensibili dell'alunno, nel rispetto della normativa vigente;
- la presenza dell'attrezzatura necessaria (armadietto, frigorifero, ecc.) per la conservazione dei farmaci;
- la richiesta di formazione in situazione del personale scolastico e formativo individuato.

**7.6.** Il Direttore del Distretto sanitario di competenza territoriale, avvalendosi del personale e delle strutture aziendali competenti in materia, prende accordi con il Dirigente scolastico o con il Responsabile della struttura formativa per la realizzazione della formazione in situazione, nel corso della quale viene compilata e sottoscritta dai vari attori un'apposita scheda (**Allegato 3**).

Il personale delegato è tenuto ad annotare gli interventi eseguiti secondo le specifiche prescrizioni mediche sul "*registro di somministrazione*" di cui al punto 7.3.

**7.7.** Il Distretto sanitario di competenza territoriale, di concerto con l'Istituzione scolastica o formativa e l'Ente locale territorialmente competente, definisce e partecipa all'attuazione del Piano di Assistenza Individuale, in caso di alunni con particolari condizioni cliniche per le quali è opportuno prevedere specifici percorsi di pronto soccorso (ad es. informazione preventiva agli operatori del 118 e del *triage*).

#### **Art. 8 - Auto-somministrazione**

Qualora l'alunno minorenni abbia raggiunto una *parziale autonomia* nella gestione della propria terapia farmacologica, i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale segnalano la necessità che il

personale scolastico o formativo effettuati “vigilanza” o “affiancamento”<sup>5</sup> al minore. Se viene richiesto l’affiancamento, si applicano le specifiche di cui agli artt. 3, 5 e 7.

Qualora l’alunno minorenni abbia raggiunto una *completa autonomia*<sup>6</sup> nella gestione della propria terapia farmacologica, i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale ne trasmettono apposita dichiarazione al dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa.

Lo studente maggiorenne comunica al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa l’auto-somministrazione del farmaco onde consentire la gestione di eventuali situazioni di emergenza (**Allegato 4**).

#### **Art. 9 - Gestione dell’emergenza**

Nei casi in cui si presenti una situazione di emergenza, resta prescritto il ricorso al Pronto Soccorso. Pertanto l’ istituzione scolastica o formativa:

- ricorre al Servizio Emergenza (118)
- informa i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.

Quanto sopra, fatti salvi gli interventi di primo soccorso e quelli per la somministrazione dei farmaci come da protocollo terapeutico autorizzato dal Medico curante.

#### **Art. 10 - Integrazione tra diritto alla salute e diritto alla riservatezza**

Nell’applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali e sensibili e tutte le azioni connesse alla somministrazione dei farmaci sono eseguiti nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 11 - Passaggio dell’alunno ad altro Istituto**

In caso di passaggio o trasferimento dell’alunno ad altro Istituto o ad altro Comune, il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa “inviante” comunica alla famiglia che è compito della stessa:

- informare il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa ricevente e il Distretto sanitario del territorio di riferimento;
- fornire la necessaria documentazione.

#### **Art. 12 - Monitoraggio**

Per verificare la corretta attuazione a livello locale del presente Protocollo d’intesa e l’eventuale necessità di aggiornamento in relazione a specifiche necessità o in conseguenza di modifiche normative, è prevista un’azione di monitoraggio per valutare:

- entità del fenomeno (quantitativo e qualitativo);
- età degli alunni;
- tipologia di scuole;
- tipologia di formazione erogata al personale scolastico;
- segnalazione di eventuali criticità.

Il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del presente protocollo è in capo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

<sup>5</sup>Per *vigilanza* si intende la sorveglianza generica sull’avvenuta auto-somministrazione da parte dell’alunno, l’*affiancamento* comprende, invece, anche il controllo delle modalità della sua esecuzione.

<sup>6</sup>Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell’auto-somministrazione del farmaco deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia, del medico curante e/o specialista di riferimento.

#### **Art. 13 - Durata del Protocollo**

Il presente Protocollo ha validità tre anni a partire dalla data della firma.

Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del primo triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del Protocollo e a ridefinire eventualmente i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.

Roma, \_\_\_\_\_

Regione Lazio Regione Lazio Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Il Direttore Regionale Il Direttore Regionale

Il Direttore Generale Salute e politiche sociali Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio

**Allegato 1**  
**RICHIESTA**  
**AL DIRIGENTE SCOLASTICO / RESPONSABILE STRUTTURA FORMATIVA**

I sottoscritti ..... e

in qualità di genitori - affidatari- tutori dell'alunno/a

frequentante la classe..... della scuola.....

frequentante il corso..... dell' Agenzia formativa.....

nell'anno scolastico..... affetto da.....

e constatata l' assoluta necessità di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico, come da prescrizione

medica allegata, rilasciata in data .....dal Dott.....

**CHIEDONO**

(Barrare la voce che interessa)

di accedere alla sede scolastica per la somministrazione del farmaco a nostro/a figlio/a  
 di far accedere alla sede scolastica persona da noi delegata:  
Sig/ra.....

di individuare, tra il personale scolastico o formativo, gli incaricati ad effettuare la prestazione, di cui

**autorizzano formalmente** fin d'ora l'intervento, esonerandoli da ogni responsabilità, consapevoli che la

somministrazione del farmaco non rientra tra le prestazioni previste per detto personale.

che il minore si auto-somministri la terapia farmacologica con

La vigilanza del personale scolastico/formativo (sorveglianza generica sull'avvenuta auto somministrazione)

L'affiancamento del personale scolastico/formativo (controllo delle modalità di auto somministrazione)

Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003.

**Si consegnano n..... confezioni integre, Lotto..... scadenza.....**

**Si allega prescrizione medica**

Qualora sia apposta la firma di un solo genitore, **questa si intende apposta anche quale espressione della**

**volontà dell'altro genitore che esercita la potestà genitoriale.**

In fede

Firma dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale

Data,.....

**Numeri utili**

Telefono fisso.....

Telefono cellulare.....

Telefono Medico curante (Dott.....)  
 .....)

**N.B.** La richiesta/autorizzazione va consegnata al dirigente scolastico.

La richiesta ha validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile, se necessario, nel corso dello stesso anno scolastico. In caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la validità è per l'anno

scolastico corrente ed andrà rinnovata all'inizio del nuovo anno scolastico.

I farmaci prescritti per i minorenni vanno consegnati in confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per la durata della terapia.

**Allegato 2**

**PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE**

**ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO ED ORARIO SCOLASTICO O FORMATIVO**

*Vista la richiesta dei genitori e constatata l'assoluta necessità*

SI PRESCRIVE

LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SOTTOINDICATI, DA PARTE DI PERSONALE NON SANITARIO,

IN AMBITO ED ORARIO SCOLASTICO

ALL'ALUNNO

Cognome.....Nome

Nato il.....

a.....

Residente a

In via.....

Frequentante la classe.....della scuola.....

sita a .....in

Via.....

Dirigente scolastico.....

Affetto da

**Nome commerciale del farmaco da somministrare:**

**Modalità di somministrazione:**

**Orario:** 1<sup>^</sup> dose .....; 2<sup>^</sup> dose.....; 3<sup>^</sup> dose.....; 4<sup>^</sup> dose.....;

**Durata della terapia:**.....

**Modalità di conservazione:**.....



Capacità dell'alunno/a ad effettuare l'auto-somministrazione del farmaco ad eccezione che si tratti di farmaco salvavita

(barrare la scelta):

- Parziale autonomia
- Totale autonomia

**Terapia d'urgenza**

Nome commerciale del farmaco da somministrare:

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione:

Dose:

Modalità di somministrazione:

Modalità di conservazione:

Note:

Data,

**Timbro e Firma del Medico curante**

**Allegato 3**

**SCHEDE FORMAZIONE IN SITUAZIONE**

Nome e Cognome dell'alunno

Frequentante la classe istituzione scolastica o formativa

Nome e Cognome dell'operatore scolastico o formativo e profilo professionale

**TIPOLOGIA E TECNICA DELL'INTERVENTO** (in relazione al fatto che si tratti di farmaco indispensabile o salvavita)

**1. SPIEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELL'OPERATORE SANITARIO**

.....  
.....  
Firma Operatore Sanitario Firma Operatore Scolastico/Formativo

**2. ESECUZIONE TECNICA DELL'OPERATORE SCOLASTICO/FORMATIVO IN AFFIANCAMENTO ALL' OPERATORE SANITARIO**

.....  
.....  
.....  
.....

Firma Operatore Sanitario Firma Operatore Scolastico/Formativo

**3. CHIUSURA PERCORSO di FORMAZIONE IN SITUAZIONE**

Si dichiara concluso il percorso di informazione, formazione, addestramento e si riconosce il raggiungimento della piena autonomia dell'operatore scolastico o formativo.

Data..... Firma Operatore Sanitario

Al termine del percorso di informazione, formazione, addestramento, mi dichiaro disponibile ed in grado di compiere autonomamente l'esecuzione tecnica dell'intervento.

Data..... Firma Operatore Scolastico/Formativo

**4. DELEGA DEI GENITORI**

I sottoscritti, genitori dell'alunno....., con la presente **delegano formalmente** il personale scolastico/formativo di cui sopra alla somministrazione di farmaci al proprio figlio/a in orario scolastico/formativo, al termine del percorso di formazione in situazione, sollevandoli da ogni responsabilità.

Firma (padre)..... Firma (madre).....

**VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO /RESPONSABILE STRUTTURA FORMATIVA**

**Allegato 4**

**COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE DI FARMACI IN ORARIO ED AMBITO SCOLASTICO**

**(in caso di alunno/a maggiorenne)**

Al Dirigente Scolastico/Responsabile struttura formativa

Io ..... (Cognome ..... e Nome).....

nato ..... a

.....il.....

residente ..... a .....in

Via.....

tel.....

studente/studentessa che frequenta la classe ..... sez

.....

scuola

.....  
 .....  
 sita in Via  
 .....Cap

Località

Prov.....

COMUNICO

che in orario scolastico assumo il farmaco (scrivere nome commerciale).....

come da certificazione medica allegata.

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/2003

(i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone)

(barrare la scelta):

SI  NO

In fede

Firma dell'interessato/a

.....  
 Data, .....

**Decreto del Commissario ad Acta 26 ottobre 2017, n. U00460** - Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti a) Casa di cura Aurelia Hospital (codice NSIS 120180), gestita dalla Aurelia 80 SpA (partita iva 01239831009); b) Casa di cura Villa Pia (codice NSIS 120113), gestita dalla Panoramica Srl (partita iva 00967051004); c) Casa di cura Nuova Itor (codice NSIS 102166), gestita dalla Dolomiti Srl (partita iva 01148721002) - Biennio 2017-2018 - Integrazione DCA 334/2017.(BUR n.89 del 7.11.17)

**Avviso 24 ottobre 2017** - Precisazioni in ordine al contenuto del DCA n. 283/2017 in materia di accreditamento per le attività di cure domiciliari ex art. 22 LEA. (BUR n. 89 del 7.11.17)

Premesso che:

- con DCA 283/2017, recante: Adozione dei “Requisiti di accreditamento per le attività di cure domiciliari ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017”, proposta di determinazione delle tariffe, determinazione del percorso di accreditamento e linee guida per la selezione del contraente, individuazione del fabbisogno di assistenza e disposizioni conseguenti, sono state dettate disposizioni volte alla disciplina del percorso di accreditamento per l’assistenza domiciliare;

- limitatamente alle tariffe il provvedimento ha avuto luogo di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990, sicché le associazioni di categoria avrebbero potuto presentare osservazioni entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (dal 25 agosto 2017);

- sono pervenute le seguenti osservazioni:

Confcooperative Federazione sanità con prot. n. 408758 del 7.8.2017; Linde Medicale s.r.l. prot. n. 409401 del 7.8.2017

Anaste con protocollo n. 409483 del 7.8.2017;

Sisifo consorzio di cooperative sociali prot. n. 416279 del 10.8.2017;

Cooperativa sociale C.S.S. onlus prot.n. 427032 del 23.8.2017;

Federchimica prot. n. 439993 del 4.9.2017;

- Che le note di cui sopra contengono osservazioni inerenti anche tematiche diverse da quelle tariffarie. Tutto ciò premesso, allo scopo di fornire le più ampie delucidazioni, si propongono di seguito i quesiti posti, fornendo per ciascuno i relativi chiarimenti.

#### RISPOSTE AI QUESITI

##### QUESITO 1

Si chiedono chiarimenti in merito alle fasce di qualificazione, ai criteri per la scelta ed ai livelli di interventi (allegato 2c):

##### RISPOSTA

Si precisa che ai criteri indicati nell'allegato 2C in argomento verranno attribuiti pesi ponderali che qualificheranno i soggetti accreditati in fasce di intervento correlate alla capacità professionale ed esperienza rilevate in sede di qualificazione. Ovviamente chi sarà qualificato per la terza fascia (alta complessità ADI) sarà qualificato anche per le prime due.

In merito ai criteri relativi alle tecnologie e alla certificazione ISO per la telemedicina si chiarisce che gli stessi non sono affatto "escludenti" e, quindi, penalizzanti qualora il soggetto accreditato ne sia privo, ma gli stessi concorrono insieme agli altri criteri organizzativi e gestionali ad assegnare un livello prestazionale a seconda del punteggio raggiunto in fase di qualificazione.

Di conseguenza, il possesso di tali requisiti potrebbe contribuire a completare in modo ottimale l'attribuzione della fascia prestazionale e/o a costituire un punteggio minimo di base da sommare al punteggio attribuito per il possesso di requisiti con un peso ponderale maggiore.

L'attribuzione dei pesi/punteggi terrà conto, infatti, di un equilibrio tra criteri organizzativi, gestionali e tecnologici in un'ottica teleologicamente orientata a garantire elevati livelli di qualità oggettivamente posseduti dal soggetto accreditato in funzione del livello di intensità assistenziale del PAI (e per i quali il punteggio attribuito ai criteri tecnologici riveste, peraltro, un peso specifico minimo).

In altri termini, la mancanza di requisiti di qualificazione di basso peso ponderale (come i parametri tecnologici di che trattasi) non inficerà la qualificazione nella fascia più alta di soggetti accreditati che dimostrino di avere requisiti con alto peso ponderale.

##### QUESITO 2

Si chiedono chiarimenti in merito al criterio di rotazione previsto dalle Linee Guida per la selezione del contraente, ultimo capoverso.

##### RISPOSTA

In merito a tale aspetto, si chiarisce che non è prevista alcuna sostituzione d'ufficio bensì esclusivamente la possibilità per l'assistito di cambiare soggetto erogatore laddove ne ravvisi la necessità, ovvero al venire meno dei requisiti di accreditamento o di qualificazione nel rispetto sempre e comunque del principio di rotazione tra i soggetti accreditati e qualificati in quella specifica fascia prestazionale.

##### QUESITO 3

Classificazione pazienti prevista nell'allegato B) e classificazione pazienti prevista nella stima dei fabbisogni (allegato D). Richiedendo: "se i livelli indicati nell'allegato D corrispondano ai tre livelli indicati nei nuovi LEA ed ai corrispondenti CIA"; [...] di "precisare quale sia la ripartizione dei posti paziente previsti rispetto ai vari sottolivelli previsti nell'allegato B...per individuare la necessità di pianta organica di cui si debbono dotare i soggetti accreditati..."

##### RISPOSTA

Per quanto attiene il primo quesito, i livelli indicati nell'allegato D (I, II e III livello) corrispondono ai tre livelli di cui al DPCM 12 gennaio 2017, art. 22 "Cure domiciliari" con Coefficienti di intensità assistenziale rispettivamente pari a 0,14 - 0,30 per il I livello, 0,31 - 0,50 per il II livello, > 0,50 per il III livello.

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alla ripartizione dei posti paziente previsti rispetto ai vari sottolivelli di cui all'allegato B, che dipende dall'esito della singola valutazione multidimensionale e dal relativo Piano di Assistenza Individuale, e la relazione tra questi sottolivelli

e l'assorbimento di risorse, si rappresenta che la dotazione organica indicata nell'allegato A al punto 1.12 – Requisiti organizzativi, è parametrata per 1.000 posti ADI standard, e a questa, per quanto attiene le risorse umane, si deve fare riferimento.

#### QUESITO 4

Stima posti paziente individuata nella tabella presente all'ultima pagina dell'allegato D ed evidenziato che “la stima dei posti presente nell'allegato D risulta da verificare in quanto appare inferiore anche già rispetto al livello di assistenza attualmente assicurato alla popolazione delle ASL”.

#### RISPOSTA

Il “Posto ADI” utilizzato per la stima del fabbisogno equivale ad un posto di assistenza con presa in carico di durata pari a 365 giorni/anno. E' del tutto evidente che 1 posto ADI corrisponderebbe a 1 paziente preso in carico esclusivamente se la durata della presa in carico fosse pari a 365 giorni. Se, ad esempio, i 100 Posti ADI determinati per un dato livello assistenziale sono utilizzati per assistere pazienti con un periodo di presa in carico medio di 60 giorni (per mera comodità di calcolo), in quegli stessi posti potranno essere trattati circa 600 pazienti [precisamente  $608 \text{ pazienti} = 100 \text{ posti ADI} \times 365 \text{ giorni} / 60 \text{ giorni}$ ]. Se per gli stessi 100 posti ADI la durata di presa in carico media fosse di 120 giorni (per mera comodità di calcolo), potrebbero essere trattati circa 300 pazienti, e così via.

La stima dei posti ADI ha, quindi, tenuto conto delle durate medie di presa in carico effettivamente realizzate a livello regionale per livello assistenziale. Inoltre, il DCA U00283/2017 prevede espressamente, all'allegato D, che “Le Aziende sanitarie locali dovranno verificare il quadro del fabbisogno, confermandolo o comunicando eventuali variazioni motivate entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento”, proprio al fine di correggere eventuali sovra o sottostime nelle singole e specifiche realtà aziendali.

#### QUESITO 5

Punto 1.8 dell'allegato A al DCA riferito alla sede

#### RISPOSTA

Il requisito prevede sia la stanza per il direttore medico che una ulteriore per colloquio con i pazienti e/o riunioni d'equipe. Quindi sono richieste due stanze perché necessaria è l'interlocuzione con i familiari dell'utente.

Lo scopo è quello della personalizzazione delle cure e della effettiva presa in carico ed umanizzazione del servizio, la necessità di educazione del caregiver e di promozione della salute, il coinvolgimento dei pazienti, nel percorso di cura. Deve essere assicurato, quindi, un luogo di interfaccia costante e sicuro per gli utenti. La relazione col pubblico è necessaria e doverosa.

#### QUESITO 6

Si chiede se il requisito da soddisfare sia quella dell'equipe minima o quello indicato in “Figure professionali (parametri per 1000 posti ADI standard)

#### RISPOSTA

Il requisito minimo va soddisfatto in sede autorizzativa. Per i proponenti che ritengono, successivamente all'accreditamento, di contrattualizzare con più Aziende è stato individuato il parametro per i 1000 posti adi standard.

In sede di accreditamento, pertanto, il requisito organizzativo verrà parametrato in rapporto ai 1000 posti standard e cristallizzato in ragione del personale effettivamente in carico alla data della verifica in modo da identificare la potenzialità erogatrice del soggetto.

#### QUESITO 7

Con riferimento al Sistema Informativo Assistenza Territoriale (SIAT) si chiede di avere informazioni in merito all'effettiva funzionalità dello stesso in quanto dalle informazioni disponibili sul sito della Regione Lazio, il SIAT risulta in fase di realizzazione.

#### RISPOSTA

Si conferma che il sistema informativo dovrà cooperare ed interfacciarsi con il SIAT (Sistema informativo Assistenza Territoriale)

Per quanto riguarda la funzionalità di SIAT, si conferma che il modulo di assistenza domiciliare (ADI) ivi compresa la funzione di Programmazione ed Erogazione Prestazione, è in esercizio.

Inoltre, sono stati rilasciati in esercizio tutti i Web Services per gli Erogatori di Servizi di Assistenza Domiciliare. La descrizione dei Web services utili all'integrazione dei sistemi esterni con il sistema SIAT, per quanto attiene il modulo ADI, sono pubblicati all'indirizzo <https://www.salutelazio.it/siat>. Per qualsiasi altra informazione riferirsi all'indirizzo e-mail [assistenza.siat@laziocrea.it](mailto:assistenza.siat@laziocrea.it)

#### QUESITO 8

Il punto 1.12 prevede la “reperibilità infermieristica del servizio ADI livello III h24 e del medico h24” si chiede di chiarire se la reperibilità sia da intendersi solo telefonica o venga richiesto anche l'accesso del professionista al domicilio del paziente e, in questo caso, con quale tempistica.

#### RISPOSTA

Si conferma che la reperibilità è sia telefonica che fisica. La tempistica per quella fisica (pazienti di III livello) è relazionata alle effettive esigenze assistenziali.

#### QUESITO 9

Nell'allegato C al punto 1) si dispone che “tutte le domande saranno oggetto di istruttoria preliminare entro i 30 giorni seguenti e, ove ammissibili, daranno luogo alla richiesta di verifica a cura dell'Azienda territorialmente competente, secondo i Requisiti previsti nell'Allegato A, da completare entro i successivi 60 giorni” mentre al punto 2 “verifica e controllo della presenza di tutti i requisiti e standard previsti nei confronti dei soggetti privati presenti che abbiano sottoscritto la dichiarazione di accettazione del percorso di accreditamento entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto” senza far riferimento ai tempi previsti per l'istruttoria preliminare entro i 30 giorni.

Vogliate chiarire.

#### RISPOSTA

Per chi avesse prodotto istanza di accreditamento le verifiche saranno svolte subito dopo la ricognizione delle domande di accreditamento effettuate alla stregua di quanto previsto dal DCA n.283/2017.

#### QUESITO 10

Si chiedono precisazioni sul calcolo della capacità di erogazione ai fini tariffari e si richiede esperienza triennale per evitare comportamenti opportunistici. Si chiedono chiarimenti sulla competenza del ritiro e consegna referti.

#### RISPOSTA

La competenza del personale è requisito richiesto all'intero del punto 1.14 dei requisiti di accreditamento.

Il numero di anni di esperienza (biennale) è utile all'attribuzione del punteggio ai fini della contrattualizzazione, fatta eccezione per il medico coordinatore (quinquennale) e per l'infermiere coordinatore (triennale).

La competenza al ritiro e alla consegna dei referti è del soggetto accreditato e contrattualizzato.

#### QUESITO 11

Tariffa individuata superiore a quella della RSA R1

#### RISPOSTA

La tariffa è stata stabilita in relazione alla particolare e ben definita identificazione del paziente e a tutte le tipologie di requisiti qualitativi ulteriori previsti dalla normativa. I requisiti organizzativi prevedono la presenza continuativa 1 a 1 di personale sanitario o sociosanitario, per 4 o 5 ore, per 7 giorni la settimana. Nelle RSA, invece, vengono previsti requisiti organizzativi che soddisfano la copertura H24 non per il singolo utente, bensì per un modulo composto da 10 utenti (RSA intensivo) o 20 (RSA estensivo).

Nella Premessa dell'allegato B, il punto 4) Assistenza ai pazienti complessi esplicita che “Gli interventi di sollievo dovranno avere obiettivi specifici ed essere specificatamente sottoposti a rivalutazione periodica da parte UVM Distrettuale”. Sarà cura della UVM, pertanto, garantire che le attività di sollievo vengano erogate coerentemente alla reale necessità degli utenti.

#### QUESITO 12

Distinzione competenza tra ASL, centro ospedaliero di riferimento, fornitore attrezzature ed erogatore servizi assistenziali

**RISPOSTA**

La Asl è il soggetto che ha la responsabilità e la gestione complessiva del servizio di assistenza domiciliare; si avvale di operatori autorizzati e accreditati con i quali stipula un contratto.

Il centro ospedaliero di riferimento potrebbe essere la struttura che ha curato la dimissione o la struttura che accoglie l'utente in caso di necessità (vanno valutati caso per caso senza predeterminazione).

L'erogatore è il soggetto che deve essere in possesso di tutti i requisiti di autorizzazione e accreditamento, con particolare riferimento alle attrezzature enucleate nel DCA 8/2011 e nel DCA 283/2017.

Non vi sono altri fornitori attrezzature, salvo casi di procedura di gara indetta dalla ASL che nulla hanno in comune con l'erogazione di assistenza domiciliare. Dovranno essere tenute in debita considerazione dalla ASL ipotesi di conflitto di interessi.

**QUESITO 13** Inquadramento livelli tariffari T3-T5-T6

**RISPOSTA**

Il soggetto pubblico è l'unico gestore della governance dell'assistenza domiciliare integrata. Nel PAI, definito dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) della Azienda Sanitaria Locale, verrà indicato per iscritto e senza alcuna possibilità di fraintendimento, il numero obbligatorio di accessi previsti.

**QUESITO 14**

Capovolgimento della normativa nella selezione dei contraenti precedentemente autorizzati, non essendo possibile una verifica dei requisiti all'atto della contrattualizzazione.

**RISPOSTA**

Tutti i requisiti vanno assicurati in occasione della verifica dei requisiti autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento, anche quelli inerenti la sede operativa a livello regionale.

Si fa eccezione per la sede operativa da collocare anche presso l'Azienda di riferimento con la quale contrattualizzare il soggetto erogatore. Il contratto, pertanto sarà sottoposto alla condizione risolutiva del mancato possesso della sede operativa in conformità ai requisiti di accreditamento, secondo quanto previsto al punto 1.8 del DCA 283/2017.

In ogni caso la tempistica di presentazione della domanda non può essere un criterio utile ad identificare la qualità dei servizi assistenziali che si mira deve garantire con il DCA 283/2017.

**QUESITO 15** Si chiedono chiarimenti in merito alla documentata esperienza biennale nell'adi riferita a n.3 medici per paziente di iii livello complesso

**RISPOSTA**

Il requisito in argomento non è da parametrare al numero di pazienti previsti bensì alla necessità di documentare un'esperienza già maturata dal soggetto accreditato.

**QUESITO 16**

allegato a) punto 1.8 "requisiti ulteriori di qualità strutturali"; viene prescritto che: "la sede operativa (se sita nel territorio di competenza di altra ASL) deve essere presente anche nel territorio della ASL nella quale si esercita attività domiciliare..." ed inoltre "il requisito della sede operativa a livello locale di singola ASL deve essere assicurato al momento della contrattualizzazione". Si chiede conferma che il possesso di sede operativa in un territorio regionale diverso dal Lazio, autorizzata, accreditata e contrattualizzata, possa essere considerata utile e sufficiente ai fini della richiesta di accreditamento potendo assicurare ulteriore sede operativa nel territorio della ASL al momento della contrattualizzazione.

**RISPOSTA**

Si rappresenta che ai sensi della L.R. 4/2003 può presentare istanza di accreditamento il soggetto già autorizzato. Tenuto conto della disciplina concorrente in materia sanitaria ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni disciplinano distintamente le single attività sanitarie, motivo per il quale saranno ritenute ammissibili solo le domande presentate dai soggetti espressamente autorizzati nel territorio regionale.

**QUESITO 17**

Allegato C “percorso di accreditamento istituzionale” punto 1) avvio del percorso stabilisce al punto 1 che : “le strutture autorizzate all’esercizio di ADI che abbiano già presentata domanda di accreditamento sono tenute ad aggiornare l’interesse all’accredimento alla luce dei nuovi requisiti eventualmente integrando tutta la documentazione ai fini istruttori...”stabilisce inoltre che “le strutture che intendono formulare nuova istanza allegando dichiarazione alla lettera b) del precedente punto. Ed inoltre la L.R. 3 marzo 2003 n.4 norme in materia di autorizzazione richiamata dal DCA 283 del 25 luglio 2017 all’art. 5 lettera a) Stabilisce che la regione entro 60 giorni rilascia parere di autorizzazione Il DCA 283/17 – allegato C punto 1 lettera a e b) avvio del percorso che stabilisce il termine di 30 giorni (anche per le strutture sembrerebbe non autorizzate) per procedere con la richiesta di accreditamento. Si chiede dunque conferma, in virtù delle normative sopra esposte ed in virtù dei diversi tempi sopra indicati che possa essere fatta richiesta di accreditamento anche da soggetti non in possesso di autorizzazione.

**RISPOSTA**

Non si conferma: il soggetto che richiede l’accredimento deve essere in possesso di idonea e valida autorizzazione all’esercizio di Attività di assistenza domiciliare integrata rilasciata dalla Regione Lazio.

**QUESITO 18**

Allegato 2C: linee guida per la selezione del contraente. Si chiede conferma che i parametri organizzativi indicati dal punto a) fino al punto o) non siano parametri che debbano essere posseduti tutti contemporaneamente dal contraente al fine della scelta dello stesso. In caso contrario, si chiede di specificare con quale modalità verranno selezionati i soggetti esecutori e con quale criterio si procederà alla loro scelta.

**RISPOSTA**

I requisiti richiesti non devono essere posseduti tutti obbligatoriamente. Agli stessi verrà attribuito un peso ponderale per cui, sommando i punteggi ottenuti sulla base dei requisiti posseduti, il soggetto verrà “qualificato” in una fascia prestazionale che individuerà il livello o i livelli di interventi per i quali potrà essere successivamente contrattualizzato da parte delle AA.SS.LL.

**QUESITO 19**

Quali documenti devono essere allegati all’istanza?

I requisiti di cui all’Allegato A (ALLEGATI) devono essere prodotti in sede di istanza o possono essere autocertificati.

I requisiti ulteriori previsti nell’allegato 2 ai fine della classificazione devono essere prodotti in sede di istanza (ALLEGATI)? possono essere prodotti successivamente (entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di accreditamento) o possono essere autocertificati?

**RISPOSTA**

All’istanza non va allegato alcun documento e i requisiti di cui all’allegato A devono essere autocertificati. I requisiti ulteriori previsti nell’allegato 2C dovranno essere resi disponibili e prodotti successivamente in fase di verifica.

**QUESITO 20**

Si chiede di precisare se vi sono limitazioni nella forma giuridica soggettiva da assumere per l’inoltro della richiesta di accreditamento. In particolare si chiede di confermare che la domanda di accreditamento possa essere presentata da una RTI costituita o costituenda.

**RISPOSTA**

La domanda può essere presentata sia da una RTI costituita purché sia essa autorizzata come soggetto giuridico all’esercizio di attività sanitaria adi.

**QUESITO 21**

Tutti gli impegni (locali, personale, medici coordinatori, etc.) devono essere assunti solo dopo aver contrattualizzato con la singola ASL?

**RISPOSTA**



Come già specificato a pag. 5 capoverso 4 decreto ad acta, tutti i requisiti devono essere posseduti al momento dell'accREDITAMENTO, fatta eccezione per la sede presso la singola ASL che dovrà essere soddisfatta al momento della contrattualizzazione con la singola ASL.

#### QUESITO 22

Per un soggetto che esercita ADI in altre regioni si chiede di specificare come e dove verranno effettuate le verifiche del possesso di tutti i requisiti.

#### RISPOSTA

I requisiti di accREDITAMENTO verranno verificati dalla ASL presso la quale insiste la sede operativa autorizzata. Il presupposto ai fini dell'accREDITAMENTO è il titolo autorizzativo rilasciato dalla Regione Lazio alla stregua di requisiti prefissati.

#### QUESITO 23

Si rileva una contraddizione tra il requisito organizzativo 1.12 (pag. 4 allegato A) “medico coordinatore con esperienza ADI 5 anni documentata” ed il parametro organizzativo di cui alla lettera “d” dell'allegato 2C “documentata esperienza biennale nell'ADI riferita a numero 3 medici per pazienti di terzo livello complesso. Il medesimo requisito (documentata esperienza del medico...) viene utilizzato sia nella fase di accREDITAMENTO che di qualificazione. Si chiede di chiarire.

#### RISPOSTA

Si precisa che i due requisiti/parametri rivestono natura diversa e sono richiesti, il primo, come parametro organizzativo essenziale in fase di accREDITAMENTO e per il coordinamento, mentre il secondo, ovvero l'esperienza documentata di cui alla lettera “d” dell'allegato 2c, configura un aspetto più tecnico e riguarda la fase di qualificazione di soggetti in grado di erogare prestazioni di alta complessità. Si rinvia ai quesiti 10 e 15.

#### QUESITO 24

Si chiede di chiarire cosa si intenda per “sala, per la dotazione dei presidi, attrezzature e dispositivi per valutazione menomazione o disabilità di pertinenza riabilitativa in caso collocata all'interno di strutture dedicate al regime ambulatoriale, semiresidenziale e/o residenziale”, riportato in all'allegato A Pag. 2 Sezione 1.8 punto 3.

#### RISPOSTA

Si intende il locale di deposito di attrezzature e materiali destinati ai pazienti.

#### QUESITO 25

Nell'allegato C Pagina 2 si fa riferimento ad un fac simile “Allegato 1”. E' da intendersi l'Allegato 1C? In caso contrario, dove è possibile recuperare tale allegato?

#### RISPOSTA

Si conferma che l'allegato cui si fa riferimento è da intendersi l'allegato 1c.

#### QUESITO 26

Nell'allegato C Pagina 2 si riporta “Le strutture che intendano formulare nuova istanza devono inviarla, completa dei relativi allegati, all'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di accREDITAMENTO dell'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e accREDITAMENTI della Direzione salute e Politiche sociali, esclusivamente a mezzo PEC (autorizzazioneaccREDITAMENTO@regione.lazio.legalmail.it) entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui è parte integrante il presente allegato, presentando oltre alla domanda, la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) (cfr. Allegato 1). Si chiede di chiarire, per le aziende che intendano presentare una nuova istanza, se è disponibile un fac simile di domanda, atteso che l'Allegato 1C sembra dover essere utilizzato esclusivamente da aziende già accreditate, e cosa si intenda per “completa dei relativi allegati” e, di conseguenza, quali allegati vadano predisposti.

#### RISPOSTA

Non vi è alcun fac simile di domanda, motivo per il quale occorre presentare l'allegato 1C debitamente compilato per quanto di interesse. Non vi sono allegati da predisporre per cui l'espressione “completa dei relativi allegati” è da riferire all'autocertificazione.

#### QUESITO 27

In caso di richiesta di accreditamento presso differenti ASL della Regione, va compilata una domanda per ogni Asl?

**RISPOSTA**

E' sufficiente una sola domanda indirizzata alla Regione

**QUESITO 28**

Il fac simile di domanda riporta come destinatari la ASL e la Regione Lazio. L'invio della domanda (vedi Allegato C pag. 2) va fatta solo esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo autorizzazioneaccredimento@ regione.lazio.legalmail.it. Si chiede conferma che non vada inviata anche a mezzo pec alla singola ASL. In caso contrario si chiede di avere gli indirizzi pec a cui inoltrare in copia l'istanza.

**RISPOSTA**

Si conferma.

**QUESITO 29**

Nel caso in cui presenti la domanda di accreditamento una ATI (costituita o costituenda), si chiede di chiarire se i requisiti debbano essere posseduti singolarmente da ogni società o cumulativamente dalla ATI.

**RISPOSTA**

I requisiti di accreditamento devono essere garantiti cumulativamente dal RTI già costituito e autorizzato.

**QUESITO 30**

In caso si sia carenti di un requisito di accreditamento è possibile avvalersi? Va poi allegata all'istanza il contratto di avvalimento?

**RISPOSTA**

Trattandosi di materia sanitaria, regolata quanto all'accREDITAMENTO dal D. Lgs. 502/1992 e dalla L.R. 4/2003, l'avvalimento non si applica.

**QUESITO 31**

Nel caso si richieda l'accREDITAMENTO per più ASL, il direttore sanitario, il medico coordinatore e l'infermiere coordinatore possono essere unici o per ogni ASL devono essere presenti queste figure?

**RISPOSTA**

Il Direttore sanitario può essere unico, mentre le altre figure vanno parametrize ai 1000 posti standard.

**QUESITO 32 Stanza per colloquio**

**RISPOSTA**

Il requisito prevede sia la stanza per il direttore medico ed una ulteriore per colloquio con i pazienti e/o riunioni d'equipe. Quindi sono richieste due stanze perché necessaria è l'interlocuzione con i familiari dell'utente.

Lo scopo è quello della personalizzazione delle cure e della effettiva presa in carico ed umanizzazione del servizio.

## **LOMBARDIA**

**DD 10 novembre 2017 - n. 13960** - Aggiornamento delle modalità organizzative dei programmi di screening oncologici in Regione Lombardia (BUR n. 46 del 14.11.17)

## **MOLISE**

**DGR 16.10.17, n. 385** - Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della direzione generale per la salute – provvedimenti. (BUR n. 59 del 31.10.17)

### **Note**

Si provvede, in applicazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii in ordine alla riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione generale della salute

Si approva l'allegato 1 al documento istruttorio, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

recante la ridefinizione dell'assetto organizzativo della Direzione Generale per la Salute nei termini di cui alla nota prot. n. 109894/2017 del 26 settembre 2017 (a cui si fa rinvio).

## **VENETO**

**DGR 24.10.17, n. 1694** - Finanziamento della rete regionale per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) e determinazioni conseguenti la messa a regime. (BUR n. 108 del 14.11.17)

### **Note**

Si attiva per l'anno 2017 la linea di spesa "Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): operatività e finanziamento della rete regionale" per le attività svolte dai Centri Regionali e Provinciali per i Disturbi del Comportamento Alimentare assegnando le necessarie risorse alle Aziende Ulss n. 2-4-8 sedi di Centri Provinciali, all'Azienda Ospedaliera di Padova e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, sedi di Centri Regionali, per il tramite dell'Azienda Zero.

Le Aziende sanitarie sede di Centri Regionali e Provinciali, ciascuna per le rispettive competenze, dovranno garantire la piena operatività dei Centri, in continuità con la fase conclusa, stabilizzando ove possibile le risorse relative, al fine di erogare ai propri utenti le prestazioni necessarie alla cura dei disturbi del comportamento alimentare dalla fase di valutazione diagnostica al trattamento in regime ambulatoriale e di ricovero, fino alla riabilitazione e al sostegno psicosociale.

Viene confermato per l'anno 2017 il finanziamento alle Aziende sede di Centri Regionali e Provinciali per i Disturbi del Comportamento Alimentare finalizzato all'operatività della rete regionale, per un importo complessivo di euro 265.000,00.

Viene assegnato a tale scopo alle Aziende sedi di Centri Regionali e Provinciali il finanziamento di cui al punto 2., così suddiviso:

- Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana/Centro Provinciale – finanziamento euro 45.000,00;
- Azienda Ulss 4 Veneto Orientale/Centro Provinciale – finanziamento euro 45.000,00;
- Azienda Ulss 8 Berica/Centro Provinciale – finanziamento euro 45.000,00;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona/Centro Regionale – finanziamento euro 65.000,00;
- Azienda Ospedaliera di Padova/Centro Regionale – finanziamento euro 65.000,00;

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

## **LAZIO**

**Determinazione 24 ottobre 2017, n. G14452** - Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo" di cui alla L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 - Impegno pluriennale di spesa per complessivi euro 589.497,35 in favore dei soggetti ammessi al finanziamento a valere sui capitoli F11912, F11913 e F11918 di cui euro 345.024,92 nell'esercizio finanziario 2017 e euro 244.472,43 nell'esercizio finanziario 2018. (BUR n. 88 del 2.11.17)

### **Note**

Viene impegnata complessivamente la somma di euro 263.203,53 di cui euro 138.203,53 nell'esercizio finanziario 2017 e euro 125.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 in favore delle Istituzioni scolastiche proponenti ammesse al finanziamento a valere sul capitolo F11912 Missione 04 - Programma 06 - Aggregato 1.04.01.01.000 che presenta la necessaria disponibilità, secondo il prospetto di seguito indicato (a cui si fa rinvio).

## **LOMBARDIA**

**D.d.u.o. 10 novembre 2017 - n. 13988** - Bando per la selezione di progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – Anno scolastico 2017/2018 –

Approvazione graduatoria e impegno risorse per la realizzazione dei progetti finanziati. (BUR n. 46 del 14.11.17)

**Note**

Vengono approvate le risultanze dell'attività svolta dalla Commissione di Valutazione sui progetti presentati a valere sul Bando per la selezione di progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - anno scolastico 2017/2018 e, in particolare:

l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, con indicazione del contributo assegnato a ciascuna istituzione scolastica capofila, Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la graduatoria dei progetti pervenuti, suddivisa per territorio di appartenenza e con indicazione del punteggio assegnato, Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

l'elenco dei progetti non ammessi alla valutazione di merito con le relative motivazioni, Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viene impegnato l'importo complessivo di euro 197.000,00 a favore delle istituzioni scolastiche capofila dei progetti selezionati